Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 19 dicembre 1930 - IX

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Numero di pubblicazione **1948**.

REGIO DECRETO 30 novembre 1930, n. **1629**.

Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Numero di pubblicazione **1948**.

REGIO DECRETO 30 novembre 1930, n. **1629**.

Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza, ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, sulla istituzione della Divisione speciale di polizia della Capitale ed il R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia, nonchè la legge 14 giugno 1928, n. 1413, ed i Regi decreti-legge 21 gennaio 1929, n. 93, e 17 marzo 1930, n. 243, circa le proroghe per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti;

Visti i Regi decreti-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, e 28 gennaio 1929, n. 146, con i quali furono soppressi gli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza sia del ruolo generale sia della Divisione speciale di polizia della Capitale;

Visti i Regi decreti 8 marzo 1928, n. 489, 6 maggio 1928, n. 1018, e 14 giugno 1928, n. 1501, concernenti le varie modificazioni apportate ai regolamenti per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e della Divisione speciale di polizia della Capitale;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, sulla istituzione del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 20 marzo 1930, n. 287, circa la istituzione di un posto di sottufficiale istruttore trombettiere presso la Scuola tecnica di polizia di Caserta;

Visto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1558, col quale fu approvato il regolamento per la vestizione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza composto di quattrocentoquindici articoli che sarà visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, e che avrà effetto dal 30 novembre 1930.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per la Divisione speciale di polizia della Capitale, rispettivamente approvati con Regi decreti 17 gennaio 1926, n. 596, e 18 marzo 1926, n. 625.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 123. — MANCINI.

Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

TITOLO I.

ORDINAMENTO.

Capo I. — COSTITUZIONE DEL CORPO.

Finalità del Corpo.

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di P. S. è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e di tutelare l'incolumità delle persone ed il rispetto della proprietà, di prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove ed assicurando alla giustizia i responsabili.

Ha pure l'incarico di fare osservare le leggi ed i regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

I componenti del Corpo residenti nella Capitale oltre ai servizi di P. S. disimpegnano normalmente anche tutti quelli di polizia urbana e curano l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze del Governatorato; prestano servizio in divisa, la cui foggia è determinata con decreto Ministeriale, e parte di essi costituisce uno squadrone a cavallo destinato ai servizi di cui al titolo XII del presente regolamento.

Organico.

Art. 2.

Il Corpo è militarmente organizzato e la sua composizione risulta dal seguente quadro organico:

Marescialli di 1ª classe	N.	700
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	1089
Brigadieri	»	944
Vicebrigadieri	»	1073
Guardie scelte	»	1490
Guardie	»	9204
Allievi	»	400
Totale agenti	N.	14.900

L'insieme degli agenti di P. S. stanziati in un Comune, costituisce il *reparto* agenti di P. S. del Comune stesso.

La forza è divisa in stazioni comandate, in massima, da un maresciallo. Al comando delle stazioni di minore importanza può essere preposto un sottufficiale di grado inferiore.

Le stazioni non possono avere la forza inferiore a 4 uomini. I piccoli nuclei distaccati fuori capoluogo si considerano aggregati ad una stazione di esso.

I questori hanno facoltà di adottare speciali suddivisioni nella ripartizione degli agenti, a seconda delle esigenze locali.

Il Corpo comprende anche la Scuola tecnica di polizia di Roma, le Scuole di Caserta e Pola ed il nucleo autonomo del Ministero dell'interno.

Dipendenza.

Art. 3.

Il Corpo è alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'interno e per esso dei Prefetti e dei questori.

Questi ultimi esercitano su tutti gli agenti della Provincia le funzioni disciplinari, amministrative ed ogni altra incombenza relativa al Corpo, e possono delegare le funzioni stesse ad uno o più funzionari, costituendo uno speciale ufficio denominato *Comando agenti di P. S.* e dandone partecipazione al Ministero pel tramite del Prefetto.

Per la Capitale però spetta al Prefetto — salvo l'approvazione del Ministero — di designare, su proposta del questore, i funzionari di P. S. che saranno addetti al Comando agenti di P. S.

Agenti tecnici.

Art. 4.

Per i servizi di natura prettamente tecnica indispensabili all'Amministrazione della P. S. farà parte del Corpo degli agenti di P. S. un adeguato contingente di agenti tecnici che diano prova della necessaria competenza nelle seguenti specialità:

1° telegrafisti;
2° radiotelegrafisti;
3° apparecchiatori telefonici;
4° guardafili;
5° fotografi;
6° tipografi;
7° conducenti di autoveicoli e natanti con motori a scoppio od a vapore;
8° verniciatori di autovetture;
9° sellai tappezzieri;
10° falegnami per carrozzeria;
11° elettricisti;
12° armaiuoli;
13° meccanici motoristi;
14° meccanici tornitori;
15° meccanici aggiustatori;
16° meccanici forgiatori;
17° meccanici radiatoristi;
18° meccanici telegrafici;
19° meccanici telefonici;
20° meccanici radiotelegrafici.

Il numero complessivo degli agenti tecnici non può superare il dieci per cento della forza organica.

Agenti di mare.

Art. 5.

Presso gli uffici di P. S. marittimi sono istituite le stazioni di agenti di P. S. di mare.

Il personale relativo dovrà essere in possesso dei necessari requisiti, da comprovarsi mediante presentazione di documenti e con opportuni esperimenti presso le Capitanerie di porto.

Detti agenti disimpegneranno il servizio di visita ai piroscafi in arrivo e partenza, e, con pattuglie di vigilanza, sia di giorno che di notte, ispezioneranno le banchine e gli specchi d'acqua dei porti.

Essi saranno scelti preferibilmente fra coloro che, oltre ai requisiti tecnici, dimostrino di avere conoscenza di lingue estere e siano idonei, per cultura e per tatto, allo speciale servizio.

Capo II. — ARRUOLAMENTI.

Reclutamento.

Art. 6.

Gli agenti di P. S. sono reclutati:

1° per arruolamento diretto fra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;

2° per passaggio di militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti ed i passaggi nel Corpo degli agenti di P. S. degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o siano addetti a servizi speciali.

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici;

2° non avere superato l'età di anni 28. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N., per i provenienti dai soppressi Corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al Corpo della Regia guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3° essere di costituzione fisica sana e robusta ed esenti da imperfezioni e da difetti;

4° essere celibi o vedovi senza prole;

5° avere la statura non inferiore a m. 1.65;

6° aver compiuto con profitto il corso superiore elementare (5ª classe);

7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione;

8° non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

9° non essere stati riformati dal Regio esercito, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Ammissione degli allievi.

Art. 7.

Le domande di arruolamento degli aspiranti di cui sopra, redatte su carta legale e dirette al Ministero dell'interno, devono essere corredate dei seguenti documenti regolarmente legalizzati:

1° certificato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole;
4° certificato penale generale;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

6° foglio di congedo militare;

7° certificato di compimento del corso superiore elementare (5ª classe).

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione delle domande.

Gli aspiranti per mezzo degli uffici di P. S., dei podestà, o dei Comandi di corpo, debbono presentare le domande al Prefetto della Provincia per la necessaria istruttoria.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti i Prefetti faranno sottoporre gli stessi a visita medica presso il locale ospedale militare, o in mancanza di questo, presso il medico provinciale e poi trasmetteranno al Ministero le domande completamente istruite, munite di motivato parere.

Art. 8.

Tutti gli aspiranti ammessi nel Corpo sono nominati allievi con decreto Ministeriale, e vengono inviati alle Scuole di polizia per compiervi un corso di istruzione con le modalità di cui al capo IV.

Prima però dell'inizio del corso la idoneità culturale e fisica degli allievi verranno di nuovo accertate rispettivamente dai direttori e dai sanitari delle Scuole e, per coloro che non fossero riconosciuti idonei verrà revocata la nomina. Pel rimpatrio di costoro le spese di viaggio e relative indennità saranno corrisposte dalle Direzioni delle scuole.

Nomina a guardia.

Art. 9.

Alla fine del corso si provvederà con decreto Ministeriale alla nomina a guardia di coloro che saranno risultati idonei secondo la graduatoria dell'esame finale.

I non idonei saranno licenziati, e se provengono per passaggio dal Regio esercito, dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica ed abbiano obblighi di servizio in corso, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Giuramento e ferma.

Art. 10.

Gli allievi, appena nominati guardie devono prestare giuramento avanti al direttore della Scuola, con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di agente di P. S.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Dopo di ciò contraggono la ferma di anni tre a decorrere dalla data della nomina ad allievo, avanti al direttore della Scuola e sottoscrivono entrambi gli atti.

L'atto di giuramento è redatto in carta da bollo a spese dell'agente; quello di ferma è redatto in carta semplice.

Agli stessi sarà corrisposto inoltre il premio di ingaggio stabilito per l'Arma dei carabinieri Reali, con le modalità di cui agli articoli 357 e 358.

Tale premio non spetta, però, a coloro che comunque lo abbiano eventualmente percepito in un Corpo di provenienza.

Capo III. — RAFFERME E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO.

Rafferme.

Art. 11.

Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica, e che siano dichiarati dal medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, sino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme saranno annuali.

Le domande di rafferma, scritte su carta semplice, dovranno essere presentate almeno novanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, e dalle Prefetture verranno trasmesse al Ministero unitamente al parere.

Art. 12.

La concessione delle rafferme viene deliberata dalla Commissione di cui all'art. 35, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti.

La stessa Commissione può disporre che gli agenti aspiranti alla rafferma che non risultassero di regolare condotta siano mantenuti in servizio in via di esperimento senza vincolo di ferma per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici, riservandosi di emettere le sue decisioni al termine dell'esperimento. Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non va computato agli effetti degli aumenti di paga o stipendio.

La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice redatto dall'ufficio Comando agenti di P. S. nelle Questure in cui è costituito, od in mancanza dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende l'agente.

Premi di rafferma.

Art. 13.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie saranno corrisposti i seguenti premi di rafferma: L. 3000 al termine della 1ª rafferma, L. 3000 al termine della 2ª rafferma e L. 1000 al termine della 3ª rafferma.

Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati purchè, tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L. 7000.

Art. 14.

Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi dal servizio per qualsiasi causa d'indole non disciplinare, prima che abbia termine la rafferma contratta, egli ha diritto a tanti trentaseiesimi del premio, quanti sono i mesi maturati compreso in essi quello in corso, nel caso che la cessazione dal servizio avvenga dopo il giorno 15.

Se la cessazionne avvenga per inabilità fisica riconosciuta derivante da causa diretta ed immediata di servizio, egli ha diritto all'intero premio.

In caso di decesso dell'agente raffermato con premio, questo viene pagato agli eredi legittimi nella misura ed in conformità delle disposizioni di cui sopra.

Art. 15.

Gli agenti che cessano dal servizio per espulsione e per licenziamento di natura disciplinare non hanno diritto a liquidare nè premi di rafferma in corso, nè quota alcuna di essi.

Art. 16.

I premi di rafferma sono soggetti alle ritenute erariali. Ad essi sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni.

Riammissione in servizio.

Art. 17.

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 87, gli agenti licenziati per motivi non dipendenti da cause disciplinari possono essere riammessi in servizio solo come guardie, previo parere della Commissione di cui all'art. 35 quando non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per il reclutamento, ma non hanno diritto al premio d'ingaggio e sono dispensati dal frequentare nuovamente il corso d'istruzione.

Essi all'atto della riammissione assumeranno la ferma triennale e le rafferme successive giusta l'art. 11. Però quanto ai premi, sarà tenuto presente il disposto del secondo comma dell'art. 13.

Capo IV. — Scuole di polizia.

Art. 18.

La Scuola tecnica di polizia di Roma ha il compito di **provvedere al corso** per l'istruzione degli allievi, al corso per l'abilitazione delle guardie scelte e guardie al grado di vicebrigadiere, al corso di perfezionamento per i marescialli di 3ª classe, ed ai corsi di istruzione dei vari servizi tecnici e cioè: per telegrafisti, radiotelegrafisti, elettricisti, apparecchiatori telefonici, meccanici motoristi, conduttori di automezzi, ecc., nonchè all'addestramento dei cani di polizia; la Scuola di Caserta provvede di massima al solo corso per l'istruzione degli allievi e quella di Pola al corso per l'istruzione del personale necessario ai servizi nautici di polizia.

Esse dipendono direttamente dal Ministero dell'interno.

Direzione.

Art. 19.

Alla direzione della Scuola tecnica di polizia di Roma è preposto un ispettore generale di P. S. o questore designato dal Ministero. Egli sovraintende alla disciplina ed all'amministrazione della Scuola; cura l'ordinamento degli studi e dei vari corsi d'insegnamento da svolgere secondo i programmi approvati dal Ministero; e dà tutte quelle disposizioni che ritenga opportune per la regolarità degli esami stessi.

Alla dipendenza del direttore sono comandati alla Scuola funzionari di P. S. graduati e guardie in quel numero che sarà stabilito dal Ministero, per la esecuzione di quanto concerne il governo disciplinare ed amministrativo degli agenti e degli allievi.

Il direttore in materia disciplinare ha verso gli allievi e tutti gli altri agenti che da lui dipendono le stesse facoltà che sono attribuite ai questori dall'art. 238, lettera *c*).

In quei casi nei quali — a termini delle vigenti disposizioni — le punizioni comportino la sostituzione con la riduzione dello stipendio o paga resta in facoltà del direttore di proporre al Prefetto quest'ultima forma di punizione.

Il direttore provvede infine alla disciplina del personale salariato addetto alla Scuola.

Il direttore risiede nei locali della Scuola, e vi ha alloggio gratuito. I funzionari di P. S. celibi potranno nell'interesse del servizio essere alloggiati gratuitamente nei locali della Scuola.

Uguali norme sono stabilite per le Scuole di polizia di Caserta e Pola alla direzione di ciascuna delle quali sarà preposto un funzionario di P. S.

Personale insegnante.

Art. 20.

Il Ministero annualmente conferirà l'insegnamento delle discipline giuridiche e delle altre materie d'istituto a funzionari di P. S. o ad altre persone di riconosciuta idoneità; quello delle istruzioni militari a funzionari di P. S. che abbiano speciale attitudine, i quali saranno coadiuvati da sottufficiali addetti alle Scuole e quello delle altre materie a persone fornite della necessaria capacità.

L'indennità che spetta al personale insegnante sarà oraria, da fissarsi per ogni lezione, esercitazione e prova di esami, a seconda dell'importanza delle singole materie d'insegnamento. Tale indennità sarà stabilita dal Ministero dell'interno con decreto da emanare di concerto col Ministero delle finanze.

Norme d'insegnamento.

Art. 21.

L'orario dell'insegnamento e delle altre operazioni delle Scuole sarà compilato dal direttore e sottoposto all'approvazione del Ministero. Ogni lezione non può avere la durata superiore ad un'ora e deve constare di una parte espositiva dimostrativa e di una parte d'interrogazioni, esercitazioni ed esperimenti pratici.

Il numero degli allievi per ogni classe non deve di massima superare i cinquanta; ad ogni lezione assisterà un sottufficiale per la disciplina degli allievi.

Corso per gli allievi guardie.

Art. 22.

Il corso allievi guardie avrà la durata non inferiore a sei mesi.

Le materie d'insegnamento saranno:

1° lingua italiana;

2° nozioni di aritmetica;

3° nozioni sommarie sul Codice penale, sulla procedura penale (polizia giudiziaria), sulla legge di P. S. e sul relativo regolamento;

4° nozioni generali sulla tecnica dei servizi di polizia e sul segnalamento;

5° nozioni generali sulla polizia urbana (solo per la Scuola di Roma);

6° regolamento del Corpo;

7° norme di contegno in servizio e fuori servizio e di educazione morale;

8° istruzioni sull'igiene e sul pronto soccorso;

9° educazione fisica, scherma e lotta giapponese;

10° istruzioni militari (scuola di plotone e di compagnia, maneggio delle armi, esercitazioni di tiro presso i poligoni militari).

Gli allievi che ne abbiano attitudine sono altresì abilitati nei segnali di tromba a cura di un sottufficiale istruttore.

Il Ministero si riserva la facoltà di disporre l'insegnamento anche di altre materie che vengano ritenute necessarie, previ accordi con quello delle finanze.

Art. 23.

Durante il corso, se a giudizio del direttore un allievo non dia affidamento di meritare l'ammissione agli esami finali sarà proposto al Ministero per il licenziamento e non potrà successivamente essere rinominato tale.

A fine di ogni bimestre gli insegnanti consegneranno al direttore della Scuola la media complessiva dei punti riportati da ciascun allievo nelle singole materie; e tale media, che sarà trascritta su apposito registro, costituirà il punto bimestrale da tenere presente per la media complessiva finale.

Sia durante il corso, sia agli esami finali, gli insegnanti gradueranno i punti da zero a dieci.

Prima dell'esame finale, una Commissione composta del direttore della Scuola che la presiede, di un funzionario di P. S. e di un insegnante prescelti dal direttore medesimo, tenendo conto della condotta e delle qualità dimostrate, attribuirà a ciascun allievo un punto di attitudine che non farà media alcuna.

Se tale punto o se la media complessiva dei punti bimestrali per ogni singola materia saranno inferiori a cinque decimi, l'allievo sarà escluso dall'esame finale.

Art. 24.

L'esame finale sarà costituito da una prova scritta consistente nella compilazione di un verbale di polizia giudiziaria o di un rapporto di servizio, e da prove orali su tutte le materie d'insegnamento, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 9 e 10 dell'art. 22.

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente e di due membri prescelti dal direttore medesimo tra gli insegnanti. Fungerà da segretario un funzionario di P. S.

Ciascun commissario disporrà all'uopo di dieci punti. Gli allievi che alla prova scritta avranno riportato un voto inferiore a sei decimi non saranno ammessi alle prove orali.

Gli esami orali saranno dati innanzi a Commissioni di tre insegnanti ciascuna, nominate dal direttore della Scuola che presiederà quella per le discipline di maggiore importanza, mentre le altre saranno presiedute dal membro più elevato in grado.

Le Commissioni dopo ciascuna prova di esame, assegneranno una classificazione per la quale ogni commissario disporrà di dieci punti. Fungerà da segretario di ciascuna Commissione un funzionario di P. S. prescelto dal direttore.

Ad esami ultimati i presidenti delle Commissioni di cui sopra si riuniranno in Commissione plenaria, presieduta dal direttore della Scuola, per determinare la media complessiva di ciascun allievo, media che non dovrà essere inferiore a sei decimi e che costituirà la base per la graduatoria dei promossi, semprechè nelle singole materie siasi conseguita una votazione non inferiore a cinque decimi.

A parità di classifica avranno la precedenza:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare, civile, di marina e di aeronautica;

b) i mutilati o invalidi di guerra;

c) i feriti in combattimento;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) i provenienti: 1° dall'Arma dei carabinieri Reali; 2° dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 3° dalla Regia guardia di finanza; 4° dagli agenti di custodia delle carceri, e, fra i provenienti dallo stesso Corpo, i più anziani di servizio;

h) coloro che abbiano prestato servizio militare;

i) i più anziani di età.

Allievi in servizio d'ordine pubblico.

Art. 25.

Gli allievi guardie che abbiano ricevuto almeno due mesi di istruzione in caso di eccezionali necessità di servizio possono essere destinati per breve durata di tempo, in servizio di ordine pubblico in seguito ad ordine del Capo della Polizia il quale ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

Corso per le guardie scelte e le guardie aspiranti vicebrigadieri.

Art. 26.

Le prove scritte degli esami preliminari di cui l'art. 37 saranno esaminate da una Commissione composta del direttore della Scuola tecnica di Roma che la presiederà, e di due membri prescelti dal direttore stesso tra gli insegnanti della Scuola. Un funzionario di P. S. fungerà da segretario. La Commissione esprimerà il proprio giudizio sugli elaborati ed ogni commissario, disporrà all'uopo di dieci punti. Saranno esclusi dal corso gli aspiranti che non avranno riportato almeno sei decimi in ogni prova di esame.

Gli aspiranti invece, riconosciuti idonei, saranno in seguito ad ordine del Ministero, inviati alla Scuola tecnica di polizia in Roma per compiervi il corso d'istruzione.

Art. 27.

Il corso allievi vicebrigadieri avrà la durata non inferiore a nove mesi e l'insegnamento sarà svolto sulle seguenti materie:

1° nozioni essenziali:

a) sul codice penale;

b) sul codice di procedura penale per la parte riflettente la polizia giudiziaria;

c) sulla legge di P. S. sul relativo regolamento e sulle leggi speciali di polizia;

2° tecnica di polizia;

3° nozioni sommarie di segnalamento;

4° nozioni di pronto soccorso;

5° regolamento del Corpo, nozioni sul codice penale militare in relazione al regolamento medesimo, ed istruzioni sulle attribuzioni dei comandanti di stazione;

6° educazione fisica, lotta giapponese e scherma;

7° istruzioni sul servizio d'ordine pubblico e sulle esercitazioni di armi e tiro;

8° norme di contegno e morale;

9° nozioni generali di polizia urbana.

Art. 28.

Durante il corso, sia gli insegnanti che il personale della Scuola preposto alla disciplina, osserveranno la diligenza, il carattere, il contegno, le attitudini in genere, i pregi ed i difetti di ciascun allievo ed alla fine del primo trimestre segnaleranno al direttore della Scuola gli allievi che per deficienze riscontrate o per motivi disciplinari si siano rivelati elementi non capaci di disimpegnare le attribuzioni del grado di sottufficiale.

Costoro, su proposta del direttore della Scuola, saranno per ordine del Ministero dell'interno allontanati dalla Scuola stessa; saranno altresì rimandati alle rispettive residenze gli allievi che durante il corso vengano puniti con la prigione di rigore o per tre volte con la prigione semplice.

A fine di ogni trimestre gli insegnanti consegneranno al direttore della Scuola la media complessiva dei punti riportati da ciascun allievo nelle singole materie e tale media, che sarà trascritta su apposito registro, costituirà il punto trimestrale da tener presente per la media complessiva finale.

Al termine del corso e prima degli esami finali, una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente, e di tutti gli insegnanti, tenendo conto della condotta e dell'attitudine e nonchè della media complessiva finale dei punti trimestrali (media che non dovrà essere inferiore ai cinque decimi per ogni singola materia) deciderà sull'ammissione o meno di ciascun allievo agli esami finali.

Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause siano stati assenti dalle lezioni per oltre due mesi, potranno, a giudizio della Commissione stessa, essere esclusi dagli esami finali.

Art. 29.

Gli esami finali saranno costituiti da prove scritte ed orali.

Le prove scritte consisteranno:

a) in un verbale o rapporto di polizia giudiziaria;

b) in un tema di polizia amministrativa.

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente e di due insegnanti prescelti dal direttore medesimo. Fungerà da segretario un funzionario di P. S.

Ciascun commissario disporrà all'uopo di dieci punti.

Gli allievi che agli esami scritti avranno riportato in ciascuna prova un voto inferiore a cinque decimi ed una media complessiva inferiore a sei decimi, non saranno ammessi alle prove orali.

Art. 30.

Le prove orali verteranno su tutte le materie d'insegnamento ad eccezione dell'educazione fisica, della lotta giapponese, della scherma e delle esercitazioni sulle armi e tiro.

Gli esami orali saranno dati innanzi a Commissioni nominate dal direttore della Scuola e ciascuna sarà composta di tre membri prescelti dal direttore medesimo tra gli insegnanti, e di un segretario.

La Commissione per le materie di maggiore importanza sarà presieduta dal direttore, mentre le altre Commissioni saranno presiedute dall'insegnante più elevato in grado.

Ogni Commissione dopo ciascuna prova di esame assegnerà una classificazione per la quale ogni Commissario disporrà di dieci punti.

Ad esame ultimato i presidenti delle Commissioni di cui sopra, si riuniranno in Commissione plenaria presieduta dal direttore della Scuola per stabilire la media complessiva di ciascun allievo, media che non dovrà essere inferiore ai sei decimi e che costituirà la base per la graduatoria dei promossi, semprechè nelle singole materie siasi conseguita una votazione non inferiore a cinque decimi.

Per la tecnica dei servizi di polizia e per il pronto soccorso, il punto di esame finale sarà unico, come sarà unico il punto per il regolamento del Corpo, per le nozioni di Codice penale militare e per le istruzioni sul comando delle stazioni.

A parità di classifica avrà la precedenza in graduatoria l'allievo decorato al valore, il più elevato in grado o il più anziano nella posizione di ruolo. A parità di dette condizioni seguirà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 24.

La graduatoria sarà comunicata al Ministero dell'interno, il quale, in relazione ai posti disponibili, procederà alle promozioni.

Art. 31.

Gli allievi vicebrigadieri che non superino gli esami finali verranno rinviati alle rispettive residenze e non potranno prender parte a successivi corsi se non dopo trascorso un anno e per una sola volta.

Obbligo della divisa.

Art. 32.

Gli allievi-guardie, e gli agenti che prendono parte ai corsi per i gradi di vicebrigadiere e maresciallo debbono sempre vestire la divisa di prescrizione. Anche il personale di governo deve indossare permanentemente la divisa.

Bassi servizi.

Art. 33.

Il trattamento da farsi al personale adibito al disimpegno dei bassi servizi nelle Scuole di polizia, è regolato oltre che dal testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, dal regolamento generale, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, e dal regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero dell'interno.

Regolamenti interni.

Art. 34.

I direttori delle Scuole di polizia hanno facoltà di emanare norme di dettaglio sul funzionamento delle rispettive Scuole, mediante regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva del Ministero.

TITOLO II.

AVANZAMENTO.

Commissione permanente di avanzamento.

Art. 35.

La commissione che conferisce le promozioni ordinarie — escluse quelle per esame di concorso — ai gradi di guardia scelta, brigadiere e di maresciallo di 2ª e 1ª classe nel Corpo degli agenti di P. S., in conformità delle norme di cui gli articoli che seguono, è composta:

1° del capo della Divisione delle Forze armate di polizia, presidente;

2° del capo della 1ª sezione della Divisione stessa;

3° del capo della 2ª sezione della Divisione predetta;

4° di un ispettore generale di P. S. o questore, membri;
5° di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al nono, segretario con diritto a voto.

In caso di assenza del capo della Divisione delle Forze armate di polizia la presidenza della Commissione verrà assunta da un altro capo divisione della Direzione generale di P. S.

Promozioni a guardia scelta.

Art. 36.

Le guardie che serbano buona condotta, che compiono regolarmente il servizio e che non hanno da almeno tre mesi subito punizioni più gravi della prigione semplice sono, per ordine di ruolo di anzianità, promosse guardie scelte.

Promozioni a vicebrigadiere.

Art. 37.

Le guardie scelte che non abbiano superato l'età di anni 37, che siano di buona condotta, che compiano regolarmente i loro doveri e che non abbiano da almeno un anno riportato punizioni superiori alla consegna potranno, a loro domanda, essere chiamate agli esami preliminari che saranno, a seconda dei bisogni, indetti dal Ministero per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

Potranno pure essere ammesse agli esami predetti le guardie che abbiano non meno di tre anni di servizio nel Corpo e siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Vi potranno altresì essere ammesse dopo due anni di servizio nel Corpo e sempreché siano in possesso degli stessi requisiti, le guardie fornite di licenza delle scuole medie di primo grado o di diploma di ammissione alle scuole medie di secondo grado o di altro titolo equipollente, e le guardie che abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed ai soppressi Corpi di polizia e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato.

Per le guardie fornite di licenza liceale o di istituto tecnico superiore o di altro titolo equipollente, il periodo minimo di servizio è ridotto ad un anno.

Potranno infine essere ammesse agli esami stessi con dispensa dal requisito del triennio di servizio le guardie, e fino all'età di 40 anni le guardie scelte, che da almeno un anno e mezzo siano addette nella Capitale al servizio effettivo e continuato del reparto viabilità.

Art. 38.

Gli esami preliminari di cui all'articolo precedente si svolgeranno nei capoluoghi di Provincia che saranno determinati dal Ministero, e consisteranno nello svolgimento dei seguenti due temi compilati dalla Direzione della scuola tecnica di polizia di Roma, la quale li invierà al Ministero:

1° un componimento in lingua italiana in cui il candidato deve dar prova di saper scrivere correttamente;
2° una prova sulle prime quattro operazioni di aritmetica coi numeri interi.

Per ogni sede di esame, un funzionario del Ministero dell'interno presiederà la Commissione di vigilanza, i cui membri saranno scelti dal Prefetto, d'accordo col funzionario stesso il quale porterà seco in busta sigillata i temi formulati come sopra.

Gli elaborati debbono essere immediatamente chiusi in busta che, sigillata e firmata da almeno due membri della Commissione di vigilanza, viene trasmessa al Ministero insieme ad un verbale riassuntivo di tutte le operazioni di esame, redatto seduta stante e firmato dai componenti la Commissione stessa.

Il Ministero esamina, in base ai verbali anzidetti, la regolarità delle operazioni di esame e trasmette gli elaborati al direttore della Scuola tecnica di polizia in Roma per il giudizio di apposita Commissione giusta l'art. 26.

Il corso avrà luogo con le norme di cui agli articoli 27 e seguenti.

Promozioni a brigadiere.

Art. 39.

Un terzo dei posti che si renderanno vacanti nel grado di brigadiere verrà messo a concorso per esame fra i vicebrigadieri che abbiano un anno di grado almeno e siano classificati ottimi.

I rimanenti posti disponibili per le promozioni ordinarie verranno assegnati seguendo l'ordine del ruolo, ai vicebrigadieri con due anni di grado che abbiano dato prova di adeguata capacità e che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a buono.

I promossi per esame di concorso saranno inscritti nel ruolo dei brigadieri per ordine di graduatoria di esame e prima dei promossi per scrutinio ordinario.

Art. 40.

L'esame di concorso di cui all'articolo precedente consisterà in una prova scritta diretta ad accertare la capacità professionale dei candidati ed in una prova orale sulle materie seguenti:

1° nozioni di Codice penale;
2° nozioni di Codice di procedura penale; libro I, titolo 4°, capo I: Rapporti e processi verbali; libro II, titolo 1°, capo I: Denunzie; capo II: Querele; capo III: Atti di polizia giudiziaria;
3° nozioni sulla legge di P. S. e relativo regolamento;
4° regolamento del Corpo.

Le prove avranno luogo in Roma dinanzi ad una Commissione composta come all'art. 43 con le stesse modalità di cui agli articoli 42, 44 e 45, esclusi i punti di merito.

Promozioni a maresciallo di 3ª classe.

Art. 41.

Le promozioni da brigadiere a maresciallo di 3ª classe hanno luogo per esame di concorso da bandirsi in relazione al numero dei posti disponibili.

Agli esami possono aspirare i brigadieri con tre anni di grado che abbiano riportato negli ultimi due anni classifica non inferiore a buono e non siano stati puniti di rigore.

Art. 42.

La Commissione di cui all'articolo seguente esaminati i precedenti degli aspiranti, stabilirà quali di essi debbano essere ammessi al concorso.

A ciascuno di costoro assegnerà poi da sei a dieci punti di merito.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale nelle quali i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso della necessaria cultura professionale.

Art. 43.

La prova scritta avrà luogo presso la Scuola tecnica di polizia in Roma oppure in quelle sedi che saranno stabilite dal Ministero. Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta di un capo sezione della Divisione Forze armate di polizia, presidente e di due funzionari di P. S. di grado non inferiore al nono, designati dal Ministero, membri.

Funzionerà da segretario un impiegato pure designato dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma innanzi alla Commissione predetta.

Art. 44.

Ciascun commissario per ognuna delle due prove di esame, graduerà la votazione con punti da zero a dieci.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che in quella scritta avranno riportato una media non inferiore a sei punti, e saranno approvati i candidati che nella prova orale riporteranno una media non inferiore a sei punti.

La graduatoria degli approvati sarà formata in base al totale costituito dalla media dei punti riportati nella prova scritta, più la media dei punti riportati in quella orale, più i punti di merito.

Saranno dichiarati vincitori coloro che, nei limiti dei posti messi a concorso, avranno riportato in totale le classifiche più elevate, e risulteranno idonei gli altri.

Il Ministero potrà occorrendo, far compiere un corso di perfezionamento presso la Scuola tecnica di polizia ai marescialli di nuova nomina. La durata del corso, le modalità ed il programma saranno determinati dal Ministero dell'interno d'accordo con quello delle finanze.

Art. 45.

Coloro che non riusciranno vincitori del concorso potranno aspirare all'ammissione ai concorsi successivi; qualora però per due volte non conseguano l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori concorsi.

Promozione a maresciallo di 1ª e 2ª classe.

Art. 46.

Le promozioni da maresciallo di 3ª classe con almeno due anni di grado, a maresciallo di 2ª classe e quelle da maresciallo di 2ª classe con almeno tre anni di grado, a maresciallo di 1ª classe, hanno luogo seguendo l'ordine del ruolo fino alla concorrenza dei posti disponibili ed in ragione di un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Per le promozioni per merito occorre che i marescialli abbiano dato prova di possedere speciale capacità ed abbiano riportato la classifica di ottimo negli ultimi due anni.

Per le promozioni per anzianità occorre che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità ed abbiano riportato la classifica non inferiore a buono negli ultimi due anni.

I promossi verranno inscritti nel ruolo del nuovo grado, alternativamente uno per merito e due per anzianità.

Promozioni straordinarie.

Art. 47.

Il Ministero potrà conferire promozioni straordinarie al grado immediatamente superiore alle guardie, alle guardie scelte, ai vicebrigadieri, ai brigadieri ed ai marescialli di 3ª e di 2ª classe che abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità, oppure abbiano corso grave pericolo di vita per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita ai cittadini. Le relative proposte saranno dai Prefetti inoltrate al Ministero corredate del parere, espresso con verbale, di una Commissione di primo grado composta delle persone e con le norme indicate dall'art. 246; e verranno sottoposte alla Commissione di cui all'art. 35 la quale fungerà da Commissione di secondo grado per il giudizio definitivo.

Il Ministero, sentita la Commissione anzidetta, avrà altresì la facoltà di promuovere per merito straordinario le guardie e guardie scelte al grado di vicebrigadiere ed al grado immediatamente superiore i sottufficiali che se ne dimostrino meritevoli ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, e sino alla concorrenza di un ventesimo dei posti disponibili.

Tutte le promozioni straordinarie contemplate nel presente articolo saranno conferite con dispensa dal limite di anzianità stabilito per ciascun grado, nonchè dal corso di abilitazione e dagli esami quando siano richiesti, giusta gli articoli precedenti.

Decreti di promozione.

Art. 48.

Le promozioni di cui agli articoli precedenti vengono fatte con decreto Ministeriale.

TITOLO III.

EQUIPAGGIAMENTO.

Capo I. — CORREDO E VESTIARIO.

Art. 49.

Alla fornitura degli effetti di vestiario per gli agenti in divisa e degli oggetti di corredo, provvede il Ministero a seconda del bisogno, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato mediante aste, licitazioni e trattative private ed in casi eccezionali anche in economia.

Presso il magazzino della Scuola tecnica di polizia di Roma, di cui all'art. 380, verrà costituito, distinto dagli altri materiali, un deposito al quale il Ministero farà affluire gli effetti ed oggetti provvisti come sopra, i quali dopo il collaudo saranno assunti in carico dal consegnatario con le modalità dell'art. 400.

Alla Scuola di polizia di Caserta sarà pure istituito un deposito che verrà alimentato dalla Scuola tecnica di Roma e che darà conto a quest'ultima dei materiali da essa ricevuti.

Art. 50.

Il collaudo di cui l'articolo precedente sarà eseguito da una Commissione composta di un funzionario di P. S. di grado non inferiore all'ottavo, presidente; di un esperto, entrambi scelti dal Ministero e del consegnatario del magazzino il quale, inoltre, fungerà da segretario. All'esperto, sempre che sia estraneo all'Amministrazione, verrà corrisposto, per ciascun giorno di adunanza della Commissione, a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 863, un compenso di L. 40 da pagarsi sul capitolo delle spese di vestiario per gli agenti di P. S.

Al collaudo potrà sempre assistere il fornitore od un suo rappresentante.

Del collaudo dovrà essere redatto apposito processo verbale in triplice originale dal quale risulti che gli oggetti corrispondono strettamente per la qualità e la forma ai campioni e che presentano in ogni loro parte la finitezza di lavoro voluta, e dal quale si rilevi se sono stati rifiutati oggetti non diligentemente finiti o non conformi ai campioni.

Un originale del verbale di collaudo sarà trasmesso al Ministero per i provvedimenti di competenza.

Art. 51.

Alla vestizione degli agenti che saranno arruolati dopo l'emanazione del presente regolamento, sarà provveduto con le norme seguenti:

a) a tutti gli allievi guardie saranno distribuiti gratuitamente gli oggetti di vestiario, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di corredo di cui all'annessa tabella allegato n. 1. Gli allievi che venissero licenziati al termine del corso o prima dovranno restituire tutti gli oggetti di cui sopra ancora utilizzabili. Gli allievi invece che verranno nominati guardie dovranno restituire soltanto gli effetti costituenti le divise di panno.

La cassetta d'ordinanza s'intenderà data in consegna fino alla scadenza della prima rafferma, dopo di che diverrà di proprietà dell'agente. Qualora egli cessando il servizio prima di tale termine non versi la cassetta o la versi in istato di deterioramento non corrispondente al tempo trascorso, gli sarà addebitata e ritenuta la differenza di valore calcolata in settantaduesimi. Il ricavato sarà versato in conto entrate eventuali del Tesoro. Le cassette ritirate dovranno essere spedite al magazzino della Scuola tecnica di polizia di Roma.

Agli agenti che prendono parte ai corsi per i gradi di vicebrigadiere e maresciallo verranno distribuiti soltanto gli effetti di divisa della Scuola coi distintivi del grado attuale, nonchè un paio di scarpe. Gli effetti stessi — meno le scarpe — verranno poi ai predetti agenti ritirati al termine del corso;

b) a tutti indistintamente gli allievi nominati guardie e destinati fuori di Roma, la Direzione della Scuola corrisponderà un'indennità di L. 500 lorde, con obbligo di provvedersi di indumenti civili;

c) agli allievi nominati guardie e destinati a prestar servizio alla Capitale verranno invece distribuiti una volta tanto a titolo gratuito la grande e la piccola divisa, le buffetterie e gli accessori di cui alla tabella allegato n. 1 e, se trattasi di agenti destinati allo squadrone a cavallo, avranno diritto anche ad una seconda piccola divisa.

Uguale trattamento sarà fatto agli agenti delle provincie che venissero trasferiti a Roma.

Gli agenti della Capitale che saranno assegnati al reparto viabilità verranno altresì provveduti gratuitamente e per una sola volta degli effetti costituenti la doppia divisa bianca estiva, di cui all'annessa tabella allegato n. 1. Alla lavatura della divisa bianca provvederà la Questura con modalità analoghe a quelle di cui agli articoli 370 e 371.

Gli agenti della Capitale che fossero adibiti a servizi in abito civile riceveranno inoltre, per una sola volta, l'indennità di L. 500 di cui alla lettera *b*), qualora ad essi non sia stata già precedentemente corrisposta. Questa disposizione non si applica agli agenti addetti alle squadre di speciale importanza, per i quali il Ministero, di concerto con quello delle finanze, provvederà diversamente a seconda dei casi.

Gli agenti che venissero da Roma trasferiti in altra provincia avranno diritto alla indennità di L. 500 di cui alla lettera *b*) qualora non l'abbiano mai ricevuta e durante la loro permanenza in Roma non abbiano avuto abiti civili dall'Amministrazione;

d) agli agenti destinati a prestar servizio di mare verranno distribuiti una sola volta a titolo gratuito la divisa e gli accessori di cui alla tabella allegato n. 1;

e) agli agenti conducenti di automezzi in servizio di terra e di mare e guardafili, verranno pure distribuiti una sola volta gratuitamente gli effetti di vestiario di cui alla tabella allegato n. 1;

f) l'agente in divisa cessando di appartenere al Corpo od essendo trasferito da Roma in altra Provincia potrà portare seco gli effetti di prima vestizione solo se sia trascorso il termine massimo di durata, fissato nella tabella allegato n. 1. In caso diverso essi dovranno essere versati al magazzino della Scuola di Roma.

Art. 52.

L'indennità di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente graverà sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno e sarà contabilizzata su regolari stati nominativi quietanzati dagli interessati secondo le norme dell'art. 357 relative al pagamento del premio d'ingaggio .

Art. 53.

La rinnovazione, la riparazione e la manutenzione degli effetti di corredo e di vestiario sono a carico degli agenti ai quali tutti indistintamente viene pertanto corrisposta una indennità giornaliera pagabile mensilmente nella misura seguente:

L. 2 — ai sottufficiali;

L. 1,75 alle guardie scelte e alle guardie.

Agli agenti di mare ed a quelli che fanno parte dello squadrone a cavallo della Capitale è inoltre concesso un supplemento di L. 0,80 al giorno, a risarcimento delle spese derivanti dal maggior logorìo di vestiario e corredo.

Art. 54.

Gli agenti della Capitale, quelli di mare, nonchè i guardafili e i conducenti di automezzi di terra e di mare, per la rinnovazione degli effetti di divisa sono obbligati a provvedersi dal magazzino della Scuola di Roma al prezzo che per ogni capo verrà stabilito.

Il pagamento a favore della Direzione della Scuola di Roma, degli effetti così prelevati — e per una somma non superiore a L. 300 — sarà effettuato dalle Questure e Prefetture che amministrano gli agenti interessati, mediante ritenuta dell'intera indennità vestiario fino a completa estinzione del debito.

In caso che l'agente soggetto a ritenuta lasci il servizio, l'eventuale saldo del suo debito sarà effettuato se occorre, estendendo la ritenuta all'ultimo stipendio, paga, assegni di ogni genere e somme comunque dovutegli dall'Amministrazione a qualsiasi titolo; ritirando gli oggetti di divisa da valutarsi in relazione al loro stato d'uso; promuovendo, se ne è il caso, la ritenuta sulla pensione o indennità che eventualmente gli spettasse, e ricorrendo infine all'azione civile.

Le somme rimborsate e ricuperate come sopra per rinnovazione effetti di divisa saranno dalla Direzione della Scuola di Roma versate in conto entrate del Tesoro.

Art. 55.

Per ogni agente in divisa provveduto di effetti di vestiario e di corredo, la Direzione della Scuola di Roma aprirà in apposito registro un conto corrente dal quale risultino tanto le somministrazioni gratuite quanto quelle a pagamento, con l'indicazione per queste ultime, delle quote rimborsate.

La Direzione stessa terrà inoltre due contabilità distinte: una per gli effetti di divisa e di corredo distribuiti gratuitamente come prima vestizione, con la indicazione del loro importo; e l'altra per gli effetti che si distribuiscono a pagamento in rinnovazione dei primi, nella quale ultima dovranno figurare oltre l'importo dei singoli effetti, le somme riscosse in pagamento e ricuperate giusta l'articolo precedente.

Art. 56.

Ogni qualvolta un agente può dimostrare che il deterioramento degli effetti di vestiario e di corredo è avvenuto per causa diretta di servizio, l'Amministrazione risarcisce il danno udito il parere di un perito scelto dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende la stazione.

Per ottenere tale risarcimento viene inviata al Ministero pel tramite gerarchico, copia dei verbali dell'operazione di servizio nella quale si verificò il danno, col visto del funzionario di P. S. alla cui dipendenza il danneggiato operava, nonchè un prospetto contenente le seguenti indicazioni:

nome e cognome dell'agente;

descrizione dell'oggetto deteriorato;

data della distribuzione o dell'acquisto dell'oggetto, e valore dell'oggetto alla data stessa;

valore dell'oggetto dopo il deterioramento, tenuto conto dei mesi d'uso;

differenza da rimborsare.

Il prospetto sarà firmato dal perito e dal funzionario indicato nel primo comma del presente articolo.

Le spese di perizia restano a carico dell'Amministrazione qualora venga riconosciuta giustificata la richiesta di risarcimento.

Art. 57.

Quando esigenze di servizio richiedano speciali travestimenti, le relative spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Art. 58.

La divisa deve essere sempre in istato tale da potersi indossare senza offendere la dignità del Corpo.

In caso di trasgressione il superiore che constata la mancanza, indipendentemente dalla procedura disciplinare di cui all'art. 232, n. 3, dovrà a seconda dei casi riferirne alla Questura, all'ufficio speciale Comando agenti od al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende il trasgressore, perchè possano promuovere la sostituzione degli effetti ed i conseguenti addebiti.

Art. 59.

E' vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa; le spese per ridurla nuovamente alle prescrizioni regolamentari sono a carico dell'agente, salvo l'applicazione delle punizioni disciplinari in confronto di esso, a termini dell'art. 232, n. 3, ed eventualmente anche a carico dei superiori che abbiano trascurato di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza.

Capo II. — Armamento.

Art. 60.

L'armamento, di proprietà dello Stato, è così costituito:

a) per i marescialli: sciabola con pendaglio e dragona; pistola con fondina e 18 cartucce;

b) per i brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie: pistola con fondina e 18 cartucce, e moschetto di cavalleria mod. 1891 con 18 cartucce a pallottola e 6 a mitraglia.

Gli agenti in servizio alla Capitale, nello squadrone a cavallo, saranno forniti altresì di sciabola di cavalleria mod. 1891.

Ogni agente è responsabile della manutenzione, pulizia, ed efficienza delle armi affidategli, le quali dovranno essere indicate sulla tessera di riconoscimento dell'agente, specificando anche la lettera ed il numero di matricola di ciascun'arma.

Art. 61.

L'armamento di cui sopra, a cura dei direttori delle Scuole di polizia di Roma e Caserta, viene dato in consegna agli allievi all'atto della loro nomina a guardia, insieme alla catenella di sicurezza con lucchetto.

In caso di trasferimento ogni sottufficiale, guardia scelta o guardia dovrà portare nella nuova sede o nella nuova stazione della stessa sede, le armi e le munizioni avute in consegna e delle quali sarà responsabile fino alla cessazione dal servizio, che avvenga per qualsiasi motivo.

All'atto della cessazione dal servizio ogni agente dovrà riconsegnare le armi e le munizioni al proprio comandante di stazione e compensare i danni che vi si riscontrassero, in conformità del giudizio di un perito armaiolo.

Le armi così restituite dagli agenti all'atto della cessazione dal servizio o che comunque vengano a risultare eccedenti debbono essere a cura delle Questure, versate sollecitamente al magazzino della Scuola tecnica di polizia in Roma.

Analoghe disposizioni si debbono osservare per le catenelle di sicurezza con lucchetto, complete, che sono in consegna agli agenti.

Art. 62.

L'armamento, le cassette di ordinanza e le catenelle di sicurezza complete, degli agenti assenti precariamente, saranno conservate in ripostiglio a cura e sotto la responsabilità dei comandanti di stazione, per evitare danni e deperimenti e dovranno avere un cartellino indicante il nome dell'agente cui sono pertinenti. Le cassette inoltre dovranno contenere l'inventario degli oggetti in esse rinchiusi, firmato dall'interessato.

Art. 63.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione o per la riparazione delle armi, salvo che trattisi di dispersioni o di guasti derivanti da comprovate cause di servizio, nei quali casi si osserverà quanto è disposto dall'articolo 370. Gli agenti debbono parimenti rimborsare il costo delle munizioni consumate per motivi non giustificati, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari del caso.

TITOLO IV.

SERVIZIO DELLA MENSA.

Mensa — Obbligatorietà — Quote.

Art. 64.

In tutte le stazioni è stabilita la mensa in comune. Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati, ed i vedovi con prole.

Il questore può dispensare dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti celibi, per comprovati motivi di famiglia e precisamente perchè sostegno di genitori o di fratelli minorenni domiciliati nella stessa residenza, oppure per motivi di salute.

La quota pel vitto giornaliero è stabilita dal questore tenuto conto del numero dei conviventi a ciascuna mensa e della sede del reparto; ma, senza speciale autorizzazione del Ministero, non può essere inferiore a lire quattro, nè superiore a lire cinque, non compreso il vino.

Il comandante della stazione curerà che ciascun convivente alla mensa non consumi più di mezzo litro di vino per ogni pasto.

Fondo vitto.

Art. 65.

Per ogni agente convivente alla mensa in comune deve essere costituito apposito fondo di L. 150, col quale sarà provveduto al pagamento della quota pel vitto giornaliero nella misura determinata a norma dell'articolo precedente.

Tale fondo sarà costituito mediante versamenti individuali.

Qualora gli interessati non disponessero della somma necessaria, sarà provveduto con ritenuta sul premio di ingaggio ed in mancanza con anticipazione da farsi dal questore e da reintegrarsi con ritenute mensili non inferiori a L. 50.

I comandanti di stazione dovranno tenere un registro mensile per il fondo vitto, nel quale inscriveranno le somme entrate per ciascun agente e quelle uscite.

Dovranno inoltre invigilare che il servizio della spesa viveri e della mensa proceda in modo soddisfacente.

Alla fine di ogni mese, in base alle risultanze di chiusura del detto registro, si procederà al reintegro del fondo di L. 150, mediante trattenute sugli assegni.

Art. 66.

Il fondo vitto per tutto il mese è tenuto in deposito e amministrato esclusivamente dai comandanti di stazione sotto la loro responsabilità e non può essere usato che:

per l'acquisto dei generi occorrenti per la mensa in comune;

per le anticipazioni autorizzate dall'articolo 67, salvo la restituzione a coloro che cesseranno di partecipare alla mensa suddetta.

I questori, non meno di due volte al mese debbono far constatare la esattezza delle risultanze del registro e del fondo esistente in cassa, da un funzionario di P. S. il quale apporrà al registro la firma, la data della verifica ed i rilievi fatti.

Anticipazioni sul fondo vitto.

Art. 67.

In caso di traslocazione o di servizio temporaneo fuori residenza, di durata superiore ad un giorno, i comandanti di stazione hanno facoltà di anticipare agli agenti, sul fondo vitto, quella somma che riterranno opportuna, secondo le circostanze, ma che non deve essere mai superiore a L. 30.

Assenti dalla mensa.

Art. 68.

I graduati e le guardie assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati, concorrono alla spesa della mensa in comune limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene per tali cause non abbiano potuto approfittarne.

Economie sulla mensa.

Art. 69.

Le economie che eventualmente si verificassero sulla spesa giornaliera per la mensa in comune, nonchè i proventi derivanti dalla vendita della cenere, delle ossa, recipienti vuoti, ecc., saranno annotate in apposito registro e custodite dai comandanti di stazione sotto la loro responsabilità.

Tali economie verranno impiegate per migliorare la mensa in comune nelle principali feste dell'anno e per altre spese di utilità comune.

Mensa nelle Scuole di polizia.

Art. 70.

Le mense in comune presso le Scuole di polizia funzioneranno sotto la diretta vigilanza del direttore con le stesse norme stabilite per quelle degli altri reparti del Corpo e con l'osservanza di quanto è disposto dagli articoli 355 e 356.

TITOLO V.

SERVIZIO SANITARIO.

Medici incaricati.

Art. 71.

Quando la forza dei reparti superi i 60 uomini, il servizio sanitario sarà affidato a medici civili del luogo, nominati con decreto Ministeriale.

La nomina, in tal caso, sarà fatta su proposta del Prefetto, previo parere del medico provinciale e con preferenza a coloro che prestano servizio come ufficiali medici nella M. V. S. N. od a coloro che prestarono servizio come ufficiali medici nel Regio esercito o nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. Il Prefetto proporrà altresì la retribuzione da corrispondersi annualmente, tenendo conto della forza del reparto e delle condizioni locali.

Le nomine saranno fatte per periodi non superiori ad un biennio e saranno sempre revocabili quando il sanitario non adempia con la dovuta diligenza e puntualità agli obblighi stabiliti dall'art. 74; in caso di revoca spetterà al sanitario un preavviso di tre mesi.

Non può conseguire la nomina chi, all'atto della medesima, abbia superato il 45° anno di età, nè chi, prestando la propria opera con carattere continuativo al servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza, non dia affidamento di poter adempiere ai suoi obblighi con la necessaria assiduità.

Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione assegnata al medico, da pagarsi mensilmente, con ruolo di spesa fissa.

I medici così nominati potranno essere riconfermati di biennio in biennio finchè non abbiano raggiunto l'età di 65 anni.

Il numero dei medici civili per ogni sede è stabilito dal Ministero in proporzione, di massima, non superiore ad un medico ogni 300 agenti.

Art. 72.

Nei reparti di forza non superiore ai 60 uomini, in caso di malattia degli agenti, si ricorrerà all'opera di un medico locale da retribuirsi con compenso a visita, fissato dal Ministero in base a proposta del Prefetto e parere del medico provinciale.

Il comandante di stazione terrà nota in apposito registro delle visite eseguite.

E' però in facoltà del Ministero previa proposta del Prefetto e su parere del medico provinciale, di nominare invece il sanitario con retribuzione annua fissa e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Sale mediche.

Art. 73.

Nelle sedi dove sono reparti superiori ai 60 uomini e presso le Scuole di polizia sono istituite una o più sale mediche sotto la direzione dei sanitari del reparto e fornite di quanto è strettamente necessario per i pronti soccorsi.

All'impianto delle sale provvederà il Ministero; per eventuali speciali forniture che si rendessero necessarie e per le successive provviste, il sanitario competente redigerà apposito preventivo che, per l'approvazione della spesa, verrà sottoposto al Ministero.

I materiali profilattici e le medicine in dotazione delle sale mediche vengono somministrati gratuitamente agli agenti per cure che si effettuano in caserma.

I direttori delle Scuole di polizia ed i questori dovranno porre a disposizione del sanitario, per il numero di ore che sarà strettamente necessario, un agente che abbia possibilmente qualche pratica infermiera e che non potrà essere mutato se non in caso di necessità. Tale agente sarà istruito dal sanitario e dovrà provvedere alla pulizia e all'igiene della sala medica e dare qualche assistenza agli infermi curati in caserma.

Obblighi dei sanitari del Corpo.

Art. 74.

I sanitari del Corpo hanno i seguenti obblighi:

1° trovarsi giornalmente nell'ora fissata dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. distaccato, nella sala medica o in altro ambiente a ciò destinato, per visitare gli ammalati ivi riuniti a cura dei comandanti di stazione e per prendere visione delle richieste di visite per gli ammalati costretti a letto, in caserma o a domicilio;

2° eseguire in giornata o subito, a seconda delle necessità, le visite di cui al precedente capoverso e quelle che fossero successivamente richieste d'urgenza dai comandanti di stazione;

3° prestare assistenza agli ammalati sino alla guarigione o al ricovero in uno stabilimento di cura, effettuando giornalmente nei casi gravi il necessario numero di visite;

4° vigilare sull'igiene delle caserme e del vitto e provocare opportune misure di profilassi, specialmente celtica;

5° proporre gli agenti ritenuti inabili al servizio per le visite collegiali militari di controllo e di rassegna, redigendo, se del caso, apposite relazioni.

Uguali obbighi hanno i medici verso gli agenti di rinforzo o di transito.

Servizio sanitario presso le Scuole di polizia.

Art. 75.

Il servizio sanitario presso ciascuna delle Scuole di polizia viene disimpegnato da un ufficiale medico designato dal Ministero della guerra od, in caso di impossibilità, da altro medico nominato dal Ministero dell'interno.

Art. 76.

I sanitari delle Scuole, oltre agli obblighi comuni agli altri sanitari del Corpo, e alla direzione della sala medica, dovranno attendere alle visite per l'accertamento della idoneità fisica degli allievi, alle misure di profilassi, particolarmente celtica, ecc., e saranno inoltre incaricati dell'insegnamento delle nozioni di igiene e di pronto soccorso da impartirsi agli allievi.

Agenti ammalati.
Cure in caserma, all'ospedale, a domicilio.

Art. 77.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie infermi, se si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i 5 giorni, e sempre che ciò sia possibile, sono curati in caserma.

Possono pure essere compiute in caserma tutte le cure, anche di maggiore durata, che abbiano carattere ambulatorio, che consentano una prestazione, sia pure limitata di servizio e che non presentino pericolo di contagio.

Nelle località ove esistano dispensari o sale antiveneree, antitubercolari, per la cura del tracoma e simili, gli agenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente capoverso e quelli per cui si ritenga opportuna la diagnosi da parte di medici specialisti, potranno essere inviati ai dispensari e sale suddetti.

Art. 78.

Se trattisi di malattia per la quale la cura debba oltrepassare i 5 giorni, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono inviati all'ospedale militare; solo in casi speciali e debitamente giustificati, possono essere ricoverati in altri luoghi di cura.

Quando il medico ritenga urgente il ricovero dell'infermo, il comandante di stazione deve immediatamente provvedervi sotto la propria responsabilità.

Le spese del trasporto, quando occorra, restano a carico dell'infermo e vengono soddisfatte con ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente eseguite dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio speciale Comando agenti.

Agli agenti ammogliati conviventi con la famiglia, può essere concesso di curarsi nelle proprie abitazioni.

Malattie non derivanti da servizio.

Art. 79.

Qualora i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si trovino ricoverati per infermità acuta non dipendente da cause di servizio in ospedali, e venga nel frattempo a scadere, senza rinnovazione, la ferma o la rafferma in corso, essi saranno trattenuti nell'ospedale sino a quando i sanitari curanti lo ritengano necessario e non ritengano possibile il trasferimento in ospedale civile.

L'agente infermo per cause non di servizio che trovisi in licenza di convalescenza in seguito a visita della Commissione ospedaliera può esser ricoverato in istituti per integrazione di cura (campi climatici, sanatori, ecc.) ma il ricovero non può essere disposto che dal Ministero dell'interno. Nel caso di malattia di natura tubercolare tale ricovero potrà essere consentito sino ad un periodo di due anni e nel frattempo ai ricoverati saranno — occorrendo — concesse d'ufficio rafferme annue a titolo di esperimento per inidoneità fisica. Trascorso il biennio, ove gli agenti suddetti non siano in grado di riprendere servizio saranno licenziati.

Gli agenti riconosciuti affetti da malattie mentali non dipendenti da causa di servizio, saranno licenziati trascorso l'anno di convalescenza di cui all'art. 86. Il periodo passato nei manicomi sarà considerato come trascorso in licenza di convalescenza.

Art. 80.

Gli agenti ricoverati negli ospedali ed in altri luoghi di cura per le malattie non derivanti da cause di servizio sono sempre tenuti al pagamento della retta ospedaliera nei limiti della sola paga o stipendio da essi percepito se ammogliati, e sino all'importo dei due terzi di tutte le competenze se celibi o vedovi senza prole. Alla eventuale differenza mancante provvederà l'Amministrazione.

Malattie contratte in servizio.

Art. 81.

Nei casi di ferite, lesioni o infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, le quali dovranno essere subito debitamente accertate nei modi di cui l'art. 283, i questori provvederanno alle eventuali spese di trasporto e di cura dell'agente prelevandone l'importo dai fondi di anticipazione e richiedendone poi alle Prefetture il rimborso con rendiconti corredati dai documenti giustificativi.

Accertamenti sanitari presso gli ospedali militari.

Art. 82.

Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento d'infermità riportate in servizio, o della inabilità a proseguire nel servizio, nonchè le visite di controllo o collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, saranno effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

Le spese inerenti alle visite collegiali richieste dagli agenti sono a carico degli interessati.

Le spese inerenti alle visite proposte d'ufficio sono a carico dello Stato.

Le spese di trasporto degli agenti saranno sostenute dallo Stato solo nel caso di accertamenti sanitari disposti d'ufficio.

TITOLO VI.

LICENZE.

Specie di licenze e loro concessione.

Art. 83.

Le licenze per i sottufficiali, guardie scelte e guardie sono di tre specie: ordinarie, straordinarie e brevi.

La concessione di tali licenze è subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa dai questori quando speciali contingenze di ordine pubblico lo rendano necessario.

La percentuale degli agenti che dovranno contemporaneamente fruire di licenza verrà stabilita dal questore.

I funzionari di P. S. capi d'ufficio, nella concessione delle licenze e nel rilascio del nulla osta, dovranno tener presente che, agli agenti che se ne rendano meritevoli, le licenze non debbono essere negate o ritardate se non in casi eccezionali, la cui importanza dovrà essere sempre riconosciuta dal questore.

I direttori delle Scuole ed il funzionario di P. S. preposto al comando del nucleo agenti addetti al Ministero hanno, in materia di licenze agli agenti, le stesse competenze dei questori previste nel presente titolo.

Licenze ordinarie.

Art. 84.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono ammessi a fruire della licenza ordinaria soltanto dopo compiuta la ferma.

La durata della licenza ordinaria è di giorni trenta ogni anno e gli agenti potranno fruirne in una sola volta ovvero in più periodi.

Le licenze ordinarie sono concesse dal questore previo nulla osta del capo dell'ufficio di P. S. presso cui presta servizio l'agente, anche se questi appartenga a reparti fuori del capoluogo.

Art. 85.

Non può fruire di licenza ordinaria l'agente che non serbi buona condotta.

L'agente punito col massimo degli arresti di rigore, della sala disciplina di rigore, della prigione di rigore ovvero col massimo della riduzione dello stipendio o paga non può fruire di licenza ordinaria se non sia trascorso un anno dalla punizione stessa.

Licenze straordinarie.

Art. 86.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, qualunque sia il tempo trascorso nel Corpo possono, dal questore e con le norme di cui all'art. 84, ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

1° per la morte di uno dei genitori o della moglie avvenuta da meno di un mese;

2° per convalescenza dopo grave e lunga malattia;

3° per sistemazione di comprovati ed importanti interessi di famiglia.

La licenza per il motivo di cui al n. 1 è, indistintamente per tutti gli agenti, della durata non superiore a giorni trenta; quella di cui al n. 2 non può essere maggiore di tre mesi se proposta dal sanitario del Corpo; quando invece viene proposta dalla Direzione dell'ospedale militare per convalescenza in seguito a visita della Commissione medico-ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, salvo che l'infermità provenga da causa di servizio nel qual caso la durata della licenza dovrà essere subordinata al giudizio della predetta Commissione; quella di cui al n. 3 non può superare la durata di giorni trenta.

L'agente cui viene concessa una licenza straordinaria per convalescenza in seguito ad infermità non proveniente da causa di servizio può ottenere dal questore che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, detratti i giorni di licenza

ordinaria eventualmente già goduta nell'anno in corso, la licenza straordinaria sia considerata come ordinaria: in tal caso però egli non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

L'agente che, dopo aver fruito per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria cioè complessivamente tredici mesi, sia giudicato temporaneamente inabile a riprendere servizio, sarà licenziato.

Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio non va computato agli effetti degli aumenti di paga o stipendio, che per i primi sei mesi.

Art. 87.

L'agente licenziato giusta il penultimo comma dell'articolo precedente potrà, in deroga a quanto stabilisce l'articolo 17, ottenere in seguito la riammissione, quando, da una nuova visita collegiale militare, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo a riprendere servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, eccezione fatta per il requisito dell'età — che comunque non potrà essere superiore agli anni 45 — e, nel caso che l'agente fosse ammogliato prima del licenziamento, per quello del celibato. Tali riammissioni potranno essere fatte dal Ministero, senza che occorra il preventivo parere della Commissione di cui all'art. 35.

Gli agenti riammessi a norma del precedente comma riacquisteranno il grado già rivestito e saranno inscritti nel ruolo, in coda ai pari grado in servizio all'atto della loro riammissione, anche se in soprannumero, salvo riassorbimento.

Art. 88.

La domanda di licenza per la morte di un genitore o della moglie dev'essere corredata del certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

In casi di urgenza, l'agente potrà essere inviato in licenza anche prima della produzione di tale documento; egli dovrà però farlo pervenire con tutta sollecitudine all'autorità che ha concesso la licenza.

Brevi licenze.

Art. 89.

La breve licenza può essere concessa a qualunque sottufficiale, guardia scelta e guardia, per i seguenti motivi:

a) per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli. In questo caso l'agente può essere autorizzato dal questore o dal capo ufficio di P. S. distaccato, mediante annotazione sul foglio di licenza e sulla richiesta scontrino, a viaggiare per la sola andata, in treni diretti o direttissimi;

b) per comparire in giudizio in causa civile;

c) per altre gravi circostanze.

Può esser concessa anche per altri motivi agli agenti suindicati, purchè serbino buona condotta.

La durata della breve licenza varia da uno a sette giorni. In essa non vanno computati i giorni strettamente necessari perchè l'agente possa recarsi nel luogo ove intende fruire della licenza accordatagli, nè quelli per il ritorno in residenza.

Le brevi licenze sono concesse dal questore, salvo i casi di speciale ed improvvisa urgenza, per i quali il capo dell'ufficio di P. S. distaccato da cui l'agente dipende, ha facoltà di concedere licenze di tale specie informandone il questore che, se del caso, provvederà a commutare la breve licenza in licenza ordinaria.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie non possono concedersi brevi licenze se non dopo fruita l'intera licenza ordinaria cui eventualmente abbiano diritto.

Le autorità che concedono brevi licenze per i motivi di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) dovranno accertare nei modi che riterranno più opportuni la veridicità dei motivi stessi.

Licenze agli allievi.

Art. 90.

Agli allievi, in caso di infermità derivante da cause di servizio possono essere concesse dai direttori delle Scuole di polizia licenze straordinarie. Eccettuato tale caso, gli allievi non possono ottenere che brevi licenze e pei soli motivi di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) del precedente articolo ed ai numeri 1 e 3 dell'art. 86.

Licenze per l'estero.

Art. 91.

Gli agenti che si recano in licenza all'estero devono ottenere l'autorizzazione del Ministero pel tramite gerarchico e debbono inoltre provvedersi del prescritto passaporto, per il rilascio del quale l'interessato presenterà al competente ufficio di P. S. uno speciale permesso rilasciato dalla stessa autorità che concede la licenza.

Foglio di licenza.

Art. 92.

All'agente che va in licenza è rilasciato un foglio conforme al modello allegato n. 2.

La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data del relativo biglietto. La sua durata è calcolata in giorni effettivi, esclusi, per le brevi licenze, quelli pel viaggio di andata e ritorno.

L'agente deve rientrare al reparto entro le ore 24 del giorno nel quale la licenza scade.

Ritardi per forza maggiore.

Art. 93.

Non è computato come eccedente alla licenza il ritardo nel ritorno, causato da forza maggiore, comprovata con dichiarazione di autorità di P. S., di Comando di stazione di carabinieri Reali, o di altre autorità.

Obblighi degli agenti in licenza.

Art. 94.

L'agente, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza deve, entro 24 ore, presentare personalmente il foglio di licenza al locale ufficio di P. S. ed in mancanza di questo, al Comando locale dei carabinieri Reali ed, in mancanza, al podestà del Comune, per il prescritto visto. Eguale formalità egli dovrà osservare nelle 24 ore precedenti alla partenza per il ritorno al reparto.

Il sottufficiale è dispensato dal presentare personalmente il biglietto di licenza per il visto, quando il comandante dei carabinieri Reali sia ad esso inferiore di grado.

L'agente in licenza ordinaria e straordinaria che, per il cambio di domicilio della famiglia debba passare la licenza

in luogo diverso da quello per cui essa era stata richiesta, giunto nella nuova località, fa apporre un nuovo visto al foglio con le norme anzidette e comunica direttamente e con lettera raccomandata all'ufficio di P. S. da cui dipende, il cambiamento avvenuto.

Art. 95.

L'agente in licenza deve esibire il foglio di licenza ad ogni richiesta degli agenti di P. S. e dei carabinieri Reali.

Interruzione della licenza e rinvio al reparto.

Art. 96.

L'autorità di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali del luogo in cui l'agente fruisce della licenza può ingiungere all'agente di rientrare alla propria sede quando la presenza di lui, sia per condotta e sia per speciali comprovate circostanze, possa dar luogo a seri inconvenienti; nel caso di rifiuto può disporne l'accompagnamento.

L'autorità che ha preso tale provvedimento ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Questura da cui dipende l'agente, con l'indicazione delle cause che lo determinarono.

Accertate le eventuali responsabilità, il questore prenderà i provvedimenti del caso.

Proroghe alle licenze.

Art. 97.

L'agente che, per speciali circostanze di famiglia, abbia bisogno di una proroga, deve per tempo mandare al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, la domanda corredata da documenti comprovanti le cause che la rendono necessaria. Tale domanda sarà trasmessa pel tramite di una delle autorità di cui l'art. 94 la quale dovrà, in mancanza di documenti, comunicare se le cause esposte rispondano o meno a verità.

La nuova concessione ha luogo con le norme contenute nei precedenti articoli.

Se la concessione della proroga non giunge all'agente che l'ha domandata, prima del tempo che gli è necessario per raggiungere il proprio reparto, il funzionario di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali più prossimo può, frattanto, concedergli una proroga sino ad otto giorni avvertendone il questore competente.

In caso di negata proroga l'agente deve rientrare al reparto nel termine stabilito dal foglio di licenza.

Agenti in licenza - Malattie.

Art. 98.

L'agente che essendo in licenza si ammali deve entrare in un ospedale militare, a meno che non si tratti di un ammogliato che trovasi presso la propria famiglia, il quale può essere autorizzato dall'ufficio di P. S. territorialmente competente a curarsi in casa per un periodo non superiore ai dieci giorni.

Se l'ospedale militare trovasi nella stessa località in cui l'agente fruisce della licenza, egli vi si presenta per essere ricoverato; in caso contrario si presenta al podestà richiedendolo di provvedere per la sua accettazione nell'ospedale civile del luogo, in quanto esista; in mancanza egli chiederà il ricovero nell'ospedale militare viciniore.

Indipendentemente dall'avviso che in tali casi sarà dato dall'ufficio di P. S. competente, dal podestà o dalla direzione dell'ospedale alla Questura cui l'agente appartiene, questi è altresì tenuto ad informarne direttamente i propri superiori.

Art. 99.

Quando la malattia non consente il trasposto nell'ospedale, l'agente fa pervenire al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende ed a mezzo dell'autorità di P. S. o del Comando dei carabinieri Reali del luogo, un certificato medico attestante tale circostanza, certificato da rinnovarsi, occorrendo, di dieci in dieci giorni.

Art. 100.

I giorni che l'agente in licenza passa all'ospedale sono computati nella durata della licenza. Se vi rimane oltre la scadenza della licenza, uscendo dall'ospedale deve restituirsi immediatamente al reparto.

Libera uscita - Permessi giornalieri e serali.

Art. 101.

La libera uscita giornaliera per gli agenti di P. S. è normalmente della durata di ore quattro.

Essa è fissata dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipendono gli agenti nelle ore e secondo i turni che saranno compatibili con le esigenze del servizio, ed in modo che la ritirata non avvenga dopo le ore 22.

Un terzo della forza di ogni stazione, durante la libera uscita, dovrà rimanere in caserma.

I funzionari capi degli uffici di P. S. possono concedere permessi giornalieri non superiori a dodici ore e permessi serali fino alle ore una. Non possono concedersi permessi permanenti.

Il questore ha facoltà di sospendere la libera uscita ed i permessi, per ragioni di ordine pubblico.

I direttori delle Scuole di polizia fissano le norme per la libera uscita e pei permessi degli allievi e del personale dipendente.

Nella concessione dei permessi deve tenersi conto della condotta degli agenti e, per gli allievi, anche del profitto in relazione alla diligenza che addimostrano.

Biglietti di permesso.

Art. 102.

L'agente che ottiene un permesso deve essere munito di apposito biglietto regolarmente firmato e timbrato dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ora di inizio e quella di termine del permesso.

Detto biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta dei superiori.

Dopo fruito del permesso, il biglietto, a cura del comandante la stazione, viene ritirato.

Protrazione di orario per i marescialli.

Art. 103.

Ai marescialli, subordinatamente alle esigenze del servizio, è consentito di protrarre la libera uscita di un'ora.

TITOLO VII.

MATRIMONI.

Autorizzazione ministeriale.

Art. 104.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato.

Tale autorizzazione, dovendo considerarsi come premio, non può essere concessa che a coloro i quali abbiano dimostrato irreprensibile condotta, segnalandosi anche per servizi resi all'Amministrazione, ed è rigidamente subordinata ai requisiti di moralità della sposa e della famiglia di lei.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra viene fatto dal questore, a mezzo dell'autorità di P. S. e dell'Arma dei carabinieri Reali.

Limitazione delle concessioni.

Art. 105.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i marescialli, non potrà oltrepassare il cinquanta per cento della forza organica del Corpo.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio occorre però che l'agente abbia compiuto dieci anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Non sono comprese nella percentuale di cui al primo comma le autorizzazioni a contrarre matrimonio che fossero consigliate da eccezionali comprovate circostanze di famiglia a favore dei vedovi con prole.

Modalità pel matrimonio.

Art. 106.

La validità della autorizzazione di cui sopra ha la durata di sei mesi, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato effettuato, la dichiarazione sarà ritirata e ne sarà informato il Ministero.

L'agente, appena celebrato il matrimonio, dovrà informarne l'ufficio di P. S. da cui dipende, presentando poi, con tutta sollecitudine, copia autentica del relativo atto che sarà trasmesso al Ministero.

Titolo VIII.

RICOMPENSE.

Specie delle ricompense.

Art. 107.

Le ricompense che possono essere concesse agli agenti sono:

1° ricompense al valor militare, al valor di marina ed al valor civile;
2° medaglie al merito di servizio;
3° premi di servizio ed encomi;
4° premi per servizi speciali.

Art. 108.

Le azioni di valore militare vengono ricompensate con le norme stabilite per il Regio esercito.

Le azioni di valore civile o di marina e le benemerenze di pubblica salute od altro sono ricompensate con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

Medaglia al merito di servizio.

Art. 109.

La medaglia al merito di servizio coniata in argento, secondo il modello stabilito nell'allegato n. 3, è istituita per gli agenti che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nei Corpi di polizia.

Il periodo di esperimento cui l'agente sia sottoposto prima della rinnovazione della ferma, non è computato agli effetti del tempo utile per la concessione di tale medaglia.

Per gli agenti ex combattenti sarà computato come utile per la concessione anche il servizio prestato nel Regio esercito.

La spesa occorrente sarà a carico del Ministero dell'interno.

Art. 110.

La concessione di tale decorazione è fatta con decreto Ministeriale, su segnalazione dei Prefetti corredata dello stato di servizio dell'interessato.

Della concessione viene presa nota in matricola.

Art. 111.

Gli agenti che cessano dal servizio conservano il diritto a fregiarsi della medaglia.

Art. 112.

Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di detta decorazione gli agenti dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo.

La perdita di tale diritto sarà determinata con apposito decreto Ministeriale.

Premi di servizio ed encomi.

Art. 113.

I premi di servizio stabiliti con l'art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, a favore dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali saranno, per quanto riguarda il personale del Corpo degli agenti di P. S., concessi direttamente dal Ministero in seguito a rapporto dei Prefetti, per operazioni di servizio di particolare importanza, in cui gli agenti abbiano dato prova di coraggio, di speciale capacità e di zelo, con utile rendimento.

I rapporti saranno corredati da una circostanziata relazione sull'operazione compiuta, redatta dal funzionario di P. S. che diresse il servizio.

Per altri apprezzabili servizi il Ministero, sempre su proposta dei Prefetti, farà luogo alla concessione di encomi.

I premi e gli encomi accordati dal Ministero dell'interno verranno annotati in matricola e pubblicati nel Bollettino del personale.

Art. 114.

Quando, per importanti operazioni di servizio compiute in esecuzione di leggi speciali, i premi e gli encomi vengono concessi da altro Ministero, il Prefetto dovrà, appena avutone notizia, informarne il Ministero dell'interno, il quale disporrà per l'annotazione in matricola e per la pubblicazione nel Bollettino del personale.

Premi per servizi speciali.

Art. 115.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. hanno diritto, in conformità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali, e nella stessa misura, ad un premio speciale per l'arresto dei seguenti individui:

1° di un militare dichiarato disertore;
2° di un iscritto di leva dichiarato renitente;
3° di un evaso dall'ergastolo;

4° di un evaso dalla casa di pena;

5° di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione.

I premi non sono dovuti agli agenti che abbiano responsabilità nelle evasioni.

Spettano inoltre agli agenti di P. S. i seguenti premi speciali:

a) per ogni operazione di sequestro di armi da sparo, da guerra o da caccia di qualsiasi modello italiano od estero; di armi bianche; di cartucce di qualsiasi genere, se il sequestro sia avvenuto per mancata denuncia, qualunque sia il quantitativo di armi o di cartucce sequestrate: L. 10;

b) per ogni operazione di sequestro di armi o munizioni quando il sequestro sia avvenuto per porto abusivo o mancata denuncia: L. 15;

c) per ogni operazione di sequestro di bombe a mano o da fucile di qualunque tipo, cariche o vuote, o di ordigni esplosivi di qualsiasi specie, oppure di materie esplodenti: L. 50.

Agli agenti di P. S. che operino il sequestro di quantitativi ingenti di armi o di munizioni o di materie esplodenti possono essere corrisposti, con speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, premi maggiori di quelli indicati dal presente articolo.

Agli agenti che operino il sequesto di strumenti da punta e da taglio atti a offendere, portati senza giusto motivo, spetta il premio di L. 5.

I premi anzidetti sono ripartiti tra tutti gli agenti che concorrono all'operazione di sequestro.

Art. 116.

Le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, come quelle in materia fiscale, sulla caccia, sui pesi e misure, ecc.

TITOLO IX.

TRASFERIMENTI.

Trasferimenti d'ufficio.

Art. 117.

I trasferimenti degli agenti ad altra sede sono disposti dal Ministero dell'interno, di propria iniziativa o su proposta dei Prefetti per ragioni di servizio, per motivi di famiglia e per cause disciplinari, originate da circostanze locali.

I trasferimenti che per ragioni di disciplina o di servizio si rendano necessari nella Provincia possono essere disposti dal Prefetto: quelli che per uguali ragioni si rendano necessari nella stessa sede sono disposti dal questore.

Trasferimenti su domanda.

Art. 118.

Quando non si oppongono motivi disciplinari o di servizio gli agenti possono avanzare domanda di trasferimento ad altra sede purchè abbiano compiuto la ferma di servizio e si trovino da almeno due anni nella stessa residenza.

Le domande di trasferimento, indirizzate al Ministero dell'interno, vengono dai capi ufficio di P. S. regolarmente istruite e trasmesse al questore, per l'ulteriore inoltro al Prefetto ed al Ministero. Tanto il capo ufficio di P. S., quanto il questore ed il Prefetto apporranno su tali domande il proprio parere.

Gli agenti che chiedono il cambio di stazione nella stessa sede devono trovarsi da almeno due anni alla stazione che intendono lasciare.

Alle prescrizioni suaccennate fanno eccezione le domande motivate da ragioni di salute o da altre cause speciali.

Indicazioni da comunicare in caso di trasferimento.

Art. 119.

All'atto del trasferimento definitivo degli agenti, la Questura da cui dipende l'agente che viene allontanato, comunica con lettera, a quella di destinazione oltre le ordinarie indicazioni, anche le seguenti:

1° effetti di armamento di cui l'agente è provvisto;

2° stato di conservazione di essi;

3° somma fondo vitto consegnata all'agente stesso in busta sigillata;

4° stato civile, indicando la situazione di famiglia, se ammogliato;

5° data in cui l'agente viene perduto di forza agli effetti delle diarie di casermaggio;

6° situazione assegni in conformità a quanto è disposto dall'art. 332.

Alla Questura di destinazione vengono altresì trasmessi il foglio matricolare, tutte le note caratteristiche dei sottufficiali, nonchè ogni altro documento riguardante il trasferito.

Documenti di viaggio.

Art. 120.

I documenti di viaggio sono firmati e rilasciati a cura del questore o del capo ufficio di P. S. distaccato fuori del capoluogo.

Sul foglio di viaggio, tanto nei casi di trasferimento quanto nei casi di servizio fuori residenza dovrà essere sempre indicata la somma fondo vitto consegnata all'agente in busta sigillata.

Sistemazione conti degli agenti trasferiti.

Art. 121.

Ad ogni agente traslocato viene dal comandante la stazione chiuso a tutto il giorno della partenza, il conto del vitto. Il relativo quaderno viene firmato dall'agente trasferito che, con tale firma, dichiara di riconoscere l'esattezza del suo conto.

Gli assegni relativi al mese in cui avviene la traslocazione sono corrisposti a cura della Questura di provenienza se la partenza per la nuova sede si verifica dopo il 16 del mese; da quella di destinazione in caso diverso.

Incombenti da praticarsi prima della partenza dell'agente.

Art. 122.

Prima di far partire un agente traslocato, il comandante la stazione deve riconoscere l'esistenza e lo stato d'uso dei materiali dell'Amministrazione e di quelli di casermaggio affidati all'agente e deve altresì assicurarsi della buona conservazione delle armi e del corredo.

In caso di rilievi ne avvertirà i superiori, affinchè ne sia fatta menzione nella lettera di cui all'art. 119.

Art. 123.

Il passaggio degli effetti in consegna all'agente trasferito, tra la Questura di provenienza e quella di destinazione deve constare da buoni di scarico e da buoni di carico firmati rispettivamente, dai questori.

Termine per l'esecuzione dei trasferimenti.

Art. 124.

L'agente traslocato deve partire per la nuova destinazione non più tardi del 10° giorno a decorrere da quello in cui l'ordine della traslocazione sarà pervenuto all'interessato, se è ammogliato, e del 5° giorno, se celibe, a meno che nell'ordine stesso non sia diversamente disposto.

Art. 125.

Se, per ragioni di malattia o per altre cause di legittimo impedimento, l'agente trasferito non possa partire entro il termine stabilito, la Questura di provenienza ne dà avviso a quella di destinazione e al Ministero.

Per gli agenti trasferiti nell'interno della Provincia, che venissero a trovarsi nel medesimo caso, l'ufficio di P. S. di provenienza ne dà avviso a quello di destinazione e ne informa pure il questore.

Segnalazione trasferimenti.

Art. 126.

Le Prefetture competenti cureranno le segnalazioni al Ministero delle date di partenza ed arrivo degli agenti trasferiti.

Indennità di trasferimento.

Art. 127.

Gli agenti trasferiti e le loro famiglie hanno diritto alle varie indennità e rimborso di spese per trasporto personale e delle masserizie, che si corrispondono ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, tanto sulle ferrovie quanto per mare e per via ordinaria, giusta l'allegato n. 4.

Trasmissione di comando in caso di trasferimento.

Art. 128.

Ogni sottufficiale incaricato di comando, che sia trasferito ad altra residenza prima di partire deve fare, a chi lo sostituisce, la consegna del proprio ufficio rimettendogli tutti i documenti e le carte prescritte, nonchè le armi e il materiale dello Stato e le somme che ha in deposito.

La consegna deve essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e verbale, dei quali sono redatti tre originali da servire uno per ciascuno agli interessati ed il terzo per gli atti dell'ufficio di P. S. o Questura.

Alla consegna tra graduati assiste un funzionario di P. S.

I verbali e gli inventari devono essere firmati anche dal rappresentante l'impresa casermaggio, per la parte che la riguarda.

TITOLO X.

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI DEI COMPONENTI IL CORPO

Doveri del comandante di stazione.

Art. 129.

Il comandante di stazione, giornalmente, all'ora stabilita si presenta al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, per informarlo sulle novità, sul servizio e sulla situazione della stazione e per ricevere gli ordini di cui deve curare la precisa esecuzione.

Ripartisce, tra i componenti la stazione, tenuto conto delle disposizioni avute dal capo dell'ufficio di P. S., i turni di pattuglia e di piantone nonchè i servizi interni, in modo che di regola tutti gli agenti concorrano in uguale misura ai vari servizi. I turni di servizio esterno hanno la precedenza su quelli di servizio interno.

Egli partecipa alla esecuzione effettiva del servizio d'ordine pubblico e controlla tutto il servizio ordinario, con saltuarie verifiche durante le 24 ore.

Il predetto comandante risponde di qualunque infrazione od inconveniente che si verifichi nella stazione e che sia imputabile a mancanza di direzione od a sua incuria, nel dare indirizzo ed istruzioni al dipendente personale, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.

Rientra in modo particolare fra i còmpiti del comandante di stazione:

a) mantenere una costante vigilanza a diurna e notturna sul tratto di territorio assegnato alla stazione, a seconda delle prescrizioni del competente ufficio di P. S.;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuità e l'efficacia del servizio. Quando, per mancanza di personale o per altri motivi, non possa darsi esecuzione integrale agli ordini ricevuti, egli deve provocare in tempo le necessarie modificazioni o chiedere l'aumento della forza;

c) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti della stazione o affidarle ai graduati od alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne la direzione effettiva;

d) segnalare ai superiori prontamente le irregolarità riscontrate nei vari servizi, le mancanze dei dipendenti e le eventuali malattie;

e) tenere al corrente il registro di servizio della stazione e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le stazioni dal regolamento del corpo o da speciali disposizioni;

f) osservare e far osservare tutte le norme per l'ordine interno delle caserme;

g) impartire al personale dipendente le istruzioni regolamentari;

h) passare la rivista dell'armamento del personale, periodicamente, almeno una volta ogni mese, e di volta in volta per ogni agente nuovo assegnato alla stazione;

i) curare che tutte le armi esistenti nella stazione, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite e atte all'uso;

l) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati ed inservibili;

m) vigilare che non si asportino dalla stazione effetti di casermaggio, oppure oggetti di armamento senza permesso;

n) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della stazione richiedono;

o) visitare gli ammalati della propria stazione ricoverati nei luoghi di cura;

p) attendere infine a tutti gli incombenti inerenti al proprio grado e risultanti dal presente regolamento.

Il comandante la stazione, in assenza dei funzionari di P. S., deve eseguire personalmente gli atti di particolare urgenza per cui richiedasi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Norme di tratto fra superiori ed inferiori.

Art. 130.

Il sottufficiale dà del voi alla guardia scelta e alla guardia e così la guardia scelta alla guardia.

L'inferiore parla al superiore in terza persona.

Sottoscrizioni collettive.

Art. 131.

E' proibito all'agente di farsi iniziatore di sottoscrizioni.

Qualora il questore, il capo di un ufficio di P. S. distaccato, oppure il direttore della Scuola vengano sollecitati per sottoscrizioni filantropiche, potranno in via eccezionale ed in caso di particolari bisogni, consentirle, ma non dovranno mai darne partecipazione in forma ufficiale ai propri dipendenti, astenendosi anzi dall'esercitare a questo riguardo su di essi qualsiasi influenza, anche indiretta, e non permettendo che a tale titolo vengano fatte anticipazioni o pagamenti sui fondi dello Stato.

E' vietato fare regali collettivi a qualunque superiore, anche se cessi dalla carica.

Gerarchia-Subordinazione.

Art. 132.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da detta sottomissione risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore nei rapporti del servizio ed in tutto ciò che deriva dall'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Art. 133.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente a diminuire l'autorità del superiore ed a menomare in qualunque modo la considerazione in cui esso deve essere tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che discuta o critichi gli ordini del superiore; la mancanza poi è gravissima, se commessa in presenza di inferiori. Anche quando nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi si manifestassero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti, l'inferiore invece di esagerarli, deve fare tutto il possibile per sormontarli, poichè ciò è necessario nell'interesse del servizio.

Art. 134.

I componenti il Corpo debbono ubbidienza al proprio uguale in grado se, per ragioni di anzianità, a questi sono devoluti il comando e la direzione del servizio.

Art. 135.

L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami, nella forma prescritta dall'art. 137, ma sempre dopo eseguito l'ordine o subìta la punizione.

La graduazione della subordinazione gerarchica è la seguente:

1. Allievo (allievo carabiniere - soldato).
2. Guardia (carabiniere - caporale).
3. Guardia scelta (appuntato CC. RR. - caporale maggiore).

Sottufficiali:

4. Vice brigadiere (vice brigadiere CC. RR. - sergente).
5. Brigadiere (brigadiere CC. RR. - sergente maggiore).
6. Maresciallo di 3ª classe (maresciallo ordinario).
7. Maresciallo di 2ª classe (maresciallo capo).
8. Maresciallo di 1ª classe (maresciallo maggiore).

Art. 136.

Tutti i funzionari di P. S. sono superiori ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie e perciò le mancanze commesse in confronto di essi sono punite a tenore del presente regolamento.

Art. 137.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli agenti credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.

Obbligo del saluto.

Art. 138.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono il saluto:

a) alle LL. MM. il Re e la Regina; al Sommo Pontefice; ai Capi di Stati Esteri; ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;

b) al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine; ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle Bandiere delle Forze armate dello Stato; alle Bandiere nazionali dei municipî decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;

d) al Governatore di Roma; al Capo della Polizia; ai Prefetti; ai vice prefetti; agli ispettori generali di P. S., ai questori e funzionari di P. S. che siano conosciuti;

e) ai superiori gerarchici del Corpo;

f) ai superiori di qualunque grado delle Forze armate dello Stato in divisa;

g) alle sentinelle dei Corpi delle Forze armate dello Stato, se l'agente di P. S. è in divisa.

Vi è inoltre l'obbligo reciproco del saluto fra i componenti del reparto della Capitale che indossano la divisa e:

a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

b) il personale del Corpo della Regia guardia di finanza, della Milizia forestale e degli agenti di custodia;

c) il personale del Sovrano Ordine di Malta e della Croce Rossa, allorquando vestano l'uniforme.

Tra i componenti il reparto della Capitale che indossano la divisa e le altre Forze armate dello Stato, viene altresì

stabilito nei riguardi dei reparti inquadrati, delle sentinelle e delle guardie, l'obbligo reciproco degli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del Regio esercito.

Art. 139.

Lungo le vie percorse dalle LL. MM. o da Principi Reali, gli agenti del Corpo, comandati di servizio, sono dispensati da ogni obbligo di saluto al loro passaggio, per non interrompere in alcun modo la costante ed oculata vigilanza che tale importante servizio richiede e che essi devono esercitare sulle persone e località circostanti.

TITOLO XI.

ORDINAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Capo I. — PARTE GENERALE.

Art. 140.

I componenti del Corpo degli agenti di P. S. sono a disposizione dei Prefetti, dei questori e dei funzionari capi di uffici di P. S.

Impiego dei tecnici in servizio di istituto.

Art. 141.

La qualità di « tecnici » non dispensa in nessun modo gli agenti che ne sono rivestiti, dagli obblighi generali degli appartenenti al Corpo. Essi quindi, sono al pari degli altri, considerati permanentemente in servizio. Non dovranno però essere distolti dalle loro speciali attribuzioni tecniche, se non per gravi ed eccezionali esigenze di servizio.

La facoltà d'impiegare tali agenti in servizio d'istituto è devoluta ai questori.

Impiego dei trombettieri in servizio d'istituto.

Art. 142.

Gli agenti trombettieri prendono parte a tutti i servizi di istituto e di caserma.

Possono essere dispensati da tali servizi soltanto quando vengono impiegati come trombettieri, in servizio di ordine pubblico.

I trombettieri addetti alle Scuole hanno gli stessi obblighi. Essi si riuniscono per le istruzioni militari degli allievi e costituiscono la fanfara o la banda.

Il numero dei trombettieri ed il soprassoldo loro spettante sono determinati dall'art. 331.

Art. 143.

Il maestro direttore di banda avrà trattamento economico di maresciallo di 1ª classe e l'istruttore della fanfara quello iniziale di maresciallo di 3ª classe.

Qualora essi non possono venir tratti dal Corpo, potranno essere assunti fra i sottufficiali dell'Esercito aventi la necessaria capacità, oppure mediante concorso con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Contegno degli agenti in servizio.

Art. 144.

Gli agenti non devono mai dimenticare che, per la buona riuscita del servizio, debbono godere la stima e la fiducia del pubblico, e che ad acquistarla valgono la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto, coscienzioso adempimento dei loro doveri, i modi educati, non meno che lo scrupoloso rispetto dei diritti e della libertà che le leggi accordano ai cittadini.

Art. 145.

Gli agenti del Corpo dovranno sempre tener presente che, per invitare una persona a dar conto di sè od a giustificare la propria identità, occorre che essa dia motivo, col suo contegno, a fondati e seri sospetti.

L'azione degli agenti in simili contingenze, dev'essere informata a scrupoloso rispetto della libertà individuale; essi pertanto devono procedere con prudenza e discernimento, spiegando molto tatto ed accortezza nel valutare i casi in cui può essere utile il richiedere giustificazioni.

Essi devono facilitare all'individuo fermato i mezzi per comprovare la propria identità ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le prove e gli elementi che all'uopo fossero offerti. Solo quando le giustificazioni prodotte non valessero a dissipare i sospetti ragionevolmente sorti, dovranno gli agenti invitare le persone sconosciute a seguirli nel più vicino ufficio di P. S.

Art. 146.

Nei casi di flagrante reato di azione pubblica, gli agenti intervengono per gli accertamenti. Quando ne sorga la necessità, procedono nei limiti e nelle forme di legge, a perquisizioni personali e domiciliari.

Gli oggetti che si riferiscono al reato e quelli che hanno servito a commetterlo, vanno sequestrati.

Art. 147.

L'intromissione negli affari dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di servizio, costituisce molestia biasimevole e quindi gli agenti del Corpo non debbono intervenire senza necessità.

Quando tale intervento fosse necessario, devono agire con prontezza, calma e prudenza, fattori questi che permettono di valutare sempre esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati dalle leggi.

Art. 148.

Gli agenti, quando abbiano motivo di constatare reati di azione privata, avvertono le parti lese danneggiate della facoltà che loro spetta di sporgere regolare querela all'ufficio di P. S. competente.

Se però una persona lesa o danneggiata da un reato di azione privata chiede nel momento in cui il reato si compie o sta per compiersi, l'intervento degli agenti, questi, se le ragioni della persona lesa o danneggiata sono evidenti e non può sorgere nessun dubbio sull'esistenza del reato, intervengono per impedirlo procedendo anche al fermo se necessario, dei responsabili.

Se invece le ragioni non sono evidenti e non è bene accertato che trattasi di reato, invitano le parti a seguirli nell'ufficio di P. S.

Art. 149.

Le misure di precauzione ed anche quelle di repressione che gli agenti fossero obbligati a prendere, non devono mai andare disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con la loro responsabilità e con gli interessi della giustizia. In breve, il contegno degli agenti del Corpo, nell'esercizio delle loro funzioni, dev'essere fermo, dignitoso, sereno, alieno da qualsiasi familiarità e sempre educato e corretto.

Art. 150.

La prudenza, che gli agenti devono usare in ogni operazione di servizio, non scema però in essi l'obbligo di esser risoluti ed energici, affinchè la forza rimanga sempre alla legge quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 151.

Gli agenti che in qualsiasi contingenza di servizio si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare resistenza o rivolta, possono richiedere l'appoggio di altri agenti della forza pubblica o dei militari che si trovino presenti.

Art. 152.

Gli agenti devono sempre mostrarsi urbani e cortesi verso coloro che li richiedessero di notizie e di indicazioni, dimostrando tutta la premura di assecondarli, in quanto il loro dovere e l'interesse del servizio non vi si oppongano. Gli agenti in servizio nel dare le indicazioni, non devono indugiarsi in superflue conversazioni, per non distrarsi dal servizio stesso.

Segnalazioni dopo ultimato il servizio.

Art. 153.

Ogni agente, ultimato il turno di servizio, segna in apposito brogliaccio esistente nel corpo di guardia le eventuali novità verificatesi durante il servizio stesso, ed i controlli avuti dai sottufficiali.

Art. 154.

Di ogni operazione di servizio, gli agenti compilano, a seconda dei casi, rapporto o verbale che viene immediatamente rimesso dal comandante la stazione al capo dell'ufficio di P. S.

Capo II. — PARTE SPECIALE.

Piantoni agli isolati.

Art. 155.

I piantoni agli isolati o alle zone debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza con ogni attenzione in modo da prevenire possibilmente ogni reato o da reprimerlo sollecitamente. Sorvegliano ogni persona che dia sospetto, curano la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; impediscono l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete.

Curano il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediscono i guasti ai monumenti, ai pubblici giardini, nonchè qualsiasi danneggiamento agli impianti per la pubblica illuminazione ed a quelli telegrafici e telefonici. Impediscono che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie, ecc., rechino molestia ai cittadini.

Prestano protezione ed aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli ed agli infermi. Offrono spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarrite, ed ai forestieri.

Devono conoscere bene e perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati. Impediscono altresì ogni offesa alla pubblica decenza ed al buon costume.

Accertano di propria iniziativa e contestano su denunzia dei privati le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, dalle leggi e dai regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Riferiscono subito ai propri superiori ogni contingenza che possa interessare l'ordine, la incolumità, la sicurezza e la quiete pubblica.

Quando si verifichi un incendio, richiedono altresì l'intervento dei pompieri, prestando intanto la loro opera per la estinzione del fuoco e per mettere in salvo le persone e le cose.

Trovando individui morti sulla pubblica via, curano che ne siano informati l'ufficio di P. S. ed il comandante di stazione, custodendo intanto il cadavere, il quale non dovrà essere rimosso, nè toccato da alcuno, fino all'intervento dell'autorità competente.

Accorgendosi che siano rimasti, di notte, aperti ed incustoditi negozi o magazzini, case, ecc., curano che ne siano avvertiti prontamente gl'interessati. Vigilano le cassette postali per impedire che se ne sottraggano lettere o vi si rechi danno.

Vigilano che non siano lacerati o distrutti manifesti affissi dalle pubbliche autorità.

Sorvegliano la parte esterna dei locali ad uso di istituti di credito e di uffici finanziari aventi gestione di denaro pubblico.

Speciale vigilanza eseguiscono sull'osservanza delle leggi sul porto delle armi e sui pubblici esercizi.

Curano, infine, l'osservanza di tutte le speciali consegne che ricevono dai capi d'ufficio di P. S.

Art. 156.

I piantoni prestano più specialmente servizio presso località importanti della città, come piazze, crocevia, ingressi a pubbliche passeggiate, giardini pubblici, stazioni di vetture tramviarie, ecc.

Pattuglie e pattuglioni.

Art. 157.

Il servizio di pattuglia viene, normalmente, eseguito di notte sia con uomini espressamente comandati, sia mediante l'accoppiamento di due piantoni di zone contigue. In questo caso le pattuglie sorvegliano le due rispettive zone.

Le pattuglie hanno in genere le stesse funzioni e gli stessi doveri dei piantoni.

Quando i funzionari lo reputano opportuno possono disporre la formazione di pattuglioni speciali a complemento dei servizi di pattuglia.

Piantoni e pattuglie fisse.

Art. 158.

I piantoni e le pattuglie fisse, oltre alle eventuali speciali consegne ed in quanto queste lo consentano, hanno gli stessi obblighi di cui all'art. 155.

Art. 159.

Il personale adibito ai servizi di piantone o di pattuglia presterà normalmente in media otto ore, su ventiquattro, di servizio divise in due turni di 4 ore ciascuno, con un conveniente periodo di riposo tra un turno e l'altro.

L'orario ed i turni di servizio potranno tuttavia essere protratti quando ciò sia riconosciuto assolutamente necessario per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 160.

La disposizione di cui all'articolo precedente non è applicabile agli agenti addetti ai servizi d'investigazione; essi sono tenuti ad osservare gli orari che sono richiesti dalla natura e dalla durata delle operazioni loro affidate.

Art. 161.

Il controllo dei vari servizi, interni ed esterni, e specialmente quello delle pattuglie e dei piantoni è affidato ai marescialli e brigadieri.

Tutti i vice brigadieri, le guardie scelte e le guardie, ed in caso di bisogno anche i brigadieri, concorrono ai servizi di piantone e di pattuglia.

Possibilmente saranno comandati di servizio agli stessi posti sempre gli stessi uomini.

Art. 162.

I piantoni e le pattuglie fisse ricevono il cambio sul posto.

Assistenza ai teatri e agli spettacoli pubblici.

Art. 163.

Gli agenti comandati di servizio ai teatri devono attenersi alla scrupolosa osservanza della consegna che ricevono dai funzionari preposti a tale servizio.

Nel caso che in teatro venissero commessi reati, essi debbono procedere a seconda delle norme generali, ma con la prudenza e col tatto richiesti dal luogo e devono, in ogni caso, informarne immediatamente il funzionario dirigente il servizio.

Sarà cura degli agenti di verificare, anche ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite dei teatri siano interamente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa dall'interno aprirle senza difficoltà.

Rilevando infrazioni a tali prescrizioni, si limiteranno ad informarne il funzionario presente ed, in caso di assenza di questi, il sottufficiale più elevato in grado.

Gli agenti di servizio al teatro debbono collocarsi nei posti stabiliti, rimanendo ben composti in piedi, in silenzio, a capo scoperto, e tenendo contegno serio e dignitoso.

Art. 164.

Gli agenti comandati ad altri spettacoli pubblici si attengono, come si è detto per i teatri, alle consegne ricevute dal dirigente il servizio. Qualora non ricevessero speciali istruzioni, vigilano e provvedono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 165.

Salvo i casi di flagrante reato o di speciali circostanze concernenti la sicurezza e l'incolumità pubblica, gli agenti non possono introdursi dove si tengono balli, spettacoli e feste private.

Art. 166.

Comandati d'assistenza a balli pubblici e privati, si rammenteranno sempre che è loro espressamente proibito di prendere parte al ballo o di partecipare altrimenti alle feste, di deporre, anche momentaneamente, le loro armi, di accettare cibo e bevande, dovendo mantenere sempre contegno decoroso, e tale da potere, all'occorrenza, intervenire legalmente.

Art. 167.

Il servizio di vigilanza ai teatri ed agli spettacoli pubblici ha grande importanza per il numero delle persone riunite e deve spesso esser controllato dai superiori.

Vigilanza negli scali marittimi e nelle stazioni ferroviarie.

Art. 168.

Gli agenti comandati di servizio alle stazioni ferroviarie e marittime, oltre agli obblighi generali che loro incombono ed a quelli di servizio disposti dall'ufficio di P. S. da cui dipendono devono:

a) essere possibilmente presenti all'arrivo e partenza dei treni e dei piroscafi;

b) provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei passeggieri;

c) vegliare che non avvengano sottrazioni a danno di costoro; che non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaioli, vetturini e simili, fornendo, con tutta urbanità alle persone che le richiedono, quelle notizie di cui avessero bisogno e che non fossero di danno al servizio;

d) vigilare sui passeggeri sospetti e segnalare il loro arrivo o la partenza all'ufficio di P. S. da cui dipendono;

e) vigilare i depositi delle merci per impedire furti e, qualora sorgessero sospetti di concerti per tentare sottrazioni, avvertirne l'ufficio di P. S. ed il proprio comandante di stazione, provvedendo intanto a norma di legge;

f) vigilare sulla condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;

g) impedire l'emigrazione clandestina e la partenza di minorenni che possono essere impiegati in mestieri o professioni girovaghe all'estero;

h) prestare assistenza agli impiegati delle ferrovie, conduttori, guardiani, cantonieri ed altri agenti, quando trovassero resistenza nell'esercizio delle loro funzioni;

i) nel recinto delle ferrovie e loro dipendenze, vigilare che non si arrechino guasti alle linee e, riscontrando qualche anormalità che potesse recar danno alla sicurezza dei treni, informarne, col mezzo più sollecito, il capo stazione o il casellante più vicino, indagando nel contempo per scoprire gli autori, nei casi in cui ritenessero il fatto dovuto a criminosa intenzione e riferendone al più presto anche ai propri superiori;

l) rinvenendo lungo le linee, o nelle stazioni ferroviarie, merci o bagagli abbandonati, procedere agli incombenti del caso ed informarne i superiori.

Art. 169.

Nelle località ove esiste un ufficio di P. S. per il servizio da prestarsi nelle stazioni ferroviarie o marittime, le modalità per il servizio stesso saranno disposte dal capo dell'ufficio. In ogni caso poi gli agenti devono prestarsi prontamente alle richieste dei funzionari di P. S. di servizio sui treni ferroviari, per compiere quelle operazioni di polizia che fossero per occorrere.

Agenti tecnici - Passaggio al servizio di istituto.

Art. 170.

Gli agenti tecnici che, nella esplicazione delle loro attribuzioni dessero poco rendimento, perchè inadatti o non sufficientemente idonei, saranno, con disposizione ministeriale e

su proposta dei questori, adibiti al normale servizio di istituto, perdendo la qualifica di tecnici e le competenze che eventualmente potessero a tale titolo loro spettare.

Servizi a richiesta con retribuzione.

Art. 171.

Per i servizi appresso indicati, quando vengono richiesti dalle autorità competenti o da Enti pubblici, o da privati cittadini, sono dovute per ogni giorno e per ciascun agente, qualunque ne sia il grado, le seguenti indennità da corrispondersi dai richiedenti:

1° per assistenza o scorta agli ufficiali giudiziari, ad autorità non governative o a privati cittadini e per scorta di valori o di materie esplodenti;

a) nel territorio del Comune di loro residenza entro la cinta daziaria, L. 8;

b) fuori della cinta daziaria o del nucleo principale di abitati, non oltre i 5 chilometri, L. 15, oltre il viaggio;

c) fuori del Comune di loro residenza od oltre i cinque chilometri dalla cinta daziaria o dal nucleo suddetto, L. 20, oltre il viaggio;

2° per piantonamento in luoghi di cura, di detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, L. 5;

3° per accompagnamenti o traduzioni straordinarie di detenuti richieste e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e quelle di trasporto sulle vie ordinarie, L. 5, quando non competa la maggiore indennità di trasferta di cui all'art. 175, n. 4;

4° per visita ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, a richiesta di privati, L. 6;

5° per assitenza a feste da ballo, sportive od altre, L. 10 fino alla mezzanotte.

Tale indennità è elevata a L. 15 se la festa si protrae sino alle 2 e a L. 20 oltre detta ora.

La concessione è fatta dal questore o dal capo dell'ufficio di P. S. distaccato subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario.

Art. 172.

Per i servizi di cui all'articolo precedente, le autorità, gli Enti pubblici od i privati cittadini, devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di versare anticipatamente e contro regolare ricevuta, la rimunerazione stabilita, al comandante della stazione, il quale, in caso di inadempimento di tale formalità, può rifiutare gli agenti richiesti.

Per i servizi aventi carattere continuativo, i richiedenti devono versare al comandante predetto una adeguata somma a garanzia delle rimunerazioni, dalla quale somma sarà, di volta in volta, prelevato l'ammontare delle retribuzioni da corrispondere agli agenti.

Al termine di ogni bimestre metà di tali proventi sarà ripartita in quote uguali fra gli agenti che hanno compiuto il servizio e l'altra metà sarà ripartita in quote uguali fra tutti gli agenti presenti alla stazione alla quale appartengono gli agenti operanti, nel giorno in cui fu eseguito il servizio. Il questore potrà escludere da questa seconda ripartizione gli agenti che nel bimestre avessero riportato punizioni.

Art. 173.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta agli agenti per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglia Regnante o da rappresentanti di potenze estere o da Corpi morali.

In questi casi però l'accettazione dev'essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce altresì se parte della somma debba ess[illegible]e ripartita in conformità delle norme di cui all'articolo [illegible]ecedente.

Tessere di riconoscimento.

Art. 174.

I graduati e le guardie sono tutti muniti di una speciale tessera di riconoscimento, conforme al modulo di cui all'allegato n. 5 del presente regolamento, portante il timbro a secco del Ministero dell'interno.

Essi, anche se in divisa, devono tenere costantemente seco tale tessera, per esibirla ad ogni richiesta dei superiori ed ogni qualvolta occorra di legittimare la loro qualità di agente; sono inoltre strettamente responsabili della diligente conservazione della tessera, e saranno passibili di punizione in caso di smarrimento.

Il rilascio di un duplicato di detta tessera sarà fatto previo accertamento delle responsabilità e delle circostanze in cui l'originale venne distrutto o disperso.

Il rinnovamento delle tessere logore avverrà previo ritiro delle stesse.

Capo III — SERVIZI FUORI RESIDENZA O NELL'AMBITO DI PICCOLE DISTANZE.

Art. 175.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizio fuori della loro residenza nei seguenti casi:

1° per rinforzo o per altri motivi, in località sede di reparto di agenti di P. S.;

2° per servizio temporaneo in località in cui non esiste alcun reparto di agenti;

3° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

4° per accompagnamento di mentecatti o di minorenni e per l'eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;

5° per altri servizi non contemplati nei numeri precedenti di esclusivo interesse della P. S.

I servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere autorizzati dal Ministero.

Devono parimenti essere autorizzati dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni. In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai Prefetti, ai questori, ed ai direttori delle Scuole di polizia, i quali tutti mensilmente a mezzo delle Prefetture ne informano il Ministero per la ratifica.

Indennità spettanti.

Art. 176.

Per i vari servizi di cui all'articolo precedente vengono corrisposte le indennità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, tenendo presente che gli agenti, agli effetti delle indennità di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sono considerati in servizio isolato o speciale, quando pur costituiti in nuclei, non possono, per comprovate contingenze di luogo e di tempo, fruire della mensa in comune e dell'alloggio in caserma.

La natura dei servizi di cui al n. 5 del precedente articolo deve essere dichiarata nella tabella di liquidazione del-

l'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo. In tali documenti dovranno fra l'altro essere indicati gli estremi dell'autorizzazione o ratifica ministeriale.

Tali servizi danno diritto all'indennità solo quando siano stati eseguiti alla distanza di oltre 5 chilometri dalla ordinaria residenza.

Per servizi eccezionali ed imprevedibili è data facoltà al Ministero dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, di stabilire, di volta in volta, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la misura dell'indennità da corrispondersi agli agenti.

Spese di trasporto.

Art. 177.

In tutti i servizi di cui agli articoli precedenti spetta agli agenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

I marescialli hanno diritto al viaggio in 2ª classe; i brigadieri, i vice brigadieri, le guardie scelte, le guardie e gli allievi al viaggio in 3ª classe.

Spetterà a tutti gli agenti il rimborso del trasporto del bagaglio nel peso massimo di kg. 80, quando possa presumersi che la durata del servizio non sia inferiore a giorni 30.

Viaggi in ferrovia per servizio.

Art. 178.

Qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, i Prefetti e i questori, nonchè il funzionario comandante il nucleo agenti addetti al Ministero possono autorizzare i dipendenti a viaggiare in classi diverse da quelle stabilite dal regolamento per i trasporti militari, rilasciando i necessari buoni di vigilanza in uso per il servizio di pubblica sicurezza sulle ferrovie e sui piroscafi della navigazione dello Stato.

Liquidazione delle competenze ed anticipazioni.

Art. 179.

Nella liquidazione delle competenze la giornata è computata da una mezzanotte all'altra. Le frazioni di giornata vengono calcolate come giornata intera.

Le indennità sono corrisposte agli agenti alla fine di ogni mese.

Quando si tratta di servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3, dell'art. 175 e vi sia motivo di ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il questore è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipare loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI SPECIALI SUL SERVIZIO DEGLI AGENTI NELLA CAPITALE.

Art. 180.

Il servizio degli agenti di P. S. nella Capitale, è regolato oltre che dalle norme generali che precedono, anche dalle seguenti.

Capo I — SERVIZIO DELLE STAZIONI E DELLE SQUADRE CENTRALI.

Servizio in abito civile.

Art. 181.

Della forza stanziata in Roma non più di un terzo può essere impiegato nei servizi investigativi in abito civile, ai quali debbono essere sempre adibiti agenti di condotta irreprensibile e di riconosciuta capacità, aventi almeno due anni di anzianità nel Corpo.

Stazioni di agenti di P. S.

Art. 182.

Ciascuno dei Commissariati di P. S. distrettuali in cui è suddivisa la città, avrà alle sue dipendenze, in locali possibilmente annessi all'ufficio, una stazione di agenti comandata da un maresciallo e costituita da un numero di uomini proporzionato all'importanza del Commissariato.

Da tali stazioni saranno prelevati gli elementi scelti per la costituzione delle squadre rionali in abito civile.

Posti di polizia.

Art. 183.

Nel territorio di ciascun Commissariato e sempre alla diretta dipendenza del commissario e del maresciallo comandante la stazione, saranno impiantati dei posti di polizia, costituiti da un limitato numero di agenti comandati da un sottufficiale.

A tali posti che verranno collegati telefonicamente col Commissariato dal quale dipendono, è affidato il còmpito di vigilare più intensamente alcune determinate zone e, contemporaneamente, di offrire al pubblico facile e rapido mezzo per denunzie, richieste di assistenza, comunicazioni, ecc.

I posti di polizia saranno segnalati dagli stemmi nazionali con la leggenda: « Posto di polizia ».

Nella notte dovrà essere acceso innanzi alla porta un fanale a vetri azzurri su cui sarà ripetuta la leggenda suddetta.

Servizi preventivi di vigilanza.

Art. 184.

Il servizio di prevenzione deve essere costituito da una fitta rete di vigilanza che allacci tutta la città dal centro alla periferia — senza soluzione di continuità — mediante piantoni in divisa agli isolati ed ai crocevia stradali.

A tale servizio dovranno avvicendarsi nelle stesse località gli stessi uomini affinchè questi acquistino la completa cognizione topografica delle vie e dei caseggiati su cui esercitano la vigilanza e, col tempo, anche la conoscenza degli abitanti e dei luoghi stessi.

Collegamento e segnali.

Art. 185.

I piantoni saranno collegati tra di loro con pattuglie di ricognizione che possono prestare servizio anche in bicicletta, e saranno tutti controllati da sottufficiali.

I piantoni, in caso di aggressione o per ragioni di servizio, per far accorrere le pattuglie di ricognizione e i piantoni viciniori, faranno uso di appositi fischietti a sirena, emettendo segnali convenzionali modulati.

Servizio della viabilità.

Art. 186.

Un reparto speciale in divisa sarà adibito al servizio di disciplina stradale dei veicoli e dei pedoni nelle vie e nelle località di maggiore transito. Gli agenti di tale reparto dovranno aver frequentato appositi corsi di istruzione che verranno promossi dal questore ogni qual volta se ne presenti la necessità.

Nelle altre località, i piantoni in divisa, comandati in servizio ordinario di prevenzione, dovranno anche provvedere a mantenere l'ordine e la regolarità della circolazione.

Squadre centrali.

Art. 187.

Alle varie divisioni della Questura saranno addette una o più squadre di agenti che disimpegneranno servizio assolutamente mobile e attivo ed avranno, perciò, la maggiore libertà d'azione e di movimento.

Gli agenti di tali squadre dovranno essere scelti tra i meglio classificati e dovranno possedere pronta intelligenza, spirito di iniziativa e speciale disposizione al servizio di investigazione.

Segni di lutto e divieto di fumare.

Art. 188.

E' data facoltà agli agenti in divisa di portare il segno di lutto al braccio per la morte di un prossimo congiunto, previa notificazione al comandante di stazione.

A tutti gli agenti in divisa è vietato di fumare quando sono in servizio.

Capo II — SERVIZIO DEGLI AGENTI A CAVALLO.

Servizio.

Art. 189.

Gli agenti a cavallo sono destinati al servizio di pattuglia per la polizia stradale nel suburbio, ed alla vigilanza nei parchi e giardini pubblici.

Sono inoltre impiegati per servizio di ordine pubblico in formazione organica di squadrone e di plotoni isolati.

Lo squadrone è anche destinato, nella formazione che di volta in volta viene stabilita, alle scorte d'onore e servizi di parata disposti dal Governatore.

Organico.

Art. 190.

L'organico dello squadrone è stabilito come segue:

un funzionario di P. S. comandante coadiuvato da uno o più funzionari di P. S. di grado inferiore. I predetti funzionari saranno scelti dal questore fra quelli che sono in possesso della necessaria attitudine;

marescialli, 5;

brigadieri o vice-brigadieri, 12 (1);

guardie scelte e guardie, 141 (2).

Per la spesa foraggi e viveri saranno assegnati al reparto a cavallo due camions.

(1) N. 2 comandanti di squadra per ogni plotone.
N. 1 per la spesa foraggio.
N. 1 per la mensa e la spesa viveri.
N. 2 per l'ufficio comando.

(2) N. 30 per ogni plotone.
N. 5 trombettieri.
N. 4 cucine truppa e sottufficiali.
N. 2 allievi maniscalchi.
N. 2 ufficio comando.
N. 4 ciclisti.
N. 2 infermeria cavalli.
N. 2 selleria quali allievi sellai.

Scelta degli uomini.

Art. 191.

Gli agenti a cavallo devono essere preferibilmente prescelti fra quelli che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo e che dimostrino di avere attitudini per l'equitazione.

Dovranno, inoltre, possibilmente essere celibi o vedovi senza prole e misurare non meno di metri 1,70 di statura.

Segnali di tromba.

Art. 192.

Nella caserma degli agenti a cavallo, le operazioni interne sono eseguite mediante segnali di tromba, analoghi a quelli in uso per la cavalleria.

Governo dei cavalli.

Art. 193.

Il governo dei cavalli deve, di massima, essere fatto due volte al giorno, con l'assistenza dei sottufficiali che saranno designati dal comandante lo squadrone.

Abbeverature e razioni foraggio.

Art. 194.

L'abbeveratura dei cavalli si fa, di regola, almeno due volte al giorno. La razione foraggio sarà distribuita secondo l'orario stabilito dal comandante lo squadrone.

Cavalli malati.

Art. 195.

I cavalli malati sono presentati al veterinario dal sottufficiale addetto al plotone cui i cavalli sono effettivi, il quale prende nota in apposito registro delle prescrizioni ordinate, curando di farle osservare.

Visita sanitaria ai cavalli.

Art. 196.

L'ufficiale veterinario visita tutti i cavalli almeno una volta la settimana, indipendentemente dalla visita giornaliera ai cavalli malati e alle scuderie.

Rivista dei cavalli a pelo.

Art. 197.

Il comandante dello squadrone, coadiuvato dai propri dipendenti, deve costantemente assicurarsi che i cavalli siano in buono stato di salute, puliti, ben ferrati, ben curati dai loro consegnatari.

A tale scopo, oltre la vigilanza giornaliera, il comandante stesso dovrà passare, almeno due volte al mese, la rivista a pelo ai cavalli.

Rivista all'arredo e alle bardature.

Art. 198.

Il comandante dello squadrone deve costantemente assicurarsi della buona conservazione di tutte le parti dell'arredo e della bardatura. Almeno una volta al mese, passerà,

inoltre, un'apposita rivista, ed ogni qualvolta le circostanze lo richiederanno, disporrà che tali riviste siano praticate a cura del personale dipendente.

Provenienza dei quadrupedi.

Art. 199.

I cavalli qualora non sia possibile ottenerne la cessione dal Ministero della guerra potranno acquistarsi dal commercio, mediante licitazione privata o, in casi eccezionali, mediante trattativa privata, a mezzo di una Commissione composta di un funzionario designato di volta in volta dal Ministero dell'interno, presidente, del comandante lo squadrone e del veterinario dello squadrone stesso, membri.

Ruolo e foglio matricolare per i quadrupedi.

Art. 200.

I cavalli sono inscritti in apposito ruolo (1) di cui una copia sarà tenuta dal Comando dello squadrone e l'altra dalla Prefettura.

Per ogni cavallo il comandante dello squadrone impianterà un foglio matricolare (2) in doppio esemplare, uno dei quali sarà tenuto dalla Prefettura e l'altro dal ripetuto comandante.

Sui fogli matricolari vanno registrate le variazioni e tutti i fatti che possono aver prodotto un maggior deperimento del cavallo od anche essere stati causa della sua morte o riforma. Le variazioni sono dal comandante lo squadrone, comunicate per il tramite della Questura alla Prefettura.

Valore dei quadrupedi.

Art. 201.

Nei riguardi contabili, la durata normale di servizio dei cavalli è fissata in 10 anni, calcolando che i cavalli stessi vengano adibiti al servizio non prima che abbiano compiuto l'età di anni 5; si presume che i cavalli dopo di aver raggiunta l'età di anni 15, conservino il valore di L. 100 oro.

Per ciascun anno, dopo il quinto anno di età, si calcola un deprezzamento pari al decimo della differenza fra il prezzo di costo e la somma di L. 100 oro.

Trascorsi i dieci anni di servizio, non si calcolano più quote di deprezzamento ed il cavallo, finchè è in servizio, conserva il valore contabile di L. 100 oro.

Per i cavalli prescelti dalla Commissione di cui all'articolo 199 il prezzo risulta dall'acquisto; per i cavalli avuti da altre Amministrazioni, il prezzo di acquisto risulta dalle comunicazioni dell'Amministrazione cedente.

Assegnazione dei quadrupedi.

Art. 202.

I cavalli vengono assegnati agli agenti dal comandante lo squadrone che dovrà, all'uopo, tenere in considerazione la struttura e le qualità del cavallo in relazione alla statura ed alla corporatura dell'agente, alla sua capacità ed arditezza nel montare.

I cavalli occorrenti al comandante lo squadrone, ai funzionari che da lui dipendono ed eventualmente ai funzionari dell'ufficio Comando agenti, sia per istruzione, sia per altre ragioni di servizio, saranno forniti dallo squadrone.

Il comandante dello squadrone è responsabile della buona conservazione dei cavalli affidatigli.

Cura dei quadrupedi.

Art. 203.

L'agente a cavallo ha l'obbligo di curare che il quadrupede assegnatogli sia sempre regolarmente alimentato e governato ed ha, altresì, l'obbligo di avvertire subito il superiore diretto appena si avvede che è necessaria l'opera del veterinario.

Egli è responsabile, sia disciplinarmente che pecuniariamente e penalmente, di qualunque danno che, per propria negligenza, imprudenza o colpa, possa derivare al cavallo, come pure del deprezzamento del valore che non sia attribuibile a deperimento naturale od a causa di forza maggiore, il cui accertamento sarà curato da una Commissione presieduta dal funzionario di P. S. capo dell'ufficio Comando agenti presso la Questura, e della quale faranno parte un funzionario di ragioneria della Prefettura e il veterinario dello squadrone.

Premio buon governo.

Art. 204.

Il comandante dello squadrone potrà proporre, annualmente, venti agenti, tra coloro che abbiano dimostrato di avere avuto maggiore cura per il governo dei cavalli per un premio di L. 50 ciascuno.

Forniture fieno, avena e paglia.

Art. 205.

La fornitura del fieno, dell'avena, della paglia per lettiera e di quanto altro occorre per il mantenimento dei cavalli potrà essere fatta, mediante acquisti dal commercio in base a regolare contratto, qualora non sia possibile effettuarla presso il magazzino militare previ accordi col Ministero della guerra.

Ai cavalli, viene somministrata una razione foraggi uguale a quella prescritta per i cavalli degli squadroni territoriali dei carabinieri Reali. Il prelevamento dei foraggi e della paglia per lettiera è fatto mediante buoni compilati dal comandante lo squadrone in base alle giornate di presenza dei quadrupedi.

Ferratura quadrupedi.

Art. 206.

La ferratura dei quadrupedi è a carico dello Stato ed è affidata ad un maniscalco militare che, previ accordi col Ministero della guerra, verrà assegnato al reparto.

Il maniscalco deve provvedere alla manutenzione e rinnovazione della ferratura, in modo che questa sia sempre in buono stato di servizio.

Compensi ai maniscalchi.

Art. 207.

Per l'opera e per la spesa delle varie specie di ferratura, sono assegnati al maniscalco i compensi stabiliti, per tale prestazione, per gli squadroni territoriali dei carabinieri Reali.

---

(1) Si deve usare il mod. 172 del catalogo degli stampati in uso nel Regio esercito.

(2) Si deve usare il mod. 172-*A* ecc. ecc.

Il maniscalco viene coadiuvato da due agenti dello squadrone che ne abbiano attitudine, a ciascuno dei quali verrà corrisposto dal comandante lo squadrone, un compenso posticipato di lire sessanta al mese, da comprendersi nel rendiconto mensile della spesa per ferratura quadrupedi.

Ferratura a caucciù.

Art. 208.

Per la ferratura a caucciù i pattini di gomma devono essere forniti dall'Amministrazione nel quantitativo corrispondente al numero dei quadrupedi da ferrare. I pattini logorati e fuori uso sono versati al magazzino del reparto, e per quelli eventualmente perduti in servizio viene compilata una dichiarazione dal comandante lo squadrone, in base alla quale la Prefettura ne autorizza lo scarico.

Specie ed uso dei pattini di caucciù.

Art. 209.

I pattini normalmente in uso devono essere mobili.

Possono però applicarsi pattini fissi solamente quando non si trovino in commercio pattini mobili o per quei cavalli che, per difettosa conformazione del piede, non possono portare i pattini mobili.

Liquidazione del compenso al maniscalco.

Art. 210.

Il compenso spettante al maniscalco è pagato dal comandante lo squadrone alla fine di ogni mese, in base ad uno stato delle giornate di presenza dei quadrupedi, compilato dal Comando predetto.

Infermeria quadrupedi.

Art. 211.

La cura dei quadrupedi malati dello squadrone, viene effettuata in locale appositamente istituito ed attiguo alle scuderie.

Ufficiale veterinario.

Art. 212.

La direzione sanitaria dell'infermeria è affidata ad un ufficiale veterinario destinato dal Ministero della guerra, su richiesta di quello dell'interno.

Qualora detto Dicastero non potesse assegnare l'ufficiale, sarà provveduto con un veterinario civile in conformità a quanto è stabilito per i sanitari del Corpo.

Provvista medicinali e relative spese.

Art. 213.

La provvista dei medicinali e dei materiali necessari all'infermeria quadrupedi, sarà effettuata, previ accordi col Ministero della guerra, presso gli stabilimenti farmaceutici dell'Esercito mediante buoni di prelevamento firmati dal veterinario e vistati dal questore.

Alla fine di ogni trimestre il Ministero della guerra chiederà a quello dell'interno il rimborso delle provviste effettuate, con apposita contabilità, corredata dei buoni suaccennati.

Bardature.

Art. 214.

La foggia della bardatura dei cavalli sarà stabilita con decreto Ministeriale.

Alle spese per la manutenzione delle bardature ed alle altre spese relative ai cavalli sarà provveduto dal comandante dello squadrone previa autorizzazione della Prefettura, sui fondi messi all'uopo a disposizione.

Riforma.

Art. 215.

I cavalli che non siano più idonei al servizio sono sottoposti a riforma in seguito a proposta del veterinario e previo accertamento della Commissione di cui all'art. 199.

Il risultato degli accertamenti dovrà riportarsi in apposito verbale in cui, nel caso che si confermi la proposta di riforma, sarà espresso anche il parere sul prezzo base per la vendita del cavallo.

Vendita del cavallo riformato.

Art. 216.

Copia del verbale di cui all'articolo precedente sarà subito trasmessa al Ministero dell'interno al quale spetta l'approvazione della riforma e l'autorizzazione per la vendita del cavallo.

La vendita dei cavalli riformati viene fatta a licitazione o a trattativa privata, a seconda delle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Cause che determinano l'abbattimento del cavallo.

Art. 217.

Per i cavalli giudicati affetti da morbo o da lesioni incurabili, la Commissione di cui all'art. 199 anzichè proporre la riforma, determina senz'altro che vengano abbattuti.

I cavalli sani ed in buono stato di nutrizione colpiti soltanto da lesioni che risultino inguaribili, di data recente e tali che non abbiano potuto esercitare alcuna dannosa influenza sulla salubrità delle carni, in luogo di essere abbattuti, potranno, sempre con le norme suddette, essere ceduti mediante prezzo da convenirsi ai venditori di carne equina, previa dichiarazione dell'ufficiale veterinario che la bestia può essere destinata ad uso alimentare.

I proventi della vendita dei cavalli riformati e ceduti saranno versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la quietenza relativa sarà trasmessa, pel tramite del questore, alla Prefettura con un prospetto indicante il numero di matricola, il nome ed il sesso del cavallo venduto, la data sotto la quale venne diminuito dalla forza dello squadrone ed il prezzo ricavato dalla vendita o dalla cessione.

Morte del cavallo.

Art. 218.

Ogni qualvolta avvenga la morte o l'abbattimento di un cavallo, dovrà per massima esserne fatta l'autopsia, a cura dell'ufficiale veterinario, l'esito della quale sarà dettagliatamente riferito dallo stesso ufficiale alla Prefettura pel tramite del questore. Alla relazione sarà unito il processo verbale constatante l'identità del quadrupede e le cause che ne provocarono la morte o l'abbattimento.

I cavalli morti od abbattuti per carbonchio, morva, farcino od altra malattia contagiosa, dovranno essere interrati con la pelle tanto se la malattia fu confermata quanto se semplicemente sospettata.

TITOLO XIII.

DISCIPLINA.

Capo I. — NORME GENERALI.

Definizione della disciplina e sua necessità.

Art. 219.

Compito precipuo del Corpo degli agenti di P. S., è quello di impedire anche con la forza, che i singoli cittadini possano comunque violare le leggi dello Stato o ledere l'altrui diritto.

Per raggiungere tale compito è necessario che tutte le volontà individuali dei componenti del Corpo, siano unificate sotto la volontà delle autorità direttive: unità di azione, unità di direzione e di comando.

Da ciò deriva la necessità della immediata ed assoluta ubbidienza agli ordini superiori e quella della subordinazione, per cui dalle supreme autorità si scende fino all'individuo.

Nella ubbidienza e nella subordinazione sta veramente lo spirito della disciplina. Questa, infatti, può definirsi l'abitudine di adempiere tutti i doveri inerenti al proprio stato, di adempierli esattamente, coscienziosamente e non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro assoluta necessità ai fini del bene comune. La disciplina è principale virtù e primo dovere di ogni agente; senza di essa il Corpo non sarebbe che una disordinata accolta di uomini, da cui nulla la Patria potrebbe attendere: è necessario dunque mantenerla salda e sicura, in ogni tempo, con lo stesso rigore.

Art. 220.

Per la importanza e la delicatezza dei servizi affidati al Corpo che, sovente, impegnano gli agenti in azioni personali, si rende necessario lasciare a ciascuno piena responsabilità individuale, sia in servizio che fuori servizio.

Nessuna mancanza deve andare esente da punizione ed i superiori terranno perciò presente che tutte le infrazioni rilevate debbono, senza eccezione, venire represse in modo adeguato alla loro essenza ed alle circostanze concomitanti, perchè il non reprimerle costituirebbe una lesione al principio di disciplina, più dannosa talvolta delle infrazioni stesse.

Regole generali per l'applicazione delle punizioni.

Art. 221.

La facoltà di punire disciplinarmente è mezzo potente dato ai superiori per mantenere salda la disciplina nei propri inferiori.

Affinchè essa conservi tutta la sua efficacia, deve essere adoperata con grande ponderatezza, con molto tatto, con giusta misura ed in base alla conoscenza che il superiore è in obbligo di avere dei propri dipendenti.

Una punizione inflitta ingiustamente non torna che a danno della disciplina.

Art. 222.

Il superiore procura di prevenire le mancanze dei suoi dipendenti e, principalmente, di evitare ogni atto o circostanza che possa provocarle.

Egli ottiene questo scopo specialmente con la fermezza del carattere e coll'esempio, dimostrando in ogni circostanza di essere per il primo, rigido osservatore di tutte le norme disciplinari.

Quanto più grandi sono la stima ed il rispetto di cui il superiore ha saputo circondarsi, tanto più facile gli riesce di mantenere l'osservanza della disciplina da parte dei suoi inferiori, anche nei momenti più difficili.

Art. 223.

E' dovere del superiore in genere, di rivolgere le sue cure costanti ad ottenere che i propri dipendenti si regolino sempre in modo da prevenire le mancanze dei loro subordinati e, quando sia il caso di punire, usino di questo diritto con criterio di giustizia e di opportunità.

Art. 224.

Il superiore deve ricorrere alle punizioni soltanto dopo di avere esauriti tutti i mezzi morali che sono a sua disposizione, in modo da ritardare più che sia possibile la prima punizione, la quale ha sovente grandissima influenza per tutto il tempo che l'agente passa nel Corpo; poichè se applicata prima che esso sia conscio perfettamente dei suoi doveri e delle esigenze della disciplina, ingenera scoraggiamento e dà una falsa impressione della disciplina stessa.

Deve, nel punire, astenersi da ogni maniera ed espressione ingiuriosa o risentita, dimostrando con la calma del suo contegno come egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere e dal fine di correggere il colpevole e di porgere un esempio salutare agli altri.

Art. 225.

Il superiore deve anzitutto, considerare se vi sia stata o no l'intenzione di mancare e perciò, prima di punire, deve richiedere all'agente ritenuto responsabile della mancanza, quei chiarimenti che questi ritenesse opportuno fornire a sua discolpa.

Il superiore poi, cui spetta di stabilire la specie e la durata della punizione deve richiedere a chi l'ha inflitta tutti gli schiarimenti necessari per formarsi un esatto concetto della entità della mancanza, e se, dopo ciò, gli rimanessero ancora dei dubbi, deve opportunamente interrogare il punito o farlo interrogare da altro superiore che sia più elevato in grado di chi ha inflitta la punizione.

Inoltre tiene conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, dei servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che questi per la sua condizione di grado o di anzianità deve avere delle regole disciplinari. Egli deve però, sempre severamente punire le mancanze, anche leggere, che accennino a disonestà, insubordinazione, abuso di potere od ingiustizia nel punire.

Tiene altresì conto d'ogni circostanza aggravante, reprimendo segnatamente con maggiori punizioni le mancanze recidive od abituali commesse in presenza di altri agenti od in servizio, con pericolo di generale disordine. Tiene anche conto delle più o meno gravi conseguenze prevedibili che la mancanza ha prodotto.

Art. 226.

Il superiore deve anche tener presente che la mancanza riveste sempre un carattere tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la commette. Ond'è che, fra parecchi agenti responsabili di una stessa mancanza, punisce più severamente quello, o quelli, di maggior grado od anzianità, anche quando giudichi opportuno di non punire tutti i colpevoli.

Art. 227.

Il superiore ha diritto e dovere di ammonire e rimproverare l'inferiore che lo meriti.

Però, quando la mancanza esiga immediata repressione ed il rimprovero debba essere fatto in pubblico, esso deve unicamente riferirsi al fatto del momento. Di massima, si deve evitare di infliggere punizioni in presenza di inferiori o di estranei.

Capo II. — PUNIZIONI.

Specie delle punizioni.

Art. 228.

Le punizioni per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma per gli allievi, le guardie, le guardie scelte, i vice-brigadieri e i brigadieri da 1 a 30 giorni;

3° la prigione semplice per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 1 a 30 giorni; la sala di disciplina semplice per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 1 a 30 giorni; gli arresti semplici per i marescialli, da 1 a 30 giorni;

4° la prigione di rigore per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 3 a 15 giorni; la sala di disciplina di rigore per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 3 a 15 giorni; gli arresti di rigore per i marescialli, da 3 a 15 giorni; la riduzione dello stipendio o della paga da 3 a 30 giorni;

5° il rimprovero solenne;

6° il licenziamento;

7° l'espulsione dal Corpo.

Allo scopo di meglio sviluppare il sentimento della disciplina i questori porteranno quindicinalmente a cognizione dei propri dipendenti nel modo più adatto, le mancanze da questi commesse ed i provvedimenti disciplinari adottati.

Ciascun agente dovrà però aver notizia soltanto delle punizioni riportate dai suoi pari grado o dagli agenti a lui gerarchicamente inferiori.

Rimprovero semplice.

Art. 229.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da ogni superiore gerarchico e dai funzionari di P. S., per le omissioni e mancanze di lieve entità.

Consegna in caserma.

Art. 230.

La consegna in caserma, può essere inflitta per negligenze mancanze leggere, non abituali.

Il consegnato non può uscire dalla caserma altro che per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

L'agente ammogliato deve, per tutta la durata della punizione, rimanere nella sua abitazione, in tutte le ore in cui non è di servizio, e qualora infranga tale disposizione viene punito con la prigione di rigore, o con la sala di disciplina di rigore a seconda del grado oppure con la riduzione di paga.

Prigione semplice, sala di disciplina semplice, arresti semplici.

Art. 231.

La prigione semplice consiste nella detenzione del punito in apposito locale. L'agente vi viene ordinariamente accompagnato subito dopo la seconda mensa da un sottufficiale, il quale, sotto la sua personale responsabilità, dovrà accertare che il punito non ritenga oggetti atti ad offendere oppure oggetti con cui possa far fuoco, fumare, giocare, ecc.

L'agente, durante tale punizione, riceve il solo vitto della mensa in comune, escluso il vino; non può avere seco che gli oggetti necessari di biancheria e di vestiario.

Dorme sul tavolaccio, ed ha, durante la notte, quel numero di coperte che, a seconda della stagione, viene stabilito dal comandante la stazione. Egli non è escluso dai turni di servizio.

La sala di disciplina semplice si sconta con le stesse modalità, ma il sottufficiale punito viene sempre rinchiuso in locale separato da quello adibito per uso di prigione delle guardie scelte e delle guardie, ha facoltà di leggere buoni libri di coltura e di tenere l'occorrente per scrivere. Durante la notte ha diritto al letto.

Il maresciallo posto agli arresti semplici deve se celibe rimanere in caserma o se ammogliato nella sua abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio, e qualora infranga gli arresti semplici viene punito con quelli di rigore.

Gli arresti semplici saranno prolungati o anche commutati in quelli di rigore qualora durante il corso di essi il maresciallo commetta una nuova mancanza. Alla prigione semplice, ed alla sala di disciplina semplice, quando tali punizioni siano inflitte nel loro massimo, può essere aggiunta la consegna come punizione sussidiaria.

Art. 232.

Danno luogo alle punizioni di prigione semplice, di sala di disciplina semplice e di arresti semplici le seguenti mancanze:

1° la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze leggere;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunziarsi ammalato, senza essere poi riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario, sia che si tratti di divisa come di abito civile, e nella conservazione del corredo e delle armi; nonchè l'indossare effetti di divisa non conformi alle prescrizioni od alterati, in violazione dell'art. 59.

4° il commerciare e l'esercitare un mestiere qualunque e l'occuparsi del disbrigo degli altrui affari privati, senza ordini od autorizzazione del superiore;

5° il traffico in caserma di commestibili, di vino o di altri generi;

6° il giocare alle carte in caserma senza interesse;

7° il ritardo non giustificato ad assumere un servizio comandato;

8° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione, per cose attinenti alla carriera o alla qualità di agente di pubblica sicurezza;

9° l'inosservanza delle disposizioni circa l'impiego dei fondi di economia di cui all'articolo 69 salvo le maggiori punizioni comminate per i casi più gravi;

10° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che, a giudizio dei superiori, non si ritengano passibili di diversa punizione.

Prigione di rigore, sala di disciplina di rigore, ed arresti di rigore.

Art. 233.

La prigione di rigore e la sala di disciplina di rigore si scontano con le stesse modalità stabilite, rispettivamente, per la prigione semplice e per la sala di disciplina semplice, senonchè il punito è escluso da ogni servizio od esercitazione. A scopo igienico gli sarà concesso di restare fuori del locale di punizione, una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto sorveglianza, e senza aver colloquio con chicchessia.

Gli arresti di rigore sono scontati dai marescialli nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma in sede o nel capoluogo, a giudizio del superiore che li infligge. Il punito è escluso da qualunque servizio; non può uscire nè avere colloqui con persone estranee alla famiglia senza permesso del questore o funzionario capo di ufficio di P. S. distaccato.

Alla prigione di rigore, alla sala di disciplina di rigore ed agli arresti di rigore, quando tali punizioni siano inflitte nel loro massimo, possono essere aggiunti rispettivamente la prigione semplice, la sala di disciplina semplice e gli arresti semplici come punizione sussidiaria.

Riduzione di stipendio o paga.

Art. 234.

La riduzione di stipendio o paga consiste nella trattenuta giornaliera di una quota non superiore ad un terzo dello stipendio o paga spettante al punito.

Questa punizione è da considerarsi, a tutti gli effetti equivalente a quelle di prigione di rigore, sala di disciplina di rigore od arresti di rigore. Essa viene a preferenza applicata quando speciali ragioni, ed in particolar modo la natura del servizio cui l'agente è addetto, rendono consigliabile di non sottrarlo alle sue attribuzioni. Anche alla riduzione di stipendio o paga, qualora detta punizione sia inflitta nel massimo, possono essere aggiunti a seconda del grado la prigione semplice, la sala di disciplina semplice, gli arresti semplici come punizione sussidiaria.

Art. 235.

Sono mancanze punite con la prigione di rigore, con la sala di disciplina di rigore, con gli arresti di rigore o con la riduzione dello stipendio o paga:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite con la prigione semplice, sala di disciplina semplice od arresti semplici in conformità dell'art. 232;

2° il presentare domande collettive;

3° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

4° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni una licenza ottenuta;

5° l'ubbriachezza;

6° le tresche scandalose;

7° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

8° il contrarre debiti occasionati da vizi e il contrarne in ogni modo con esercenti pubblici e con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione;

9° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

10° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo che ricorrano gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria;

11° la disobbedienza agli ordini superiori;

12° l'altercare con vie di fatto tra compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti con chicchessia;

13° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;

14° il turpiloquio abituale;

15° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio;

16° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare, o in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio;

17° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato;

18° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione, qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti;

19° il giocare alle carte in caserma con interesse;

20° l'abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

21° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;

22° il tollerare l'indebita introduzione in caserma per traffico, di commestibili, vino od altri generi;

23° il dare prova di grave e continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina;

24° le irregolarità amministrative nella gestione dei fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale, quando non siano di natura od entità tale da rientrare nell'articolo 243;

25° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che a giudizio superiore, non si ritengano passibili di diversa punizione.

Art. 236.

Il maresciallo che ricusi di costituirsi agli arresti quando gli viene ordinato si rende colpevole di insubordinazione punita a termini del n. 6 dell'art. 245. Nella stessa mancanza incorrono il brigadiere, il vicebrigadiere, la guardia scelta, la guardia e l'allievo che rifiutano di entrare, rispettivamente, alla sala di disciplina o alla prigione.

Art. 237.

Gli arresti, la sala di disciplina e la prigione, nonchè la consegna, possono essere intimati da qualsiasi superiore, escluse le guardie scelte. La consegna può essere intimata anche dalle guardie scelte.

Art. 238.

Hanno facoltà di stabilire la durata e la specie delle punizioni di cui all'articolo precedente:

a) i comandanti di stazione, fino a cinque giorni di consegna in caserma;

b) i funzionari capi degli uffici Comando agenti di P. S.

nelle località dove, a termini dell'art. 3, detti uffici sono costituiti; ed i funzionari capi degli uffici di P. S. distaccati fuori del capoluogo sino al massimo della consegna, della prigione semplice, della sala di disciplina semplice e degli arresti semplici, riferendone al questore con l'integrale dizione della mancanza;

c) il questore ed il funzionario di P. S. comandante del nucleo agenti addetti al Ministero, fino al massimo degli arresti, della sala di disciplina, della prigione, semplici e di rigore nonchè della consegna.

Per le facoltà spettanti ai direttori delle Scuole in materia di punizioni provvede l'art. 19.

Mancanze constatate da funzionari di P. S.

Art. 239.

Di qualunque mancanza constatata da funzionari di P. S. non contemplati nell'articolo precedente, questi devono tosto riferire al questore o funzionario capo di ufficio per i provvedimenti del caso.

Art. 240.

La riduzione dello stipendio o paga viene inflitta dai Prefetti con decreto, su proposta dei questori o direttori delle Scuole di polizia.

I decreti di riduzione dello stipendio o della paga, saranno inviati trimestralmente al Ministero in triplice esemplare per la registrazione alla Corte dei conti.

Rimprovero solenne.

Art. 241.

Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze e da abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

La punizione del rimprovero solenne è disposta del Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto.

Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita nel capoluogo una rappresentanza degli agenti di grado uguale e superiore al punito, a cura di un funzionario di P. S. incaricato dal questore. Detto funzionario darà lettura dell'ordinanza con la quale viene inflitto il rimprovero. Nella Capitale tanto l'agente soggetto alla punizione, quanto gli agenti in rappresentanza debbono in questa riunione vestire la divisa.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'agente sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perchè abbia a mutare condotta.

Al rimprovero solenne possono essere aggiunti come punizione sussidiaria la prigione di rigore, la sala di disciplina di rigore o gli arresti di rigore, a seconda del grado, oppure la riduzione di stipendio o paga.

Licenziamento.

Art. 242.

Il licenziamento è disposto con decreto Ministeriale e consiste nel cancellare dai ruoli l'agente durante la ferma o la rafferma in corso, per i motivi indicati nel presente articolo e nell'articolo seguente.

L'agente che contrae matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, è licenziato dal Corpo, senza intervento della Commissione di disciplina.

Art. 243.

E' punito col licenziamento dal Corpo previa decisione della Commissione di disciplina, il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, che incorre nelle seguenti mancanze:

1° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari;

2° l'essersi formato una famiglia illegittima;

3° l'aver contratto debiti coi propri dipendenti;

4° l'esser riconosciuto responsabile di gravi irregolarità amministrative nella gestione di fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale;

5° il tentato suicidio;

6° altre gravi mancanze non contemplate nei numeri precedenti e che rendano l'agente immeritevole di rimanere nel Corpo, senza però che si riscontri la necessità di procedere alla sua espulsione.

Espulsione.

Art. 244.

L'espulsione è disposta con decreto Ministeriale.

L'agente che sia incorso in una condanna penale nei casi indicati dall'art. 268 è espulso dal Corpo senza intervento della Commissione di disciplina.

Art. 245.

E' punito con l'espulsione previa deliberazione della Commissione di disciplina l'agente che si rende colpevole delle seguenti mancanze:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le mancanze all'onore e al decoro, la pederastia, la camorra, la condotta immorale, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo, la simulazione di infermità per avere la riforma e simili;

4° l'appropriazione di qualunque somma, o la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato, salvo l'azione penale;

5° la violazione del segreto, in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;

6° l'insubordinazione accompagnata da minacce o compiuta nel caso di cui all'art. 236 del presente regolamento;

7° il dar prova di viltà in servizio;

8° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;

9° la diserzione semplice;

10° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, anche quando non costituiscano reati perseguibili di ufficio;

11° la transazione sopra un verbale;

12° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale, ovvero la noncuranza, in ispecie da parte di comandanti di stazione, delle prescrizioni intese ad assicurare che i propri dipendenti ed i fornitori adempiano esattamente alle disposizioni regolamentari o agli obblighi assunti;

13° le tresche scandalose abituali, ed il mantenere relazioni senza necessità di servizio, con persone sospette;

14° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

15° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione;

16° le altre gravi mancanze non contemplate nei numeri precedenti e che rendano l'agente indegno di rimanere nel Corpo.

Commissione di disciplina.

Art. 246.

In ogni capoluogo di Provincia ha sede una Commissione di disciplina per giudicare esclusivamente gli agenti che vengono ad essa deferiti per mancanze punibili col licenziamento e con l'espulsione giusta gli articoli 243 e 245 oppure per aver subìto procedimento penale nei soli casi indicati nell'art. 270.

Essa è composta del Prefetto che la convoca e la presiede, con facoltà di delegarvi il vice prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°. Un funzionario di P. S. di grado non superiore al 10° funge da segretario.

La Commissione avente sede a Roma sarà anche competente a giudicare gli agenti addetti alle Scuole di polizia ed al Ministero dell'interno.

Art. 247.

Il deferimento degli agenti al giudizio della Commissione di disciplina è fatto esclusivamente per i motivi indicati nell'articolo precedente, dal questore, dai direttori delle Scuole e dal funzionario di P. S. che comanda il nucleo degli agenti addetti al Ministero dell'interno.

Quest'ultimo funzionario però dovrà riportare la preventiva autorizzazione del capo della Divisione Forze armate di polizia.

Alla lettera di deferimento debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° rapporto originale sui fatti e mancanze che danno luogo al deferimento;

2° verbale di contestazione degli addebiti con le giustificazioni del giudicabile;

3° verbali d'interrogatorio dei testimoni o parti interessate;

4° elenco, anche negativo, dei testimoni per i quali eventualmente il giudicabile domanda l'audizione diretta da parte della Commissione, firmato dal giudicabile stesso;

5° rapporto informativo sul giudicabile, redatto dal superiore alla dipendenza del quale l'agente è, da ultimo rimasto, per non meno di sei mesi;

6° certificato di visita medica sull'idoneità fisica del giudicabile al servizio;

7° copia del foglio matricolare caratteristico, nonchè per i sottufficiali, copia delle note informative.

Quando si tratta di agenti deferiti per avere subìto un procedimento penale giusta l'art. 270, in luogo dei documenti sopraindicati ai numeri 1, 2 e 3, sarà unita alla lettera, copia autentica per esteso della sentenza con la quale è stata chiusa l'istruttoria, o della sentenza definitiva che ha chiuso il giudizio.

Art. 248.

Se l'agente è stato deferito per mancanze, a termini degli articoli 243 e 245, la Commissione accerta anzitutto che sussistano i fatti imputati all'agente e la di lui responsabilità nei medesimi, e che i fatti stessi rientrino nei casi previsti dai citati articoli; se invece l'agente è stato deferito perchè processato a termini dell'art. 270, la Commissione esamina tutti gli elementi già accertati in sede giudiziaria ordinaria o militare, e quelli eventualmente emersi nel suo seno; poscia in entrambe le ipotesi, si limita a decidere se l'agente debba rimanere nel Corpo oppure debba essere licenziato od espulso.

Art. 249.

La Commissione di disciplina salvo casi speciali deve essere convocata entro quindici giorni dall'accertamento della mancanza.

L'agente sottoposto alla Commissione di disciplina per mancanze a termini degli articoli 243 e 245, dovrà esser trattenuto in prigione, in sala di disciplina od agli arresti a seconda del grado, fino a che la deliberazione che lo riguarda non sia stata emessa dalla Commissione.

Gli allievi, le guardie, le guardie scelte saranno accompagnati dalla caserma alla sala della Commissione e viceversa da un sottufficiale; i sottufficiali da un altro sottufficiale di grado superiore od in mancanza di grado uguale, ma possibilmente più anziano.

Nella Capitale tanto l'agente sottoposto al giudizio della Commissione quanto quelli che lo accompagnano debbono vestire la divisa. Anche gli agenti di mare, qualunque sia la loro residenza debbono in casi analoghi presentarsi alla Commissione, in divisa.

Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi alla Commissione, si procederà in contumacia facendone menzione nel verbale ed allegandovi i documenti dimostrativi dell'assenza o del rifiuto.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Non possono far parte della Commissione gli autori dei rapporti che diedero luogo al deferimento, nè i congiunti e gli affini del giudicabile.

Dichiarata aperta dal presidente la discussione il segretario dà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è sottoposto alla Commissione, nonchè delle carte personali dell'agente stesso e del risultato della visita medica militare cui egli sarà stato sottoposto per l'accertamento della sua attitudine al servizio.

Il presidente fa quindi introdurre nella sala l'imputato e, dopo di aver fatto ripetere la lettura dei soli atti concernenti i fatti sui quali deve rispondere, lo invita ad esporre quanto crede in sua difesa; i membri della Commissione possono successivamente, a mezzo del presidente, chiedere al giudicabile tutti quegli schiarimenti che ravvisano necessari. E' data facoltà al presidente di chiamare a deporre davanti alla Commissione quei testimoni che possono portare luce sul dibattito.

Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione, formula i quesiti in base a quanto è detto nell'articolo precedente e dà la parola ai membri della Commissione, perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se la Commissione ravvisasse necessarie nuove verifiche, il presidente rinvierà la deliberazione ad altra adunanza, che dovrà tenersi possibilmente nel termine di cinque giorni, e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Le deliberazioni della Commissione devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario in duplice originale.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione i quali dovranno anche firmare tutti i documenti sottoposti alla medesima.

Art. 250.

Un esemplare del verbale contenente le deliberazioni della Commissione di disciplina sarà dal Prefetto, inviato al Ministero dell'interno, con tutti gli atti relativi.

Il Ministero potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma non adottare un provvedimento più grave di quello

deliberato dalla Commissione, salvo che la deliberazione di questa risultasse non conforme alle tassative disposizioni del regolamento, nel qual caso, gli atti saranno rinviati al Prefetto, per una nuova deliberazione.

In attesa delle decisioni ministeriali, l'agente pel quale la Commissione di disciplina abbia deciso l'espulsione od il licenzamento, dovrà rimanere esentato da qualsiasi servizio.

Capo III. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE PUNIZIONI

Contestazione della mancanza.

Art. 251.

Le mancanze punibili con la riduzione dello stipedio o della paga, con la prigione, sala di disciplina od arresti, sono verbalmente contestate agli agenti.

Quelle colpite dalle punizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7, dell'art. 228 sono contestate agli agenti, raccogliendone a verbale le discolpe, da un funzionario di P. S. designato dal questore.

Divieto di punire in presenza di un superiore o dopo rapporto fatto ad un superiore.

Art. 252.

Il sottufficiale deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.

Così pure, se egli abbia fatto rapporto della mancanza di un inferiore, o se eseguisca per ordine di un superiore indagini per determinare la mancanza di un inferiore, deve, da quel momento in poi, astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento fino a che non riceva gli ordini dal superiore cui ne ha riferito od a cui deve in seguito riferire.

L'inferiore deve pur sempre astenersi dal fissare la durata della punizione intimata da un suo superiore, salvo che vi sia da questi autorizzato.

Punizioni ad agenti aggregati o comandati.

Art. 253.

Allorchè un agente è aggregato o comandato presso altro reparto, il superiore di questo ha sopra di lui le stesse facoltà punitive che ha verso gli altri agenti del proprio reparto.

Allievi puniti.

Art. 254.

Agli allievi delle Scuole di polizia, rinchiusi in locale di punizione, può essere concesso di tener seco, a scopo di studio, libri inerenti alle materie d'insegnamento dei corsi che compiono.

Computo giorni trascorsi in punizione durante l'attesa della decisione.

Art. 255.

I giorni trascorsi agli arresti o alla sala di disciplina o alla prigione in attesa della determinazione della punizione in corso, vanno computati come giorni di punizione già scontata, da detrarsi da quelli che verranno fissati, siano essi semplici o di rigore.

Se la determinazione suddetta comminerà all'agente una punizione promiscuamente semplice e di rigore i giorni predetti saranno computati anzitutto in diminuzione della punizione corrispondente.

Reclami contro le punizioni.

Art. 256.

Contro qualsiasi punizione è ammesso reclamo in via gerarchica, soltanto dopo che la punizione è stata scontata.

Se il reclamo risulti infondato, l'agente potrà essere, a seconda dei casi, passibile di una nuova punizione.

Facoltà di rettificare le punizioni.

Art. 257.

Tutte le punizioni debbono essere notificate giornalmente con la dizione esatta della mancanza al questore il quale, riscontrando sproporzione fra la mancanza e la punizione, ha facoltà di rettificarla.

Condoni parziali.

Art. 258.

I Prefetti, i questori ed i direttori delle Scuole potranno condonare in parte ed ai soli effetti materiali le punizioni tutte le volte che l'effetto ottenuto sull'agente punito consigli di non insistere più oltre nella repressione materiale.

Sospensione di espiazione.

Art. 259.

I questori ed i funzionari capi di ufficio di P. S. distaccati hanno facoltà di sospendere o dilazionare l'espiazione materiale dei castighi disciplinari che escludono gli agenti dal servizio, sempre che ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze e per il tempo strettamente necessario.

Quando tale dilazione si debba protrarre oltre i 10 giorni ne informeranno il Ministero.

Revisione delle punizioni.

Art. 260.

Indipendentemente da quanto dispone l'art. 250 in materia di espulsione e licenziamento, il Ministero ha facoltà di rivedere ed eventualmente modificare tutte le punizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 228.

Art. 261.

Alla fine di ogni bimestre, i Prefetti ed i direttori delle Scuole di polizia trasmetteranno al Ministero uno specchio di tutte le punizioni subìte dai proprî dipendenti, indicando:

a) specie e durata della punizione;
b) autorità che l'ha inflitta;
c) integrale dizione della mancanza;
d) precedenti di condotta del punito;
e) data dell'espiazione del castigo;
f) eventuali rettifiche.

Inscrizione nel foglio matricolare.

Art. 262.

Tutte le punizioni, meno il rimprovero semplice, sono iscritte sul foglio matricolare.

Si fa eccezione per la punizione di consegna che non viene iscritta nel foglio matricolare della guardia e guardia scelta.

Capo IV. — Reati punibili secondo il Codice penale militare.

Art. 263.

Sono puniti secondo il Codice penale per l'Esercito e dai Tribunali militari:

1° l'ammutinamento;

2° la rivolta;

3° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco appartenenti al Corpo;

4° l'insurbodinazione con vie di fatto;

5° il rifiuto di obbedienza;

6° la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.

Trascorsi i cinque giorni di assenza arbitraria, nelle circostanze indicate al n. 3, l'agente viene dichiarato disertore e denunziato al Tribunale militare dalle autorità di cui l'articolo seguente, le quali cureranno la diramazione delle ricerche per l'arresto del disertore.

Capo V. — Provvedimenti a carico di agenti sottoposti a procedimenti penali.

Art. 264.

Quando un agente incorra in un reato, il comandante di stazione ne informerà subito il funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende il quale ne informerà il questore e provvederà — ove occorra — alla denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, previo accertamento dei fatti.

Quando la specie del reato importi l'arresto preventivo, l'agente sarà trattenuto in prigione di rigore, in sala di disciplina di rigore od agli arresti di rigore, a seconda del grado, a disposizione dell'autorità giudiziaria, ordinaria o militare.

In tal caso, il maresciallo posto agli arresti di rigore non può rimanere nel proprio domicilio ma deve essere trattenuto in una camera della caserma e può esser fatto guardare da un piantone.

Art. 265.

L'agente sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento.

Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso l'agente, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione. Tali decreti dovranno essere inviati subito al Ministero per la registrazione alla Corte dei conti.

All'agente verranno ritirate le armi durante la sospensione, ed in tale periodo gli sarà inibito di vestire la divisa della quale fosse eventualmente provvisto.

Art. 266.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o paga.

Art. 267.

All'agente sospeso dalle funzioni e dagli assegni, a norma dell'art. 265 e che sia trattenuto in locali di punizione ai sensi dell'art. 264, sarà corrisposto — indipendentemente dall'eventuale assegno alimentare per la moglie ed i figli — un assegno giornaliero eguale alle quote vitto del reparto, aumentato di L. 0,50 per spese di pulizia personale e per altre necessità.

Art. 268.

L'agente che per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato venga condannato alla pena della reclusione per oltre cinque giorni, od alla pena della detenzione per oltre dieci giorni od alla pena del confino per oltre un mese, viene di pieno diritto espulso dal Corpo senza intervento della Commissione di disciplina. Se trattasi di agente non sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto provvede che il medesimo cessi subito dal prestare servizio e sia messo senz'altro in libertà, informandone il Ministero per l'emissione del decreto di espulsione.

Uguali provvedimenti vengono adottati a carico dell'agente che sia condannato a qualsiasi pena dai Tribunali militari.

Art. 269.

L'agente che — sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato — sia stato dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare, prosciolto in istruttoria od assolto in giudizio con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'agente vi abbia preso parte, resta di pieno diritto nel Corpo senza intervento della Commissione di disciplina; e se è sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, provvede senz'altro alla revoca della sospensione, con diritto all'agente di riacquistare l'anzianità nonchè le quote di assegni non percepite.

Art. 270.

Fuori dei casi indicati negli articoli 268 e 269 l'agente che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato e qualunque sia l'esito definitivo del procedimento, viene successivamente sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina la quale, nei modi indicati nell'art. 248 delibera se debba rimanere nel Corpo, oppure se debba essere licenziato od espulso.

Titolo XIV.

NOTE CARATTERISTICHE E FOGLI MATRICOLARI.

Norme generali.

Art. 271.

I funzionari che compilano o confermano le note caratteristiche sono responsabili dei torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri non retti motivi, come pure del danno che ne risultasse al servizio.

E' perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere le attitudini e le buone e cattive qualità dei loro subordinati e di descriverle con la maggiore accuratezza possibile e con la più scrupolosa imparzialità.

Tutte le autorità di ogni grado devono inoltre scrupolosamente adoperarsi affinchè questa responsabilità abbia anche una sanzione effettiva; e perciò, nel pronunziarsi in merito ai propri dipendenti, devono tenere stretto conto del modo come questi alla loro volta, hanno giudicato i loro inferiori.

Fogli caratteristici dei sottufficiali.

Art. 272.

Alla fine di ogni anno devono essere redatte in duplice esemplare, su apposito modulo che sarà provveduto dal Ministero, le note caratteristiche dei sottufficiali, alla compilazione delle quali provvedono per le parti seconda e terza i funzionari capi di uffici di P. S. alla cui diretta dipendenza i sottufficiali si trovano. Il funzionario di P. S. delegato all'ufficio Comando agenti, ove esiste, completa le informazioni per le parti prima e quarta. Le note predette sono completate o revisionate dai questori, e nel caso che questi siano compilatori delle note esse vengono sottoposte alla revisione dei Prefetti.

Pei sottufficiali addetti alle Scuole di polizia, le note sono compilate dal funzionario di P. S. competente e sottoposte alla revisione del direttore.

Al funzionario di P. S. comandante del nucleo agenti addetti al Ministero, spetta di compilare le note dei sottufficiali per la prima e quarta parte; la seconda e terza parte sono compilate dai capi servizio dai quali i sottufficiali stessi dipendono; tali note sono infine revisionate dal capo della Divisione Forze armate di polizia.

Non può essere classificato ottimo il sottufficiale che abbia riportato nell'anno il rimprovero solenne od una punizione di rigore o la corrispondente riduzione di stipendio o paga oppure una punizione superiore ai quindici giorni di sala di disciplina semplice o di arresti semplici.

Il sottufficiale che nell'anno abbia riportato il rimprovero solenne oppure anche complessivamente punizioni per un totale di quindici giorni di rigore (o la corrispondente riduzione di stipendio o paga) e trenta giorni di sala di disciplina semplice o di arresti semplici, deve essere classificato mediocre.

Art. 273.

I compilatori, appena redatte le note, le trasmettono alle autorità che debbono revisionarle.

Un esemplare delle note complete viene poi conservato con la massima diligenza e riservatezza dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio Comando agenti; dal direttore della Scuola e dal funzionario comandante il nucleo agenti addetti al Ministero; l'altro esemplare deve inviarsi al Ministero.

Il primo di detti esemplari segue il sottufficiale quando esso è trasferito. In caso di trasferimento che avvenga nella seconda metà dell'anno, le note debbono essere compilate e revisionate all'atto del trasferimento a cura delle competenti autorità della sede dalla quale il sottufficiale è allontanato.

Foglio matricolare e caratteristico degli agenti.

Art. 274.

Per ogni allievo delle Scuole dev'essere istituito in doppio esemplare ed a cura del direttore, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello fornito dal Ministero.

Le note caratteristiche vi sono per la prima volta apposte al momento in cui l'allievo lascia la Scuola in seguito a nomina a guardia.

Un esemplare del foglio suddetto deve seguire sempre l'agente in ogni trasferimento ed è tenuto al corrente di ogni variazione dalle Questure alla cui dipendenza l'agente viene a trovarsi.

L'altro esemplare deve essere trasmesso al Ministero.

Alla fine di ogni bimestre le Questure e le Direzioni delle scuole comunicano al Ministero tutte le variazioni apportate al foglio matricolare degli agenti dipendenti.

Alla fine di ogni anno gli esemplari tenuti dalle Questure e dalle Direzioni delle scuole vengono inviati al Ministero per la parifica.

Note caratteristiche per le guardie e le guardie scelte.

Art. 275.

Alla fine di ogni anno ed in occasione di ogni trasferimento, col criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 273, devono essere compilate, nell'apposito quadro del foglio matricolare ed in conformità delle annotazioni in esso esistenti, le note caratteristiche delle guardie e delle guardie scelte.

Alla compilazione di tali note provvedono i funzionari di P. S. dai quali i predetti agenti dipendono.

Per le guardie e guardie scelte addette alle Scuole, le note sono compilate dai direttori o da funzionari da loro delegati: per quelle addette al Ministero sono compilate dal funzionario di P. S. che comanda il nucleo.

TITOLO XV.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Motivi della cessazione dal servizio degli agenti.

Art. 276.

Gli agenti di P. S. cessano dal servizio per:

1° *Motivi disciplinari*:

a) licenziamento (art. 242 e 243 del presente regolamento;

b) espulsione dal Corpo (art. 244 e 245 del presente regolamento);

2° *Termine di ferma o rafferma;*

3° *Rescissione di ferma o rafferma,* su domanda dell'interessato motivata da sopraggiunte gravi ed eccezionali circostanze, regolarmente comprovate e riconosciute dalla Commissione di cui all'art. 35;

4° *Riforma per inabilità fisica,* regolarmente accertata dal competente Collegio medico militare o dal sanitario della Scuola se trattasi di allievo, ovvero licenziamento a termini del penultimo comma dell'art. 86;

5° *Incapacità o inettitudine al servizio,* sentita per i graduati e le guardie la Commissione di cui all'art. 35, la quale dovrà esprimere parere sul licenziamento. Se trattasi di allievo, si applica l'art. 23;

6° *Eliminazione dal Corpo,* previa decisione di apposita Commissione, per poco rendimento, gravi incompatibilità od altre cause non contemplate nei precedenti capoversi, le quali rendano l'agente elemento indesiderabile.

Collocamento a riposo degli agenti.

Art. 277.

Gli agenti hanno diritto a conseguire il collocamento a riposo con l'assegno di pensione:

a) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e raggiunto 45 anni di età;

b) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità o per altra causa ovvero siano con provvedimento che non importi la perdita del diritto a pensione, licenziati di ufficio per motivi disciplinari, per riforma, per incapacità od inettitudine.

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo con provvedimento di autorità, gli agenti che abbiano compiuto venticinque anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

In ogni caso nessun agente potrà essere trattenuto oltre il trentacinquesimo anno di servizio.

Trattamento di quiescenza degli agenti.

Art. 278.

La pensione normale spettante agli agenti del Corpo sarà liquidata sulla base della media dell'importo complessivo dello stipendio o paga e relativa indennità speciale di P. S. goduti nell'ultimo triennio di servizio.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà della media di cui al comma precedente, aumentata di un quinto di tale metà.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di cinque anni successivamente compiuti, la pensione ottenuta come sopra sarà aumentata di un venticinquesimo della media di cui al primo comma.

Art. 279.

La pensione di riforma cui gli agenti hanno diritto dopo quindici anni di servizio è pari a tanti quarantesimi della media, calcolata come nell'articolo precedente, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 280.

Agli agenti che cessano dal servizio a termini dell'art. 11, lett. *b*) del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, prima di aver compiuto i venti anni di servizio, spetta il trattamento di cui all'articolo precedente.

Trattamento di quiescenza per malattie contratte per cause di servizio.

Art. 281.

I diritti a pensione spettanti ai graduati e guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidati con le norme e nella misura stabilite dalle leggi vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 282.

Sono applicabili al Corpo degli agenti di P. S. le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, contenute nei capitoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non contrastino con le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri Reali.

Accertamenti sanitari pel trattamento di quiescenza.

Art. 283.

Gli accertamenti medico-legali necessari per disporre il trattamento di quiescenza saranno effettuati secondo la legge 11 marzo 1926, n. 416, il relativo regolamento 15 aprile 1928, n. 1024, e le norme in essi richiamate.

Art. 284.

Sui fogli matricolari degli agenti sarà presa nota delle conclusioni contenute nel verbale della Commissione di cui all'articolo precedente ed in caso di ricorso degli interessati, sarà presa nota altresì delle determinazioni della Direzione di sanità militare di corpo d'armata.

Competenze per gli agenti che cessano dal servizio.

Art. 285.

I graduati e le guardie che cessano dal servizio, e così pure le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle competenze stabilite dall'art. 127 del presente regolamento, purchè la partenza non si protragga oltre due anni dalla cessazione dal servizio.

Agli allievi licenziati per qualsiasi motivo, spettano per recarsi nel Comune di domicilio le indennità di viaggio da soldato.

Spese funerarie.

Art. 286.

Nel caso di morte di un agente, la Questura o l'ufficio di P. S. distaccato, ne avverte immediatamente i parenti, a mezzo del podestà e fa compilare, in doppio esemplare, e con lo intervento di due testimoni, l'inventario di tutti gli oggetti delle somme, dei crediti e debiti che risultino pertinenti al defunto.

Le spese per i funerali sono fino alla concorrenza della somma di lire 300 a carico del Ministero, il quale vi farà fronte con i fondi risultanti dalle economie sul capitolo paghe del personale.

Decreti di cessazione e fogli di congedo.

Art. 287.

Per gli agenti che per qualsiasi motivo cessano dal servizio, sarà emesso il relativo decreto Ministeriale con l'indicazione dei motivi della cessazione. Agli stessi verrà rilasciato il foglio di congedo.

TITOLO XVI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Capo I. — ISTRUZIONE NEI REPARTI.

Art. 288.

Gli agenti di P. S. nella loro residenza sono più specialmente istruiti nella conoscenza del Codice penale e di quello di procedura penale (polizia giudiziaria), delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale, nonchè dell'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare del Regno; nel redigere verbali e rapporti, nel maneggio delle armi e nelle esercitazioni di tiro al bersaglio.

Art. 289.

Le istruzioni di cui all'articolo precedente e quelle d'indole morale e generale saranno impartite in ogni capoluogo di Provincia da uno o più funzionari i quali, compatibilmente con le esigenze del servizio, dovranno tenere delle conferenze agli agenti disponibili.

L'istruzione sul maneggio delle armi e le esercitazioni di tiro al bersaglio saranno affidate a provetti graduati.

I questori designeranno i funzionari ed i graduati cui verranno affidate le istruzioni predette e determineranno le modalità di dettaglio per l'esecuzione di quanto precede.

Nelle sedi fuori capoluogo provvederanno analogamente a quanto sopra i funzionari di P. S. distaccati. Agli agenti residenti in Roma, oltre le istruzioni di cui sopra, saranno impartite speciali istruzioni sulle leggi e sui regolamenti di polizia urbana, e particolarmente sui còmpiti ad essi demandati per quanto riflette i seguenti servizi: igiene e farmacie notturne, polizia fiscale, occupazione di suolo pubblico, vigilanza sui mercati e sulle rivendite, sulla circolazione, sui tassametri, ecc.

Capo II. — Ispezioni.

Art. 290.

Allo scopo di assicurare nei reparti la necessaria uniformità di indirizzo, di controllare l'andamento dei servizi di amministrazione e disciplina e di rilevare eventuali inconvenienti in fatto di alloggi, di igiene o di altra natura, il Prefetto, il questore o l'ufficio speciale Comando agenti dove verrà istituito, disporranno che da un funzionario di P. S. siano praticate ispezioni frequenti ed improvvise alle stazioni del Capoluogo ed ai reparti o distaccamenti di qualche importanza esistenti fuori di esso, i cui risultati dovranno essere riassunti in concise relazioni da rimettersi al Ministero con un cenno dei provvedimenti adottati in merito ad eventuali inconvenienti che si rilevassero.

Allo stesso scopo e per accertamenti generici o specifici di qualsiasi natura, saranno praticate ispezioni da parte del Ministero a mezzo di propri funzionari, ai reparti tutti, agli uffici speciali di Comando agenti di P. S. ed agli uffici di P. S. in genere, per quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina del Corpo.

Capo III. — Viaggi in ferrovia e sui piroscafi linee tramviarie ed automobilistiche.

Art. 291.

Le riduzioni di tariffa sulle Ferrovie dello Stato per i viaggi degli appartenenti al Corpo e loro famiglie e per il trasporto delle loro masserizie e bagagli, s'intendono accordate con le norme e condizioni tutte del regolamento trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato.

Per i viaggi da effettuare sulle linee ferroviarie, tramviarie, extra urbane e di navigazione interna, concesse all'industria privata, e sulle linee di navigazione sovvenzionate, le riduzioni di tariffe si intendono accordate con le norme in vigore in base alle convenzioni ed ai capitolati vigenti.

Art. 292.

Gli allievi chiamati alle Scuole di polizia fruiranno, nei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi suindicati, delle riduzioni stabilite per gli agenti effettivi. Essi saranno muniti del foglio di viaggio e delle richieste per le riduzioni, dalle Questure e dagli uffici di P. S. distaccati ove esistono ed in caso diverso dai podestà.

Il rimborso delle spese di viaggio anticipate dagli arruolandi e la corresponsione delle indennità giornaliere di trasferta ad essi spettanti, in ragione di L. 8, saranno effettuate dai direttori delle Scuole di polizia.

Obblighi degli agenti in viaggio

Art. 293.

L'agente in viaggio, sostando in località ove trovasi un ufficio di P. S. deve presentarsi al titolare del medesimo, il quale è tenuto a vidimare il documento di viaggio ed a procurare, occorrendo, che l'agente possa consumare le refezioni in caserma.

L'agente in tali circostanze ha l'obbligo, qualora la sosta si prolunghi, di alloggiare in caserma. Sono esenti da tali obblighi gli agenti che si trovino in servizio isolato indipendente.

Sono altresì esentati dai ripetuti obblighi gli agenti ammogliati che viaggiano con le rispettive famiglie; essi devono però farsi vidimare i documenti di viaggio.

Libero transito sulle linee tramviarie e automobilistiche.

Art. 294.

I graduati e le guardie muniti della tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane limitatamente a due per ogni vettura, cumulativamente però con i graduati e militi delle altre Forze armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza e con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Titolo XVII.

CASERME E CASERMAGGIO.

Accasermamento.

Art. 295.

All'accasermamento degli agenti di P. S. provvedono le Amministrazioni provinciali in conformità delle norme di cui al R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, ad eccezione degli ammogliati e vedovi con prole, sono accasermati.

In ciascuna località dove risiedono reparti deve esservi quella disponibilità di caserme che, a giudizio del Prefetto, è ritenuta indispensabile ai bisogni del servizio.

Il questore o il capo dell'ufficio di P. S. distaccato possono, per esigenze di servizio o di disciplina, far pernottare, a turno, in caserma anche gli ammogliati.

Il questore può autorizzare gli agenti celibi, in seguito a loro domanda, ad alloggiare temporaneamente fuori caserma, ma tale provvedimento deve trovare giustificazione in specialissime circostanze, e cioè quando il richiedente sia unico sostegno di genitori in avanzata età o di fratelli minorenni, domiciliati nella stessa sua sede ed abbisognevoli di assistenza.

Caserme

Art. 296.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, fornite di luce, di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite. In questo caso la chiave dell'ingresso secondario deve essere sempre custodita personalmente dal comandante la caserma.

E' preferibile che le caserme siano stabilite in fabbricati isolati e prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza; in nessun caso esse debbono essere collocate in stabili ove esistano osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

In ciascuna caserma, oltre i locali per il corpo di guardia e per l'alloggiamento degli agenti, ed eventualmente delle famiglie di cui all'art. 300, debbono esservi anche i seguenti ambienti:

a) almeno una camera per le esigenze complementari di servizio;

b) una sala detta di riunione, con stufa od altro mezzo di riscaldamento, per la mensa, istruzioni e ritrovo del personale della stazione, e, possibilmente, altra di convegno per i sottufficiali, in quei capoluoghi dove per il numero di essi, ciò si rendesse opportuno;

c) una cucina in relazione ai bisogni degli agenti che possono essere alloggiati in caserma;

d) nelle sedi di capoluogo di Provincia, anche se frazionate in più caserme, una camera per i marescialli agli arresti, una o più camere ad uso di sala di disciplina per i brigadieri e vice brigadieri, una o più prigioni per le guardie scelte e per le guardie.

In mancanza dei locali suddetti gli agenti puniti potranno essere inviati a scontare la punizione in altra caserma anche fuori provincia.

Le caserme annesse o attigue agli uffici di P. S. debbono altresì avere due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne. Le camere di sicurezza devono avere le finestre piccole, alte dal suolo quanto più è possibile e munite di solide inferriate, ben infisse nel muro, con bussole e reticelle a filo di ferro, ed una porta rivestita di lamiera di ferro, e munita di forte catenaccio e finestrino con campanello d'allarme.

Art. 297.

La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero. Le proposte relative saranno dai questori inoltrate ai Prefetti con una dettagliata relazione.

Per tutti i lavori di riparazione e di adattamento che occorressero alle caserme, il comandante della stazione ne riferisce al capo dell'ufficio di P. S. distaccato od al questore, cui spetta, dopo opportuni accertamenti, richiederne l'esecuzione all'Amministrazione provinciale.

Art. 298.

Sulla porta di ogni caserma dovrà essere apposto lo stemma Nazionale il quale porterà nella parte superiore la leggenda: « *Corpo degli agenti di P. S.* » e nella parte inferiore l'indicazione della stazione o dell'ufficio speciale Comando agenti di P. S. che nella caserma stessa abbiano sede.

Gli stemmi dovranno essere conformi al modello di cui all'allegato n. 6.

Art. 299.

Nelle caserme del Corpo è vietato l'ingresso a tutti gli estranei, ad eccezione degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in servizio attivo, della M. V. S. N. e dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza.

Però vi possono essere ammesse le persone che si recano agli uffici o presso le famiglie che alloggiano in caserma, ma le stesse saranno accompagnate sino agli ingressi degli uffici od alloggi.

Art. 300.

I sottufficiali comandanti di stazione e, nei capoluoghi dove esiste l'ufficio speciale *Comando agenti* un funzionario addetto all'ufficio stesso, devono alloggiare, possibilmente, in caserma.

Quando siano ammogliati, i loro alloggi debbono essere composti, se possibile, dello stesso numero di ambienti stabiliti per gli alloggi dei pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 301.

La concessione degli alloggi che si rendano disponibili nelle caserme viene fatta con disposizione del Prefetto, sentito il questore.

Le concessioni di alloggi in natura e le relative cessazioni debbono essere subito segnalate al Ministero per i provvedimenti di competenza, a norma degli articoli 346 e seguenti del presente regolamento.

Art. 302.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscano di alloggio in caserma, viene corrisposta l'indennità di alloggio stabilita per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali; agli agenti celibi o vedovi senza prole che risiedono in luoghi dove non esistono caserme e che siano perciò costretti ad alloggiare in locali privati, spetta un'indennità giornaliera di L. 3,20.

Tale indennità è ridotta alla metà quando gli agenti stessi possono essere alloggiati in locali in uso dell'Amministrazione, senza poter fruire degli effetti di casermaggio.

Art. 303.

Le caserme sono prese in consegna dal questore o dal funzionario di P. S. distaccato, ai quali spetta la designazione dell'uso dei vari locali di esse.

Alla pulizia delle caserme sarà provveduto con inservienti; la relativa spesa sarà divisa in parti uguali fra gli agenti accasermati, sugli assegni dei quali dovrà essere trattenuta alla fine di ogni mese, facendo ciò risultare dai registri paghe.

L'assunzione degl'inservienti, per i quali dovranno essere accertati i requisiti di buona condotta e di moralità, verrà autorizzata dal questore o dal capo dell'ufficio di P. S. distaccato.

Casermaggio.

Art. 304.

La fornitura e manutenzione dei letti, dei mobili per gli uffici, dei materiali di cucina, delle stoviglie per le mense, dei mobili per le sale di convegno dei sottufficiali, per la stanza delle visite mediche, pei posti di guardia, per le sale di disciplina, per le camere di sicurezza e prigioni, sono appaltate ad imprese private e vengono regolate da appositi capitolati d'oneri.

Art. 305.

Ogni funzionario di P. S. o comandante di stazione che ha in consegna oggetti di casermaggio, deve tenere al corrente apposito inventario, sul quale debbono essere iscritti tutti gli oggetti di proprietà dell'appaltatore esistenti nel rispettivo ufficio o caserma.

In caso di cambiamento di consegnatari, l'inventario previ i necessari accertamenti, dovrà essere vistato dal consegnatario cessante e da quello subentrante, il quale ultimo assume con ciò la consegna e la responsabilità degli oggetti inventariati.

Art. 306.

In occasione di visite o di ispezioni, chi esegue la visita o la ispezione ha il dovere di accertarsi che gli inventari siano tenuti al corrente e che il materiale di casermaggio esistente corrisponda al carico risultante dall'inventario stesso.

Art. 307.

Tutte le richieste di somministrazione, di cambio e di manutenzione o di altri servizi posti a carico dell'impresa casermaggio saranno fatte per iscritto e firmate dal questore o capo dell'ufficio di P. S. distaccato.

L'impresa ha il diritto che le sia rilasciata la ricevuta di tutte le somministrazioni fatte ed ha l'obbligo di rilasciare ricevuta di tutti gli effetti che ritira dalla caserma, sia provvisoriamente, sia definitivamente.

Art. 308.

Trimestralmente, a cura del questore, sarà provveduto alla compilazione dei conti delle competenze dovute all'appaltatore.

I conti anzidetti devono essere corredati, secondo le prescrizioni del capitolato d'appalto, degli stati delle giornate di presenza degli agenti e delle persone di loro famiglia accasermati durante il trimestre, con dichiarazione che l'impresa ha soddisfatto interamente ai suoi doveri, e debbono essere trasmessi alla locale Prefettura non oltre il limite di tempo stabilito dal capitolato anzidetto.

Art. 309.

Le spese di riscaldamento dei locali e quelle di illuminazione esterna delle caserme nelle ricorrenze solenni, quando non vi sia provveduto nei contratti di casermaggio, sono a carico del Ministero.

Art. 310.

I questori ed i capi di uffici di P. S. distaccati debbono comunicare ai dipendenti comandanti di stazione i capitolati d'appalto stipulati per la fornitura di quanto occorre per gli uffici e per le caserme, affinchè prendano conoscenza degli obblighi dei fornitori, per esigerne l'adempimento.

I comandanti di stazione, qualora i fornitori non corrispondano alle richieste loro fatte giusta gli impegni contratti, debbono riferirne subito per iscritto ai predetti funzionari.

Non esime i comandanti di stazione dai provvedimenti disciplinari stabiliti dall'art. 245 del regolamento, l'asserire di avere informato verbalmente i rispettivi superiori delle inadempienze dei fornitori.

Essi quindi andranno esenti da responsabilità, solo quando risulti dagli atti d'ufficio, in modo non dubbio, che effettivamente fecero il prescritto rapporto.

Art. 311.

L'imbiancatura e la ripulitura dei locali, la disinfezione, le riparazioni di piccola manutenzione, l'espurgo dei pozzi, delle latrine e delle fogne sono a carico dell'impresa casermaggio, a norma dei rispettivi capitolati di appalto.

TITOLO XVIII.

AMMINISTRAZIONE.

Capo I. — FONDI.

Ruoli.

Art. 312.

A norma dell'art. 493 del regolamento 23 maggio 1924, numero 827, per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, i questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove verranno istituiti, nonchè i direttori delle Scuole di polizia, al principio dell'esercizio finanziario compileranno in quadruplice esemplare il ruolo del personale dipendente, con la indicazione delle competenze lorde spettanti a ciascuno.

Tre esemplari di detto ruolo saranno inviati al Prefetto che, previo controllo, nè invierà due alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, la quale dopo avere a sua volta proceduto al definitivo controllo, ne trasmetterà uno alla Corte dei conti.

Gli stampati necessari saranno forniti dalla Ragioneria stessa.

Art. 313.

Le Questure e le Direzioni delle Scuole trasmetteranno i predetti ruoli alle Prefetture non oltre il 20 luglio; le Prefetture li trasmetteranno al Ministero non oltre il 31 luglio.

Art. 314.

Sull'esemplare dei ruoli che rimane presso le Questure e le Direzioni delle Scuole di polizia dovranno registrarsi, nelle apposite colonne, tutti i pagamenti fatti per assegni fissi, in modo da poter sempre riscontrare l'esattezza delle somme pagate, il periodo di tempo al quale si riferiscono ed il mese in cui avvenne il pagamento.

Qualora trattisi di competenze corrisposte in un mese diverso da quello cui si riferiscono, il pagamento dovrà registrarsi nella colonna del mese nel quale si effettua, con annotazione del periodo relativo.

Identico procedimento seguiranno le Prefetture.

Il Ministero invece pel controllo sulle spese fisse, si servirà dei ruoli oppure di altro sistema.

Somministrazione di fondi.

Art. 315.

Il Ministero dell'interno, per tutti i bisogni del Corpo provvede alla somministrazione delle somme occorrenti alle Prefetture del Regno, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 316.

I Prefetti, in seguito a richiesta dei questori o dei capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove sono istituiti, nonchè dei direttori delle Scuole di polizia somministrano i fondi necessari per i bisogni del personale dipendente.

I Prefetti dovranno assicurarsi che le richieste corrispondano ai reali bisogni e che, per quanto hanno attinenza agli assegni continuativi, siano in equo rapporto con la forza quale appare dai ruoli aggiornati.

Art. 317.

Le richieste di cui al precedente articolo debbono pervenire alle Prefetture non oltre il 20 di ogni mese distinte come appresso:

a) stipendi ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai marescialli;

b) paghe ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie; paghe ed indennità vitto agli allievi;

c) caro-viveri per i brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie celibi;

d) indennità eventuali, ad eccezione di quelle di trasferimento e di quelle per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze di cui all'articolo 175.

Art. 318.

La somministrazione dei fondi per gli stipendi e per gli altri assegni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo viene disposto dai Prefetti in tempo utile ed in modo che le somme siano esigibili presso le sezioni di tesoreria il giorno 26 di ogni mese; la somministrazione dei fondi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) il penultimo giorno del mese.

Art. 319.

Nella mattina dei giorni stabiliti per i diversi pagamenti saranno, come all'art. 335, somministrati ai dipendenti comandanti di stazione i fondi da distribuirsi al personale.

Art. 320.

Per porre in grado i questori, e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove verranno istituiti nonchè i direttori delle Scuole di polizia di far fronte ad eventuali indilazionabili bisogni dei reparti è data loro facoltà di chiedere ai Prefetti, al principio di ogni esercizio finanziario, sui fondi delle paghe, un'anticipazione complessiva commisurata in ragione di L. 400 per ogni stazione. Ai direttori delle Scuole di polizia qualora lo richiedano sarà concessa un'anticipazione di L. 5000.

Tali anticipazioni saranno contabilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario, coi rendiconti del mese di giugno.

Al principio di ogni esercizo finanziario, al direttore della Scuola tecnica di polizia di Roma sarà, per le spese inerenti al magazzino, concessa un'anticipazione di L. 5000 sui fondi all'uopo messi a disposizione del Prefetto. Di detta anticipazione sarà dato conto trimestralmente.

Amministrazione dei reparti.

Art. 321.

I questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonchè i direttori delle Scuole di polizia sono responsabili della gestione dei fondi e dell'andamento amministrativo dei vari reparti della Provincia, ed hanno pertanto l'obbligo di tenere e presentare i conti relativi, di rendere ragione e rispondere di quanto ricevono, sia per il mantenimento, sia per l'equipaggiamento ed armamento degli agenti, anche se distaccati fuori del capoluogo.

I direttori delle Scuole di polizia, per le somme e per i materiali che hanno in consegna, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, sono considerati come contabili di fatto e consegnatari e pertanto è ad essi applicabile quanto è disposto al comma precedente.

Custodia del denaro.

Art. 322.

I fondi in denaro vengono custoditi in apposita cassa-forte provveduta dai fornitori di casermaggio.

I questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti, nonchè i direttori delle Scuole di polizia sotto la loro personale responsabilità, adotteranno tutte le misure che ravviseranno opportune per la sicurezza dei valori custoditi.

Art. 323.

I questori e per essi i capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonchè i direttori delle Scuole di polizia, in occasione di riscossioni di fondi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, dovranno prendere tutte le precauzioni atte a garantirsi contro qualsiasi accidente o violenza.

Registro di cassa.

Art. 324.

Presso ciascuna Questura o Direzione di scuole di polizia deve essere tenuto un libro di cassa nel quale devono essere registrate giornalmente tutte le operazioni di entrata e di uscita. Detto libro dovrà essere conforme al modello allegato n. 7 e sarà tenuto senza abrasioni o cancellature: le correzioni che si rendessero eventualmente necessarie saranno eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.

Verifiche di cassa.

Art. 325.

I Prefetti, a mezzo di un proprio incaricato, eseguiranno mensilmente alle Questure ed alle Direzioni delle scuole di polizia, verifiche di cassa, inviando copia del relativo verbale al Ministero (Direzione generale P. S.).

Art. 326.

Se nel corso delle verifiche vengono riscontrati nei conti di cassa soltanto irregolarità o divari di pura forma, il funzionario incaricato provvede, senz'altro, a fare emendare gli errori od appianare le differenze riscontrate.

Quando però riscontrasse abusi, irregolarità od infrazioni dolose alle vigenti prescrizioni, oppure deficienze nei fondi di cassa, ne deve subito informare il Prefetto prendendo contemporaneamente i provvedimenti di urgenza che ritiene necessari. Il Prefetto poi ne riferirà al Ministero.

Competenze.

Art. 327.

Salvo le eccezioni contenute nel presente regolamento, ai componenti il Corpo degli agenti di P. S. spettano, in ogni tempo ed in ciascuna delle posizioni in cui essi possono trovarsi, le competenze continuative ed eventuali di cui godono di fatto i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, comunque concesse, anche se per particolare disposizione del Ministero della guerra o del Comando generale dell'Arma.

Art. 328.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi in licenza straordinaria per malattie provenienti da cause di servizio, spettano tutte le competenze di carattere continuativo esclusa l'indennità di alloggio.

A quelli in licenza straordinaria per malattie non provenienti da cause di servizio spettano:

a) stipendio o paga ridotta a 3/5;

b) indennità speciale di P. S. ridotta a 3/5 oltre l'intiero supplemento fisso per le famiglie (già indennità militare).

Art. 329.

Agli agenti in licenza straordinaria per ragioni private ed a quelli assenti senza giustificati motivi, sono sospese tutte le competenze.

Gli agenti in licenza straordinaria per ragioni private che fruiscono di alloggio in natura sono tenuti a versare allo Stato il canone attribuito o da attribuirsi agli ambienti occupati.

Soprassoldi di medaglie.

Art. 330.

Ai componenti il Corpo fregiati di medaglie al valore militare sono dovuti i soprassoldi stabiliti nel decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, nella seguente misura:

per la medaglia d'oro L. 800 annue lorde;
per la medaglia d'argento L. 250 annue lorde;
per la medaglia di bronzo L. 100 annue lorde.

Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre.

I libretti di concessione saranno ritirati e conservati dalle Questure e riconsegnati agli interessati alla cessazione dal servizio.

In caso di trasferimento, i libretti saranno trasmessi alla Questura della nuova destinazione.

Per ogni pagamento saranno eseguite le prescritte annotazioni sui predetti libretti.

Soprassoldo pei trombettieri.

Art. 331.

Ai graduati ed alle guardie che disimpegnano il servizio di trombettieri sarà corrisposto mensilmente il seguente soprassoldo a carico del capitolo delle competenze continuative:

ai sottufficiali, L. 50 mensili;
alle guardie scelte e guardie, L. 30 mensili.

Al maestro di banda ed all'istruttore della fanfara sarà invece corrisposto rispettivamente il soprassoldo di L. 150 e 90 mensili.

Il numero dei trombettieri non potrà eccedere quello di due per le stazioni superiori a quaranta uomini e quello di uno per le altre stazioni.

Assegni degli agenti trasferiti.

Art. 332.

Quando un agente sia trasferito, la Questura di provenienza, nel modo indicato dall'art. 119, invia a quella di destinazione la situazione del conto stipendio o paga al lordo, con la indicazione di tutti gli assegni fissi e di tutte le ritenute da eseguire per conto dello Stato o per conto cessione di stipendio.

Tale situazione viene unita allo stato nominativo del primo pagamento fatto dalla Questura ricevente.

Di tali adempimenti le Questure dovranno dare subito assicurazione alle rispettive Prefetture.

Decorrenza delle competenze.

Art. 333.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo ai graduati e alle guardie decorrono:

a) in caso di promozione o di aumenti, per lo stipendio per la paga e le indennità continuative, dalla data indicata nel relativo decreto di promozione o di concessione; per le altre competenze di carattere continuativo, da quella indicata nel Bollettino ufficiale del Ministero;

b) in caso di prima nomina o di riammissione, dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità speciale militare: da quella indicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Determinazione degli assegni di natura continuativa.

Art. 334.

Nei decreti Ministeriali di prima nomina o di promozione dovranno sempre essere indicati gli stipendi o le paghe degli agenti, nonchè tutti gli assegni validi agli effetti della pensione.

Gli aumenti di stipendi, di paghe o di qualsiasi altro assegno valido agli effetti della pensione saranno concessi con decreto Ministeriale.

Tutti i decreti predetti verranno, previa registrazione alla Corte dei conti, inseriti nel Bollettino Ufficiale del Ministero: nel Bollettino stesso dovrà essere altresì inserita ogni assegnazione di altre competenze fisse.

Giorno del pagamento delle competenze.

Art. 335.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi ai marescialli vengono corrisposti il 27 di ogni mese.

Le paghe e le altre competenze fisse ai brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie ed allievi vengono corrisposte l'ultimo giorno di ogni mese.

Le indennità eventuali, ad eccezione di quelle per trasferimento, per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze vengono corrisposte l'ultimo giorno del mese.

Pagamento assegni di carattere continuativo.

Art. 336.

Gli assegni fissi di qualsiasi specie non potranno essere pagati prima della pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Però nei casi di prima nomina o di promozione ed in attesa della pubblicazione predetta, è data facoltà alle Questure e Direzioni delle scuole di polizia di corrispondere agli interessati il minimo degli assegni stabiliti per il grado al quale sono stati nominati.

Norme per i pagamenti.

Art. 337.

Per il pagamento degli assegni di natura continuativa verrà redatto dalle Questure e Direzioni delle scuole di polizia un unico stato nominativo, come al modulo allegato n. 8.

Gli assegni saranno indicati al netto; le ritenute verranno calcolate sul frontespizio.

Art. 338.

All'atto del pagamento deve essere apposta regolare quietanza sull'ordine di pagamento o sul titolo equipollente.

Ove ciò non sia possibile per assenza dell'interessato dalla residenza, è concesso l'uso del bianco segno, che dovrà essere vistato dal questore e per esso dal capo dell'ufficio Comando agenti P. S. nei luoghi dove verrà istituito, nonchè dal direttore della Scuola di polizia.

Invio di somme.

Art. 339.

Pei pagamenti da effettuarsi mediante vaglia, deve farsi uso di vaglia cambiario della Banca d'Italia.

In questi casi e fino all'arrivo della regolare ricevuta dell'interessato serve provvisoriamente come titolo giustificati-

vo della operazione di cassa, la ricevuta del piego assicurato spedito, con l'annotazione della data e del numero del vaglia cambiario.

Pagamento indennità trasferimento.

Art. 340.

Le indennità di trasferimento vengono pagate a trasferimento compiuto dalla Questura cui l'agente è destinato.

All'agente trasferito può essere concesso, a sua richiesta, un anticipo non superiore ai due terzi delle indennità spettantigli.

Di tale anticipo la Questura di provenienza darà notizia a quella di destinazione, perchè ne tenga conto nella liquidazione di saldo e provveda ad eseguirne il rimborso.

Art. 341.

Il pagamento delle predette indennità viene effettuato su presentazione della relativa tabella a corredo della quale saranno uniti:

per i celibi: i prescritti documenti di viaggio;

per gli ammogliati:

a) i prescritti documenti di viaggio per l'agente e per i componenti la famiglia;

b) una dichiarazione con la quale la Questura di destinazione attesta quali dei componenti la famiglia, con diritto ad indennità, abbiano raggiunto la residenza.

Art. 342.

Qualora l'agente ammogliato non sia stato seguito dalla famiglia, o da parte di essa, e l'anticipazione ricevuta superi l'ammontare delle indennità spettantigli, l'eccedenza dovrà essere subito restituita oppure recuperata con unica trattenuta sugli assegni del mese in corso.

L'agente perde il diritto alla indennità di trasferimento spettantegli per la famiglia, qualora la stessa non raggiunga la nuova sede entro il termine di due anni.

Pagamento indennità per servizi fuori di residenza o nell'ambito di piccole distanze.

Art. 343.

Le indennità per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze vengono corrisposte:

a) dalle Questure cui gli agenti appartengono organicamente, se i servizi vengono compiuti nella Provincia o debbono considerarsi isolati o speciali;

b) dalle Questure nelle cui giurisdizioni e nel cui interesse vengono compiuti, negli altri casi.

Per tali servizi potrà essere concessa, da parte delle Questure cui gli agenti sono effettivi, una adeguata anticipazione quando se ne ravvisi la necessità.

Degli anticipi corrisposti dovrà essere data immediata comunicazione alla Questura presso la quale l'agente si reca a prestar servizio.

Indennità di missione all'estero.

Art. 344.

Per le missioni all'estero ai graduati ed alle guardie saranno corrisposte le indennità speciali stabilite dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Indennità in caso di testimonianza.

Art. 345.

Gli agenti chiamati avanti all'autorità giudiziaria per cause civili o penali, quali testimoni per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indenntà, per servizi fuori residenza giusta l'art. 176 dedotte le somme loro liquidate in base alle tariffe giudiziarie.

L'autorità competente, ai sensi delle norme stabilite per gli impiegati civili, rilascerà all'interessato il certificato delle somme corrisposte come testimone ordinario, con la dichiarazione che esso fu escusso su fatti relativi alle sue funzioni.

Tale certificato sarà unito alla relativa tabella di liquidazione.

Indennità di alloggio.

Art. 346.

La indennità di alloggio spettante agli agenti ammogliati o vedovi con prole decorre dal giorno in cui comincia a decorrere lo stipendio o la paga, oppure dal giorno in cui gli agenti contraggono matrimonio.

Essa viene assegnata dal Ministero con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

La concessione e la cessazione dell'indennità di alloggio viene fatta constare con inserzione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Analogamente si provvederà per l'indennità giornaliera di cui all'art. 302.

Art. 347.

Quando un componente del Corpo abbandona l'alloggio in natura che precedentemente godeva, l'indennità di alloggio decorre dal giorno stesso in cui l'alloggio viene lasciato libero.

Quando invece gode già l'indennità di alloggio ed ottiene un alloggio in natura, la indennità cessa dal giorno stesso in cui l'alloggio viene messo a sua disposizione.

Art. 348.

Agli agenti trasferiti da una ad altra residenza, la indennità d'alloggio è corrisposta nella misura dovuta per la residenza che lasciano, sino al giorno di partenza per la nuova sede.

Dal giorno successivo compete quella stabilita per la nuova residenza.

Art. 349.

All'agente ammogliato provvisto di indennità d'alloggio, cui sia concesso, non per ragioni di servizio, di alloggiare temporaneamente in caserma durante l'eventuale assenza della famiglia, è ritenuta sulle predette indennità la somma di lire una giornaliera.

Art. 350.

Mensilmente, a corredo del rendiconto di spese a carico del capitolo sul quale l'indennità di alloggio è pagata, dovrà essere allegato un elenco degli agenti ammogliati che fruiscono di alloggio in natura. Detto elenco sarà compilato sotto la personale responsabilità dei questori e per essi dei capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonchè dei direttori delle Scuole di polizia.

Art. 351.

Anche quando, per deficienza di locali, non possono essere assegnati come alloggio, gli ambienti nel numero prescritto o non possono essere date dall'Amministrazione le altre comodità stabilite, l'alloggio in natura, qualunque esso sia, purchè goduto, toglie il diritto alla indennità di alloggio.

In tali casi, l'agente avrà facoltà di optare per l'alloggio in natura, così com'è disponibile, ovvero per la indennità mensile d'alloggio.

Indennità di pubblica sicurezza.

Art. 352.

Le indennità di P. S. ai componenti il Corpo sono quelle indicate nella tabella allegato n. 9.

Art. 353.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie spettano le indennità di P. S. distinte nelle tre categorie sottoindicate quando sono comandati in servizio collettivo di ordine pubblico anche se in concorso della truppa:

a) indennità di prima categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria;

b) indennità di seconda categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono trasferimento fuori della residenza ordinaria col ritorno in questa nel giorno medesimo;

c) indennità di terza categoria pei servizi di pubblica sicurezza compiuti nella loro ordinaria residenza soltanto però nei casi in cui vengano impegnati in azioni repressive, per tali intendendosi gli effettivi servizi di piazza prestati allo scopo di tutelare e ristabilire l'ordine minacciato o turbato.

Art. 354.

L'indennità di P. S. di 1ª e 2ª categoria di cui al precedente articolo è limitata ai primi 30 giorni esclusi quelli di viaggio.

Perdurando il servizio oltre tale termine verrà corrisposta l'indennità di 3ª categoria.

Vitto agli allievi.

Art. 355.

In sostituzione del vitto in natura stabilito per gli allievi carabinieri Reali, è concessa agli allievi del Corpo un'indennità vitto di L. 5 giornaliere, che viene amministrata dai direttori delle Scuole e conteggiata unitamente alla paga e sul capitolo delle paghe, stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Tale quota potrà essere variata con decreto del Ministero dell'interno, sentito quello delle finanze.

L'indennità vitto non viene corrisposta agli allievi in licenza per motivi privati o per malattie non dipendenti da cause di servizio.

Art. 356.

A richiesta dei direttori delle Scuole, il Prefetto anticiperà loro mensilmente un'adeguata somma per provvedere alle spese giornaliere pel vitto degli allievi.

La richiesta dev'essere accompagnata dalla situazione del presunto numero degli allievi per il mese cui la richiesta stessa si riferisce.

Tali anticipazioni saranno contabilizzate mensilmente assieme alle paghe.

Premi di ingaggio.

Art. 357.

I premi d'ingaggio sono pagati su regolare stato nominativo debitamente quietanzato dagli interessati. A corredo di tale stato sarà unita una dichiarazione dei direttori delle Scuole, dalla quale risulti che gli interessati stessi hanno conseguito l'approvazione negli esami finali per la nomina a guardia.

I direttori delle Scuole richiederanno mensilmente ed in tempo utile al Prefetto i fondi necessari per il pagamento dei premi e ne renderanno conto non oltre il giorno 6 del mese successivo.

Il Prefetto, a sua volta, renderà tali conti trimestralmente al Ministero, non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono.

Art. 358.

Il premio di ingaggio, depurato dalle imposte erariali, deve essere corrisposto alle Scuole prima che la guardia di nuova nomina parta per raggiungere la sede assegnatale.

Su di esso dev'essere, nel caso di cui all'art. 65, prelevata la somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, che, a cura della Direzione della scuola verrà consegnato all'agente agli effetti e con le modalità di cui all'art. 119, n. 3.

Rafferme.

Art. 359.

Il Ministero, nel fare luogo alla concessione di rafferme od a licenziamenti di natura non disciplinare, autorizza contemporaneamente il pagamento del premio al quale gli interessati avessero eventualmente diritto.

Art. 360.

Il pagamento del premio agli agenti raffermati viene effettuato dai questori o capi degli uffici Comando agenti di P. S. i quali non oltre il giorno 5 del mese, indicheranno ai Prefetti la somma che complessivamente dovrà erogarsi alla fine del mese stesso, per l'ulteriore richiesta di fondi al Ministero.

Art. 361.

I Prefetti somministreranno a loro volta i fondi ai questori o capi degli uffici Comando agenti di P. S. che provvederanno al pagamento con stati nominativi, i quali dovranno essere regolarmente quietanzati dagli interessati.

I conti devono essere presentati al Prefetto non oltre il giorno 6 del mese successivo ed, a corredo di ogni stato, deve essere unito l'estratto del foglio matricolare per quanto si riferisce al servizio compiuto.

Il Prefetto trasmetterà i conti al Ministero trimestralmente e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre.

Liquidazione dei conti degli agenti morti.

Art. 362.

Avvenendo la morte di un agente, si procede alla compilazione dell'inventario di cui all'art. 286 del presente regolamento. Le somme e gli oggetti lasciati dal defunto, dopo detratto dalle somme stesse in quanto è possibile, l'importo degli eventuali debiti del defunto verso l'Amministrazione, saranno inviati, con una copia dell'inventario, al podestà, il quale, sotto la sua personale responsabilità, ne eseguirà la consegna agli eredi legittimi, ritirando e trasmettendo

alla Questura od ufficio di P. S. mittente, regolare ricevuta munita del di lui visto.

Le eventuali trattenute contemplate nel comma precedente dovranno essere dettagliatamente annotate nell'inventario.

Art. 363.

Il questore trasmetterà al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, la nota dei debiti rimasti insoluti dal defunto e gli stati delle competenze spettanti allo stesso.

Resa dei conti.

Art. 364.

I questori, i capi degli uffici Comando agenti di P. S. e i direttori delle Scuole rendono conto distintamente per capitoli di bilancio, delle somministrazioni in denaro ricevute e delle spese fatte. Tali conti saranno resi trimestralmente, ad eccezione di quelli per assegni continuativi che saranno resi mensilmente.

Art. 365.

Gli stati o gli altri titoli equipollenti relativi ai pagamenti, tanto delle competenze fisse, quanto delle eventuali, quanto di ogni altra spesa, dovranno essere presentati alle Prefetture, non oltre il giorno 7 del mese successivo al periodo di tempo a cui si riferiscono.

Qualora gli stati o titoli predetti, per l'assenza degli interessati, non abbiano potuto essere quietanzati in tempo utile, saranno egualmente presentati alle Prefetture nel termine suindicato, con riserva di trasmettere i biancosegni.

I predetti stati o titoli, a garenzia della regolarità dei pagamenti, dovranno essere muniti del bollo di ufficio e vistati.

Art. 366.

Le Prefetture, ricevuti gli stati o i titoli equipollenti, ne eseguono il controllo: li riassumono nel modello 39 C. G. distintamente per capitolo di bilancio, provvedono al versamento delle ritenute erariali e delle altre ritenute prescritte e li trasmettono al Ministero non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo di tempo cui si riferiscono, come è prescritto dall'art. 333 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Acquisto e manutenzione di strumenti musicali.

Art. 367.

All'acquisto degli strumenti musicali che si renderanno di volta in volta necessari, sia per le Scuole, sia per i reparti, si provvederà previa autorizzazione del Ministero.

La richiesta per l'autorizzazione dovrà essere accompagnata da preventivi di almeno tre ditte, sui quali dovrà essere sentito il parere dell'ufficio tecnico di finanza.

Il pagamento sarà fatto dal Ministero direttamente ai fornitori, su regolare fattura munita di dichiarazione del reparto o della Scuola attestante che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Art. 368.

Alla riparazione degli strumenti musicali sarà provveduto a seconda del bisogno, con le norme stabilite per la riparazione delle armi.

Riparazione armi.

Art. 369.

Alla riparazione delle armi si provvede, ove è possibile, a mezzo di armaiuoli reggimentali in base alla tariffa in vigore presso l'Esercito.

In caso diverso, sarà provveduto a mezzo di armaiuoli privati in base a prezzi da convenirsi.

Art. 370.

Il pagamento delle spese di riparazione delle armi, giusta l'art. 63 viene fatto dalle Questure le quali trimestralmente ne chiedono rimborso alle Prefetture mediante prospetto riepilogativo corredato delle relative fatture regolarmente liquidate, con dichiarazione che il danno riparato non è derivante da incuria del consegnatario.

Le Prefetture provvedono al rimborso delle spese di riparazione e di manutenzione delle armi con i fondi loro somministrati, trasmettendo al Ministero semestralmente il rendiconto relativo.

Art. 371.

Alla provvista della vasellina, del petrolio e di quanto altro è necessario per la manutenzione delle armi in consegna agli agenti e in deposito nei ripostigli e magazzini, si provvederà con acquisto diretto sul mercato, richiedendone poi il rimborso con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 372.

L'agente che per qualsiasi ragione cessa dal servizio è tenuto al pagamento della spesa occorrente per la pulitura delle armi che versa.

Automezzi.

Art. 373.

Quando si debba provvedere alla distribuzione del vitto a contingenti numerosi di agenti dislocati per ragioni di ordine pubblico od al trasporto di materiali (equipaggiamento, armamento, provvista viveri, ecc.) i questori concederanno i necessari automezzi.

Le Scuole di polizia saranno munite di automezzi propri.

Servizio ciclistico.

Art. 374.

Per il servizio ciclistico il Ministero darà in carico alle Questure le macchine che riterrà necessarie.

Le Questure daranno in consegna a ciascuno degli agenti incaricati dei servizi ciclistici di carattere continuativo una delle biciclette ad esse date in carico.

L'agente ha l'obbligo di usarla solo per ragioni di servizio e di curarne, sotto la propria responsabilità, la buona conservazione.

Art. 375.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette sono a carico del Ministero al quale i Prefetti dovranno chiedere preventiva autorizzazione ogni qualvolta le spese stesse siano di importo superiore alle L. 300.

Al pagamento verrà provveduto dal Prefetto stesso con i fondi che verranno all'uopo anticipati dal Ministero.

A fine di ogni trimestre e non oltre il giorno dieci del mese successivo il Prefetto presenterà il rendiconto delle spese sostenute.

Ogni qualvolta si verifichino alle macchine danni derivanti da incuria o colpa dell'agente, le Questure cureranno che le riparazioni facciano carico all'agente che ha causato il danno.

Spese di ufficio.

Art. 376.

Per le spese di ufficio è stabilito un assegno annuo fisso da corrispondersi ai questori a rate mensili anticipate con ruoli di spesa fissa emessi dal Ministero.

Art. 377.

Sull'assegno fisso devono gravare tutte le spese per cancelleria, per carta, per registri, per rubriche, per copertine, per buste, per bolli di ufficio, per manutenzione e acquisto di nastri per macchine da scrivere, ecc.

Art. 378.

Il questore cessante consegna al subentrante la somma residua della quota del mese in corso per spese d'ufficio e gli oggetti acquistati in precedenza e tuttora esistenti.

Dell'assegno per spese di ufficio non vi ha obbligo di render conto. Però i questori devono tener particolareggiata nota delle spese fatte e conservare i documenti relativi per esibirli, occorrendo, ai funzionari incaricati delle ispezioni e trasmetterli, se richiesti, al Ministero.

Art. 379.

Per i fogli, registri e cartellini matricolari, per le note caratteristiche dei sottufficiali, per le tessere di riconoscimento di agenti, per i rapporti situazione della forza, per il giornale di cassa, per le contabilità mensili degli assegni fissi, per i documenti di viaggio per trasferimenti, per gli stralci registri pignoramento ecc., per i quaderni di biglietti entrata negli ospedali, per i fogli e le lettere di licenza, per i fogli di congedo, per gli avvisi ai distretti dell'ammissione dei militari al Corpo, per i fogli di partecipazione ai distretti circa la dispensa degli agenti dalla chiamata alle armi, per registri, inventari, buoni di carico e scarico del materiale di armamento e corredo, per i quaderni fondo vitto, ecc., provvederà il Ministero delle finanze a mezzo del Provveditorato generale.

Capo II. — MATERIALE.

Magazzino.

Art. 380.

Presso la Scuola tecnica di polizia in Roma è istituito un magazzino per la custodia e conservazione dei materiali, di cui sarà consegnatario un funzionario di P. S. incaricato di tale servizio dal Ministero, su proposta del direttore.

Consegnatario del magazzino.

Art. 381.

La gestione del magazzino e tutti i servizi relativi sono affidati al predetto consegnatario il quale è responsabile della conservazione dei materiali ricevuti in custodia.

Il direttore della Scuola ha l'obbligo della sorveglianza su tutte le operazioni compiute dal consegnatario ed in conseguenza egli risponde in solido con quest'ultimo delle mancanze e dei danni che possono essere attribuiti alla sua deficiente vigilanza.

Art. 382.

Dei materiali datigli in carico, il consegnatario rende il conto giudiziale alla fine di ogni esercizio o ad ogni cambiamento di gestione. Al consegnatario stesso sono anche dati in carico le derrate ed altri generi di consumo, dei quali si ritenesse opportuno costituire depositi.

Art. 383.

Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di consegnatario del magazzino, il direttore della Scuola dispone che il cessante proceda alla consegna del magazzino al subentrante.

A questo scopo, si chiudono le scritture dei registri per dimostrare ciò che deve esistere nel magazzino al momento della consegna, e si procede alla ricognizione del materiale con l'intervento del direttore della Scuola.

Il risultato della ricognizione si fa quindi constare con apposita dichiarazione sui registri stessi firmata dal cessante, dal subentrante e dal direttore nonchè con regolare verbale, in quadruplice esemplare, firmato dagli stessi.

Un esemplare di detto verbale sarà trasmesso al Ministero, un altro sarà conservato agli atti della Scuola e gli altri due saranno ritirati dalle parti interessate.

Art. 384.

Nel caso che il consegnatario del magazzino debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino resta interinalmente affidata ad altro funzionario di P. S.

La responsabilità continua però a rimanere al consegnatario del magazzino: è perciò suo obbligo ed interesse, quando riprende servizio, di rendersi conto del modo con cui la gestione fu condotta.

Qualora egli avesse a riscontrare irregolarità od ammanchi, dovrà entro il periodo di giorni 15 dalla riassunzione della gestione, riferirne al direttore della Scuola per l'esonero della propria responsabilità e il contemporaneo accertamento di quella di chi lo ha sostituito.

Quando si tratti di malattia o di misure disciplinari, che lascino supporre un'assenza maggiore di giorni trenta, il consegnatario del magazzino ha il diritto di chiedere al direttore della Scuola che si proceda alla consegna regolare del magazzino al funzionario che lo deve sostituire con facoltà di farsi rappresentare, per le operazioni della consegna, da persona di sua fiducia, la quale deve firmare il relativo verbale, redatto con le norme di cui all'articolo precedente.

La delegazione deve risultare da dichiarazione scritta del consegnatario del magazzino, da allegarsi al verbale.

Art. 385.

Nel caso di morte del consegnatario, che non sia già altrimenti rappresentato, il direttore della Scuola dispone immediatamente perchè sia provveduto alla chiusura dei registri e perchè, alla presenza sua e di altra persona che rappresenti il defunto, si proceda in conformità agli articoli precedenti, alla regolare consegna del magazzino ad altro consegnatario.

Fabbisogno del materiale.

Art. 386.

Al termine di ogni semestre il direttore della Scuola deve inviare al Ministero uno specchio indicante la situazione dei materiali in carico. Dal detto specchio dovrà risultare la consistenza dei materiali esistenti, il fabbisogno che si prevede necessario per il semestre successivo e le conseguenti eccedenze od esuberanze.

Il Ministero provvederà per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti.

Spese per la conservazione del materiale.

Art. 387.

Per l'acquisto di chiodi, spago, oggetti d'imballaggio, sostanze insetticide e per la manutenzione dei materiali ed altre piccole spese pei magazzini provvede, salvo rimborso, il direttore della Scuola, con il fondo anticipatogli per le spese inerenti al magazzino.

Distinzione del materiale.

Art. 388.

Rispetto alla gestione amministrativa contabile e secondo la loro natura, i materiali che vengono dati in carico si distinguono nei seguenti gruppi:

Gruppo *A* (corredo): che comprende gli effetti per il vestiario e corredo personale degli agenti, le buffetterie, ecc.;

Gruppo *B* (casermaggio): che comprende i letti con accessori, i mobili degli uffici, gli autoveicoli, le biciclette, ecc.;

Gruppo *C* (armamento): che comprende le armi, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori, le munizioni, le catenelle di sicurezza con lucchetto, ecc.

Art. 389.

Tutti i materiali dello Stato, meno gli oggetti di corredo, indipendentemente dal loro stato d'uso, debbono essere sempre inventariati al prezzo di costo, sino a quando non sono regolarmente scaricati.

Norme per la tenuta dei conti del materiale.

Art. 390.

Del materiale dello Stato si tiene e si rende conto separatamente per i gruppi *A*, *B* e *C*.

Art. 391.

In tutti gli atti i materiali debbono sempre essere designati con la precisa denominazione e valore indicati nella tabella, senza aggiunte, abbreviazioni o modificazioni di sorta.

Eccedenza e mancanza di materiali.

Art. 392.

Le eccedenze di materiali che eventualmente si constatassero in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte in carico nei conti dello Stato.

Le deficienze non possono compensarsi con le eccedenze eventualmente constatate.

Art. 393.

Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di materiali, avvenute per cause di forza maggiore o di naturale deperimento, sono ammesse a discarico del consegnatario solo quando venga comprovato che il danno non sia in alcun modo attribuibile a fatto, omissione o negligenza del consegnatario dei materiali o dei preposti alla vigilanza e riscontro.

Art. 394.

Sono considerati casi di forza maggiore, agli effetti dell'articolo precedente, i seguenti:

a) gli incendi, la rovina degli edifici, le bufere, le inondazioni, i sinistri ferroviari o di mare e, in genere, qualunque altro sinistro o disastro;

b) le epidemie;

c) gli scoppi d'armi, le cadute dei materiali in precipizi od altri consimili infortuni;

d) i reati contro la proprietà.

I casi di forza maggiore devono essere comprovati:

1° quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) con una dichiarazione dell'autorità di P. S. o dell'autorità municipale, tranne i sinistri ferroviari o di mare, per i quali deve essere prodotto certificato dell'Amministrazione competente, dal quale risulti che il convoglio o piroscafo che subì il sinistro conteneva i materiali di cui si vuol giustificare l'avaria o la perdita;

2° quelli di cui alla lettera *c*) con una dichiarazione dell'agente più elevato in grado presente al fatto o in condizione di averne migliore conoscenza;

3° quelli di cui alla lettera *d*) con una copia autentica del provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di avarie o distruzioni derivanti da malattie epidemiche e contagiose dovrà essere prodotto pure un certificato rilasciato da un sanitario del Corpo, dal quale risulti che le avarie o distruzioni furono una conseguenza della necessità di impedire la diffusione del morbo.

Art. 395.

Ogni qualvolta avvengono perdite nel magazzino, chi è tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione al direttore della Scuola, dandogli le informazioni più atte ad accertare le circostanze e la natura dell'accaduto.

Il direttore predetto in seguito a tali relazioni o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, deve adottare gli opportuni provvedimenti urgenti contro gli eventuali presunti responsabili. Se la presunta entità del danno superi le lire mille nomina una Commissione, da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano o non avvenute per causa di farza maggiore.

Per i danni il cui importo si presume non superiore a lire mille l'accertamento è fatto dal direttore nella maniera che meglio riterrà adatta. In ogni caso dovrà esserne informato subito il Ministero.

Per le perdite di materiali comunque esistenti presso i reparti provvede all'accertamento delle responsabilità e dell'entità del danno, il questore, il capo dell'ufficio speciale Comando agenti, od il capo dell'ufficio di P. S. distaccato.

Art. 396.

Nei casi di reati contro la proprietà e in tutti gli altri nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il direttore della Scuola, oltre a quanto è stabilito all'articolo precedente, deve farne subito denunzia all'autorità giudiziaria, riferendone contemporaneamente al Ministero.

Art. 397.

La Commissione o il direttore della Scuola, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni,

quale il loro importo, e se ed in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore, e compila poscia una particolareggiata relazione del suo operato e delle sue conclusioni.

Le relazioni sono distinte secondo che trattasi di oggetti di corredo, di oggetti di armamento o di oggetti di casermaggio.

Art. 398.

Copia delle relazioni, corredata dai documenti giustificativi, sarà dal direttore della Scuola inviata al Ministero dell'interno, il quale, in caso riconosca dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico.

In caso contrario procede all'addebito ai responsabili, autorizzando contemporaneamente la riduzione del carico.

Art. 399.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico dei materiali si effettuano per mezzo di richieste di carico e di richieste di scarico compilate dal consegnatario del magazzino e vistate dal direttore della Scuola.

Art. 400.

Allorchè vengono immagazzinati indumenti e materiali di qualsiasi specie, deve essere compilato il relativo buono di carico in apposito bollettario (M. C.) che consta della matrice — la quale resta attaccata al bollettario — della contromatrice che va unita alla richiesta di carico, e dello scontrino di carico che a corredo della fattura dei fornitori, viene invece inviato al Ministero dell'interno, per il conseguente pagamento.

Contemporaneamente deve essere compilata la relativa richiesta di carico (Mod. 1020) sulla quale vanno annotati gli estremi del buono di carico.

Le richieste di scarico (Mod. 1021) devono essere tutte corredate dei documenti comprovanti l'uscita dei materiali.

Nessuna richiesta di carico o di scarico dovrà essere compilata, senza il corrispondente buono e tanto sui buoni, quanto sugli scontrini, andrà segnato, con annotazione in calce, il numero della relativa richiesta.

Art. 401.

Le richieste debbono recare un numero d'ordine progressivo annuale per l'esercizio finanziario, distinguendo però le serie dei numeri per le operazioni di carico da quelle per le operazioni di scarico.

Art. 402.

Quando si tratti di materiali spediti ad altri reparti, la richiesta di scarico è compilata all'atto della spedizione, ma lo scarico è eseguito solo dopo che ne sia pervenuta la ricevuta da parte del reparto richiedente. Tale ricevuta deve essere unita alla richiesta di scarico.

Registro dei conti giudiziali.

Art. 403.

I conti del materiale sono tenuti in evidenza con registri analitici riassuntivi che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno d'ogni anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nell'esercizio e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno dell'esercizio medesimo (1).

I registri di ogni nuovo esercizio sono iniziati riportandovi le risultanze della gestione precedente.

Si dovrà tenere un registro per ciascuno dei tre gruppi in cui il materiale si distingue.

Art. 404.

Il conto giudiziale sarà reso annualmente alla Corte dei conti, pel tramite del Ministero, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, e, nel caso di cessazione del consegnatario del magazzino, entro due mesi dal termine della sua gestione.

Il conto giudiziale riassume la consistenza di ogni specie dei materiali del magazzino, porta a corredo le richieste e buoni di carico e scarico ed è costituito dagli stessi registri di carico, cui debbonsi apporre, dopo l'assestamento delle scritture, le seguenti dichiarazioni firmate dal consegnatario e vistate dal direttore della Scuola.

Nella prima facciata: « Il consegnatario qui sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . (giorno del principio dell'esercizio finanziario o della gestione), gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso della sua personale gestione, ed il conseguente carico risultante al . . . . . (giorno del principio dell'esercizio finanziario successivo o del termine della gestione) sono della precisa quantità e valore dimostrati nel presente registro ».

Nell'ultima facciata: « firmato il presente conto giudiziale per la gestione del decorso esercizio finanziario 19...-19... (ovvero dal . . . al . . .) ».

Art. 405.

I conti giudiziali, chiusi e sottoscritti come è indicato nell'articolo precedente, sono corredati di tutte le richieste di carico e di scarico, e ciascuna richiesta avrà a corredo i relativi documenti giustificativi. Sono poscia dal consegnatario del magazzino rimessi al direttore della Scuola che li invia al Ministero (Ragioneria) per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 406.

Con visite al magazzino, il direttore della Scuola deve assicurarsi che siano opportunamente osservate le cautele suggerite per la buona conservazione dei materiali e inoltre accertarsi, mediante ricognizioni saltuarie, dell'accordo delle scritture colla reale esistenza degli oggetti.

Riscontrando irregolarità od abusi, il direttore predetto provvede nella stessa maniera che è prescritta per le irregolarità emergenti nel riscontro delle operazioni di cassa, all'art. 326.

Responsabilità in fatto di materiali nei reparti.

Art. 407.

I questori, i capi degli uffici Comando agenti di P. S. ed i comandanti di stazione rispondono dei danni ai materiali in distribuzione agli agenti posti sotto i loro ordini, quando i danni stessi derivino da loro negligenza o mancata vigilanza.

---

(1) Si possono adoperare i modelli 1022-*A* e 1022-*B* del catalogo degli stampati in uso nelle Amministrazioni del Regio esercito.

TITOLO XIX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Riassorbimento in quadro dei sottufficiali fuori quadro.

Art. 408.

I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei marescialli di 2ª e 3ª classe, dovranno essere coperti per un quinto col trasferimento in quadro per ordine di ruolo, di marescialli di pari grado fuori quadro che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a « *buono* » e che vengano designati come meritevoli di tale provvedimento dalla Commissione di cui all'art. 35; e per quattro quinti con la promozione di sottufficiali in quadro dal grado inferiore.

Ciascun maresciallo inquadrato nel modo suddetto mediante decreto Ministeriale, precederà nella nuova posizione di ruolo i quattro sottufficiali provenienti dal grado inferiore.

I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei brigadieri ed in quello dei vice-brigadieri, dovranno essere coperti per un quinto col trasferimento in quadro di sottufficiali di pari grado fuori quadro, che siano riusciti vincitori di speciali esami di concorso ai quali potranno aspirare rispettivamente i brigadieri ed i vice-brigadieri fuori quadro che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a « *distinto* »; e per quattro quinti con promozioni dal grado inferiore.

Ciascun brigadiere o vice-brigadiere inquadrato nel modo anzidetto mediante decreto Ministeriale e per ordine di graduatoria di esame, precederà nella nuova posizione di ruolo i quattro provenienti dal grado inferiore.

Gli esami di concorso avranno luogo con le stesse modalità stabilite dagli articoli 42, 43, 44 e 45 pel concorso dei brigadieri aspiranti al grado di maresciallo di 3ª classe e con quelle altre norme che il Ministero, nel bandire il concorso, riterrà opportuno di determinare.

Autorizzazioni a contrarre matrimonio.

Art. 409.

Le concessioni di autorizzazione a contrarre matrimonio sono sospese, sino a quando la percentuale degli ammogliati non sia ridotta nei limiti fissati dall'art. 105, eccezione fatta per i marescialli e per i vedovi con prole di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Trasferimenti.

Art. 410.

Agli agenti provenienti dai soppressi corpi municipali di Roma sarà conservata la residenza di Roma salvo che non occorra allontanarli per motivi disciplinari o di incompatibilità.

Rafferme.

Art. 411.

Per le rafferme degli agenti che provengono dai soppressi Corpi municipali di Roma, valgono le norme di cui gli articoli 11 e seguenti, salvo che le rafferme saranno tutte senza premio, in quanto il personale stesso conserverà invece il diritto ai seguenti premi quadriennali già stabiliti dall'Amministrazione comunale (tabella *B* del regolamento per il Corpo dei vigili urbani 16-19 luglio 1920):

dopo 5 anni di servizio, L. 400;
dopo 9 anni di servizio, L. 600;
dopo 13 anni di servizio, L. 800;
dopo 17 anni di servizio, L. 1000;
dopo 21 anni di servizio, L. 1200;
dopo 25 anni di servizio, L. 1500.

Assegni.

Art. 412.

Gli agenti provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., spettarono complessivamente assegni fissi in misura inferiore a quelli complessivamente percepiti nei Corpi di provenienza, continueranno a conservare la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di assegni.

Art. 413.

Le ritenute sugli assegni degli agenti provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma che siano ancora in corso da parte del Governatorato, che siano state debitamente giustificate e che derivino da conti in sospeso per debiti vari del personale suddetto, saranno continuate nell'attuale ammontare da parte del Ministero dell'interno.

Vestizione.

Art. 414.

Agli agenti che entrarono a far parte del Corpo prima della emanazione del presente regolamento si applicano, in materia di prima vestizione, le disposizioni di cui l'art. 19 del R. decreto 14 luglio 1927, n. 1558, e cioè:

a) a quelli provenienti per passaggio diretto da altri Corpi di polizia nessuna indennità è dovuta quale corrispettivo di indumenti civili di prima vestizione;

b) agli altri spetta una indennità di L. 500 lorde, se ebbero già dall'Amministrazione i soli effetti di biancheria e non l'abito civile; e nulla spetta se furono già forniti dall'Amministrazione, di effetti di biancheria e di abito civile;

c) a tutti spettano per una sola volta, gratuitamente, gli effetti di divisa di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 51, qualora siano destinati in servizio alla Capitale od in servizio di mare od adibiti quali guardafili o conducenti di automezzi di terra e di mare.

Regolarizzazione di nomina.

Art. 415.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha facoltà di regolarizzare la posizione di quegli agenti di polizia che — assunti temporaneamente nella città di Zara dopo la sua annessione al Regno — vi prestino ancora utile servizio.

Gli stessi, nel Corpo degli agenti di P. S. prenderanno posto fra le guardie attualmente in servizio con anzianità dal giorno in cui furono effettivamente assunti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

ALLEGATI.

TABELLA ALLEGATO N. 1.

Tabella degli oggetti di divisa e di corredo per gli agenti di P. S. in servizio nella Capitale.

N. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	Annotazioni
1	Ancore ricamate in oro........	N.	5	24	per sottuff. di mare
2	Ancore ricamate in lana.......	»	5	24	per guardie scelte guardie di mare
3	Bandoliera di cuolo nero lucido.	»	2	72	per marescialli
4	Bandoliera di cuoio nero con giberna e fregio di ottone....	»	2	72	per tutti gli agenti esclusi i marescialli e gli allievi.
5	Berretto di panno grigio-acciaio con relativi fregi ricamati in oro per i sottufficiali ed agenti e con fregio di ottone dorato per gli allievi..............	»	1	12	per tutti gli agenti ed allievi
6	Berretto di panno grigio-acciaio	»	1	12	per agenti automobilisti
7	Berretto di fustagno forte grigio acciaio con fregio e gallone ricamato in oro per sottufficiali ed in lana per guardie scelte e guardie............	»	1	12	per agenti guardafili
8	Berretto invernale da fatica di panno grigio-verde con fregio ricamato in oro per tutti gli agenti e di ottone dorato per gli allievi.................	»	1	16	per tutti gli agenti ed allievi
9	Berretto estivo da fatica di tela grigia con fregio ricamato in oro per gli agenti e di ottone dorato per gli allievi	»	1	16	per tutti gli agenti ed allievi
10	Berretto bianco.............	»	2	24	per guardie di mare
11	Berretto bianco.............	»	2	24	per sottuff. di mare
12	Berretto di panno............	»	2	24	per guardie di mare
13	Berretto di panno............	»	2	24	per sottuff. di mare
14	Berretto di panno grigio-acciaio con fregi ricamati in oro.....	N.	1	12	per agenti in divisa addetti alla conduzione di automezz
15	Calze di lana mista (invernali).	P.	4	4	per gli allievi guardie
16	Calze di cotone (estive)........		6	8	per gli allievi guardie
17	Calzoni di panno............	»	2	24	per guardie di mare
18	Calzoni di panno............	»	2	24	per sottuff. di mare
19	Calzoni di tela crociata........	»	2	24	per guardie di mare
20	Calzoni di tela crociata........	»	2	24	per sottuff. di mare
21	Calzoni da fatica............	»	1	24	per guardie di mare
22	Camicie di cotone............	N.	3	18	per gli allievi guardie
23	Camicie di sargia............	»	2	24	per guardie di mare
24	Camicie di tela rasata.........	»	2	24	per guardie di mare
25	Camicione da lavoro	»	1	24	per guardie di mare
26	Cappello incerato............	»	1	24	per guardie di mare
27	Cappotto di panno nero.......	»	1	36	per tutti gli agenti (esclusi quelli dello squadrone) ed allievi
28	Cappotto di panno..........	»	1	30	per guardie di mare
29	Cappotto di panno..........	»	1	30	per sottuff. di mare
30	Cappotto impermeabile......	»	1	30	per guardie di mare
31	Cappotto impermeabile......	»	1	30	per sottuff. di mare
32	Cordone per coltello..........	»	1	24	per guardie di mare
33	Cassetta di equipaggiamento...	»	1	72	per tutti gli agenti ed allievi guardie
34	Cravatta di tela bianca........	»	4	6	per tutti gli allievi
35	Cinghia con pendaglio per sciabola da cavalleria..........	»	1	36	per agenti a cavallo
36	Cinghia di cuoio per pantaloni..	»	1	36	per tutti gli agenti ed allievi guardie

N. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	*Annotazioni*
37	Colletti inamidati............	N.	6	24	per tutti gli agenti esclusi gli allievi
38	Cinturone di cuoio nero.......	»	1	36	per tutti gli allievi
39	Combinazione impermeabile...	»	1	24	per conducenti automezzi
40	Cordelline di cotone...........	»	1	36	per guardie
41	Cordelline di lana e seta.......	»	1	36	per guardie scelte
42	Cordelline oro e seta...........	»	1	36	per sottufficiali
43	Correggioli per speroni........	»	2	6	per agenti a cavallo
44	Distintivi di specialità ricamati in oro	»	1	12	per agenti tecnici
45	Distintivi di grado su panno nero	P.	4	12	per guardie scelte
46	Distintivi di grado su panno grigio-acciaio	»	4	12	per guardie scelte
47	Distintivi di grado su panno grigio-acciaio	»	4	12	per vicebrigadieri e brigadieri
48	Distintivi di grado su panno nero	»	4	12	per vicebrigadieri e brigadieri
49	Distintivi di grado (galloncino oro e seta nera alto mm. 6)...	occorrente			per marescialli
50	Distintivi di grado	P.	4	12	per guardie scelte di mare
51	Distintivi di grado (da applicarsi col vertice dell'angolo in su)	»	4	12	per vicebrigadieri e brigadieri di mare
52	Distintivi di grado	»	4	12	per maresc. di mare
53	Dragona oro e seta rosso-Roma.	N.	1	36	per maresciallo guardie scelte e guardie a cavallo
54	Dragona oro e seta rosso-Roma.	»	1	36	per sottufficiali a cavallo
55	Dragona di cuoio............	»	1	36	per maresciallo e per tutti gli agenti a cavallo
56	Elmetto di grande uniforme...	N.	1	60	per tutti gli agenti esclusi gli allievi
57	Elmetto di piccola uniforme...	»	1	24	per tutti gli agenti esclusi gli allievi
58	Elmetto bianco estivo.........	»	1	48	per agenti addetti al servizio viabilità
59	Fasce mollettiere............	P.	1	6	per tutti gli allievi
60	Fasce di lana................	N.	2	24	per tutti gli agenti ed allievi guardie
61	Fregio per berretto e per elmetto	»	1	12	per i marescialli
62	Fregi di specialità ricamati in oro per berretto	»	1	12	per agenti tecnci, ciclisti e di mare
63	Farsetto a maglia............	»	2	24	per tutti gli agenti ed allievi guardie
64	Farsetto di cotone bianco......	»	2	24	per guardie di mare
65	Farsetto di lana turchina......	»	2	24	per sottuff. e guard e di mare
66	Fazzoletto	»	6	12	per gli allievi guardie
67	Fazzoletto di cotone azzurro Savoia	»	1	24	per guardie di mare
68	Fasci littori	P.	3	36	per tutti gli agenti ed allievi
69	Giacca di tela...............	N.	2	24	per sottuff. di mare
70	Giacca di panno.............	»	2	24	per sottuff. di mare
71	Giubba da fatica di tela bigia (estiva)	»	1	18	per tutti gli agenti ed allievi guardie (due per gli agenti a cavallo)
72	Giubba da fatica di panno grigio-verde (invernale)........	»	1	18	per tutti gli agenti ed allievi

N. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	*Annotazioni*
73	Giubba di piccola uniforme di panno grigio-acciaio........	N.	2	12	per gli agenti a cavallo e per i motociclisti
			1		per tutti gli agenti ed allievi
74	Giubba di piccola uniforme di tela panama bianca.........	»	2	36	per agenti addetti al servizio viabilità
75	Giubba da lavoro di fustagno forte grigio-acciaio.........	»	1	12	per agenti guardafili
76	Giubba di panno grigio-acciaio.	»	2	24	per agenti automobilisti
77	Giubba di panno nero di grande uniforme	»	1	36	per tutti gli agenti
78	Giubbone di pelle con federa felpata	»	1	60	per agenti automobilisti e di mare
79	Giubbone impermeabile.......	»	1	36	per agenti automobilisti e di mare
80	Guanti di filo bianco..........	P.	3	18	per tutti gli agenti ed allievi
81	Guanti di pelle felpata.........	»	1	12	per agenti automobilisti e di mare
82	Gambali di cuoio nero.........	»	1	24	per tutti gli agenti ed allievi
83	Impermeabile	N.	1	36	per tutti gli agenti esclusi gli allievi
84	Mutande di cotone...........	P.	3	18	per tutti gli agenti ed allievi guardie
85	Mantellina di panno...........	N.	1	24	per agenti ciclisti in divisa
86	Mantellina impermeabile	»	1	24	per agenti ciclisti in divisa
87	Mantello con risvolto di panno rosso-Roma	»	1	36	per agenti a cavallo
88	Mostrine per giubbe...........	P.	2	24	per tutti gli agenti
89	Nastro di seta per berretti.....	N.	2	24	per agenti di mare
90	Panciotto di panno...........	»	2	24	per sottuff. di mare
91	Pantaloni da fatica di tela bigia (estivi)	P.	1	18	per tutti gli agenti ed allievi guardie (due per gli agenti a cavallo)
92	Pantaloni da fatica di panno grigio-verd (invernali)	»	1	18	per tutti gli agenti ed allievi
93	Pantaloni di panno grigio-acciaio di piccola uniforme.....	»	2	12	per gli agenti a cavallo e per i motociclisti
			1		per tutti gli agenti ed allievi
94	Pantaloni di piccola uniforme di tela bianca panama (estivi)	»	2	36	per agenti addetti al servizio viabilità
95	Pantaloni da lavoro di fustagno forte grigio-acciaio.........	»	1	12	per agenti guardafili
96	Pantaloni di panno grigio-acciaio	»	2	24	per agenti automobilisti
97	Pantaloni di panno nero per grande uniforme	»	1	36	per tutti gli agenti esclusi gli allievi
98	Pantaloni impermeabili	»	1	30	per agenti automobilisti e di mare
98 bis	Pendaglio di cuoio nero.......	»	1	36	per marescialli
99	Sottopiedi per speroni.........	N.	2	6	per agenti a cavallo
100	Solini turchini con una striscia bianca larga in vece di due piccole	»	2	24	per guardie di mare
101	Scatole di fibra...............	»	1	36	per agenti di mare
102	Speroni alla scudiera..........	P.	1	12	per agenti a cavallo
103	Speroni a tacco.............	»	1	24	per agenti a cavallo

N. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	*Annotazioni*
104	Spazzola per abiti............	N.	1	24	per tutti gli agenti ed allievi
105	Spazzola per scarpe...........	»	1	12	per tutti gli agenti ed allievi
106	Spazzolini per unto da scarpe...	»	1	12	per tutti gli agenti ed allievi
107	Scarpe nere allacciate.........	P.	2	24	per tutti gli agenti ed allievi guardie (un paio per gli allievi sottufficiali)
108	Scarpe impermeabili...........	»	1	12	per agenti addetti a speciali servizi.
108 *bis*	Scarpe di tela bianca..........	»	1	12	per agenti addetti al servizio di viabilità
109	Stellette con 5 punte in oro su panno nero per distintivi di grado per giubbe di grande uniforme	occorrente			per marescialli
110	Spallaccio con giberna.........	N.	1	36	per guardie di mare
111	Spolverini	»	1	24	per agenti telegrafisti
112	Spolverini	»	2	36	per agenti automobilisti
113	Treccia di tessuto in oro.......	»	1	24	per vicebrigadiere e brigadiere di mare
114	Tute di tela.................	»	2	24	per agenti tecnici
115	Valigia di fibra...............	»	1	48	per tutti gli agenti ed allievi guardie

ALLEGATO N 2

MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO DEGLI AGENTI DI P. S.

(1) ....

FOGLIO DI LICENZA

È concessa al ....
della .... del ....
al N. .... di matricola, figlio di .... e di ....
nato a .... una licenza ....
....
di giorni .... con decorrenza da domani, per recarsi
a .... provincia di ....
A .... addì ....

IL CAPO DELL' UFFICIO DI P. S.

Il latore del presente deve rientrare al reparto la sera del ....
....

Visto per l'arrivo al luogo di licenza .... A........ addì .... 193.. (2) Il	Presentatosi allo scadere della licenza (indicare eventualmente i casi di malattie infettive o contagiose verificatisi nel comune) .... A .... addì .... 193.. (2) Il	Ritornato al Corpo il .... 193.. Il Capo dell'Ufficio di P. S.

AVVERTENZE

(*a*) L'agente, giunto al luogo in cui fruisce la licenza, deve, entro 24 ore, presentarsi al locale ufficio di P. S. od in mancanza al Comando locale dei CC. RR. od in mancanza di questo al podestà pel visto. Tale formalità egli deve osservare nelle 24 ore precedenti alla partenza pel ritorno in sede.
(*b*) Detto foglio dovrà essere presentato agli agenti della forza pubblica ogni qualvolta venga da essi richiesto.
L'agente che, allo scadere della licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il reparto, se trovisi in città o vicino a città ove sia un ospedale militare, vi si presenta per esservi ricevuto, dandone avviso all'ufficio di P. S. da cui dipende; in caso diverso domanda al podestà locale di essere ammesso in un ospedale civile. Quando però la gravità del male non gli consentisse di essere trasportato fuori della sua abitazione, deve fare pervenire all'ufficio di P. S. da cui dipende una fede medica, che dovrà poi rinnovare di 10 in 10 giorni dalla data della prima fede medica prodotta.
(*c*) Quando nel ritorno al reparto l'agente sia costretto a ritardare il viaggio da circostanze di forza maggiore, deve fare constatare tali circostanze sul biglietto di licenza da qualche autorità.
(*d*) L'agente che, terminando la licenza, non rientra al reparto entro i cinque giorni, nè ha sufficienti motivi per giustificare l'arbitraria assenza, viene considerato disertore (art. 139 Codice penale per l'esercito).

(1) Indicazione dell'ufficio di P. S. da cui dipende l'agente.
(2) Autorità che appone il visto.

Segue ALLEGATO N. 2
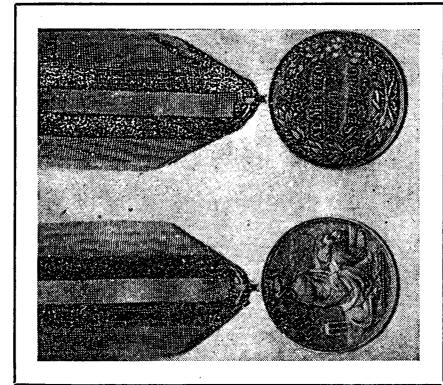
ITINERARIO DA PERCORRERE
ANNOTAZIONI DEI BIGLIETTARI E DEI CAPI STAZIONI
EVENTUALI INDICAZIONI SPECIALI
Dichiarazione di proroghe concesse - o di ordini superiori comunicati allo agente, o di nuovi scontrini rilasciati o di ritardi per causa di forza maggiore.

ALLEGATO N. 3

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO

ALLEGATO N. 4

Tabella delle indennità e rimborso spese di viaggio spettanti agli agenti e loro famiglie nei trasferimenti.

1° Indennità pei giorni di viaggio:
Marescialli L. 20;
Brigadieri e vicebrigadieri, L. 14;
Guardie scelte e guardie, L. 8.

2° Compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia (escluso il capo), per ciascun giorno di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello dell'arrivo alla nuova sede:
Sottufficiali, L. 18;
Guardie scelte e guardie, L. 12.

3° Rimborso del prezzo del viaggio (aumentato di due decimi) sulle ferrovie, sui piroscafi o altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Nei viaggi in ferrovia l'aumento dei due decimi è calcolato sul prezzo del biglietto a tariffa *C*.
Nei viaggi sui piroscafi la spesa pel vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei due decimi.

4° Indennità di centesimi 50 a chilometro pei viaggi sulle vie ordinarie, quando non vi siano automobili o altri veicoli in modo periodico e regolare al pubblico servizio, oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'Amministrazione.

5° Rimborso della spesa di trasporto a tariffa militare, come bagaglio, o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, secondarie, tramvie e sui piroscafi per non più di 50 chilogrammi per ogni persona di famiglia, escluso il capo, il quale ha diritto al rimborso delle spese di trasporto del bagaglio nella seguente misura:
Maresciallo, Kg. 150;
Brigadiere e vicebrigadiere, Kg. 60;
Guardie scelte e guardie, Kg. 40.

6° Rimborso per non più di 25 quintali di mobilio della spesa di trasporto a tariffa militare a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, secondarie e tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi.

7° Compenso fisso di L. 35 per ogni quintale o frazione, a titolo di spesa di imballaggio presa e resa a domicilio dei materiali indicati innanzi ed entro gli stessi limiti.

8° Compenso di L. 2,70 per chilometro — quintale o frazione — pel trasporto su vie ordinarie del materiale di cui sopra ed entro gli stessi limiti.

N.B. — I compensi di cui ai numeri 4 e 7 vengono corrisposti al netto delle tasse erariali.

I marescialli hanno diritto al viaggio in 2ª classe insieme con le rispettive famiglie e tutti gli altri agenti e loro famiglie in 3ª classe. L'aumento del doppio decimo sulle spese di viaggio personale effettivamente pagate è soggetto alle tasse erariali e viene effettuato su presentazione dei documenti giustificativi.

Nei trasferimenti di sede di autorità ai sottufficiali con famiglia e alle guardie scelte e guardie con famiglia, oltre alle normali indennità giornaliere di soggiorno per la durata del viaggio è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

(Decreto Ministero Guerra 14 agosto 1925, circolare 460).
(R. decreto 13 agosto 1926, n. 1492 - Circolare 501).
(R. decreto 29 ottobre 1927, n. 2157).
(R. decreto 18 marzo 1929, n. 394).

ALLEGATO N. 5

MINISTERO DELL'INTERNO

Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N. ....

Fotografia

Firma del Titolare

Bollo a secco

Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N. ....

rilasciato al (grado) ....

....

Roma, ... 193..

Il Capo della Divisione
Forze armate di polizia

....

Firma del Titolare ....

GENERALITÀ DEL TITOLARE

.... *e di* ....

....

nato il .... *a* ....

Comune di ....

Prov. di ....

Distretto di leva di ....

Località presso la quale il titolare trovasi in servizio all'atto del rilascio della tessera	
Comune	Provincia

* Indicazione del Reparto.

ALLEGATO N. 6

Segue: ALLEGATO 5

VARIAZIONI DI RESIDENZA

Comune	Provincia	Data dal	Data al	Firma del Capo Ufficio di P. S.

Variazioni nel grado	Data

Armi in consegna

ALLEGATO N. 7

CORPO DEGLI AGENTI DI P. S.

....

GIORNALE DI CASSA

N. d'ordine	DATA della operazione	OPERAZIONE	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5

ALLEGATO N. 8

Corpo degli agenti di P. S.

....

Stato nominativo degli assegni dovuti ai componenti il Corpo degli Agenti di P. S. per il mese di ....

.... *li* ....

IL QUESTORE

....

Da compilare separatamente : a) per marescialli, b) per brigadieri e vice-brigadieri, c) per guardie scelte, guardie ed allievi.

			ASSEGNI DOVUTI																RITENUTE					
Numero del ruolo	Cognome e nome	Grado	Stipendio o paga	Supplemento di servizio attivo (aumento 10 %)	Aggiunta di famiglia	Indennità servizio speciale p. s.	Supplemento alla indennità servizio speciale p. s.	Indennità speciale p. s (personale)	Indennità speciale p. s. (per famiglia)	Indennità alloggio	Indennità vestiario	Indennità trombettiere	Soprassoldo medaglia al valor militare	Assegno personale	Indennità vitto allievi	Totale colonne 4 a 16	Indennità caro viveri	Totale assegni (Colonna 17 + 18)	Imposta complementare	Prestito di guerra	Cessione quinto	Somma netta pagata	FIRMA per quietanza	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ALLEGATO N. 9

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI P. S.

GRADI	INDENNITÀ DI P. S.			*Annotazioni*
	di 1ª categoria	di 2ª categoria	di 3ª categoria	
Marescialli	3 —	2 —	1.50	
Brigadieri e vice-brigadieri	2.50	1.75	1.25	
Guardie scelte e guardie	2 —	1.50	1 —	
Allievi	0.20	—	—	

ALLEGATO N. 10

Tabella degli assegni vari spettanti agli agenti di P. S. (*dal 1° luglio 1930 in poi*) (*).

GRADO	Anni di servizio	Stipendio annuo	Supplemento di servizio attivo	Indennità servizio speciale di p. s. (già indennità militare speciale)	Indennità speciale di p. s.	Supplemento indennità speciale di p. s. (già supplemento indennità militare speciale)
1	2	3	4	5	6	7
Marescialli di 1ª classe	0	8.200	1.800	1.100	630	1.450
	16	9.100	1.800	1.100	630	1.450
	20	10.000	1.800	1.100	630	1.450
	23	10.900	1.800	1.100	630	1.450
	26	11.800	1.800	1.100	630	1.450
Marescialli di 2ª classe	0	7.400	1.500	1.050	630	1.450
	13	7.900	1.500	1.050	630	1.450
	16	8.400	1.500	1.050	630	1.450
	19	9.000	1.500	1.050	630	1.450
	22	9.600	1.500	1.050	630	1.450
Marescialli di 3ª classe	0	6.700	1.300	950	630	1.450
	9	7.000	1.300	950	630	1.450
	12	7.400	1.300	950	630	1.450
	15	7.700	1.300	950	630	1.450
	18	8.000	1.300	950	630	1.450
	21	8.400	1.300	950	630	1.450

GRADO	Paga giornaliera a seconda degli anni di servizio							Indennità servizio speciale di p. s. (già indennità militare speciale)	Indennità speciale di p. s.	Supplemento indennità servizio speciale (già supplemento indennità militare speciale)
	0	3	6	9	12	15	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brigadieri	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —	820	540	1.250
Aumento 10 % sulla paga	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —	—	—	—
Vice-brigadieri	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—	730	360	1.100
Aumento 10 % sulla paga	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	—	—	—	—
Guardie scelte	9.90	11 —	12 —	13.10	14.15	15.20	—	1.50 g	—	2.00 g
Aumento 10 % sulla paga	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	—	—	—	—
Guardie	8.90	10.10	10.90	11.80	12.50	13.10	—	1.00 g	—	2.00 g
Aumento 10 % sulla paga	0.90	1 —	1.10	1.20	1.25	1.30	—	—	—	—
Allievi	5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1°) Ai sottufficiali ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico spetta altresì *un aumento di indennità speciale di p. s.* di L. 1700 annue.

2°) Ai marescialli e ai brigadieri, vice-brigadieri, guardie scelte e guardie coniugati o vedovi con prole minorenne viene concessa *un'aggiunta di famiglia* rispettivamente di L. 150 e di L. 130, oltre alle quote complementari di L. 30 e L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in più di tre la quota complementare è assegnata in misura doppia di quella suindicata. Ai brigadieri, vice-brigadieri, guardie scelte e guardie celibi viene concessa *l'indennità caro-viveri* in L. 0,40 giornaliere.

3°) *L'indennità di alloggio* è stabilita in L. 115 per le città con 250.000 abitanti e più ed in L. 95 mensili per le altre.

4°) *L'indennità di trasferta nei servizi isolati o speciali* di cui all'art. 17 del R. D. L. 2 aprile 1925, n. 383, è di L. 20 giornaliere per i marescialli, L. 14 per i brigadieri e vice-brigadieri e L. 8 per le guardie scelte e guardie. Essa è ridotta nella stessa misura di quella fissata per i militi dell'Arma dei CC. RR. allorchè i servizi sono compiuti nella stessa giornata, o a distanza eccedente i 10 Km., fino a 15 e sino a 20.

5°) *L'indennità vestiario* è di L. 2 per i sottufficiali, L. 1,75 per le guardie scelte e guardie, con un supplemento di L. 0,80 per gli agenti di mare e per quelli appartenenti allo squadrone a cavallo.

6°) Tutti gli agenti (esclusi i marescialli) godono di *un soprassoldo speciale di p. s.* di L. 1 giornaliera.

(*) Per l'esercizio 1929-1930 vedansi tabelle n. 7 (alleg. IV), n. 3 (alleg. V), n. 2 (alleg. VII), n. 5 (alleg. VII), n. 6 (alleg. VII) della Circolare del Ministero delle Finanze 2 luglio 1929, n. 110403, in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Premi di rafferme
- 1ª rafferma di anni 3 L. 3000
- 2ª » » 3 L. 3000
- 3ª » » 3 L. 1000

Prezzo L. 3 —

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C